SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 107

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 maggio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero dello sviluppo economico

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 23

Autorità nazionale anticorruzione

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione.

La Camera dei deputati è convocata in 10ª seduta pubblica per venerdì 11 maggio 2018, alle ore 10.30, con il seguente

Ordine del giorno:

Comunicazioni del Presidente.

18A03361

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 2017.

Nomina di otto esperti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera *a)* e 3, comma 1, della richiamata legge n. 936, alla nomina degli otto esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperti, per il quinquennio decorrente dalla data del presente decreto, i signori:

prof. Maurizio Ambrosini;

prof. Emilio Barucci;

prof.ssa Silvia Ciucciovino;

prof. Efisio Gonario Espa;

prof.ssa Maria Malatesta;

prof.ssa Annamaria Simonazzi;

prof.ssa Cecilia Tomassini;

prof. Giovanni Vecchi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 luglio 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 848

18A03239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2017.

Nomina di due esperti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e sucessive modificazioni, recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (CNEL);

Ritenuto che occorre provvedere, ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera *a)* e 3, comma 1, della richiamata legge n. 936 del 1986, alla nomina dei due esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in qualità di esperti, per il
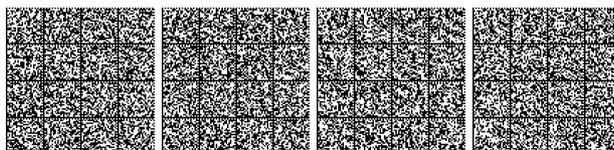
quinquennio decorrente dalla data del presente decreto, i signori:

prof. Michele Faioli;

prof. Claudio Lucifora.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 849

18A03240

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2017.

Nomina di sei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante «Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» (CNEL);

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante «disciplina delle associazioni di promozione sociale»;

Visto, in particolare, l'art. 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, come sostituito dall'art. 23, comma 8, lettera *a)*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici», che riduce a sessantaquattro, oltre al Presidente, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dei quali dieci esperti qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, quarantotto rappresentanti della categorie produttive, sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, designati, rispettivamente, tre dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;

Visto l'art. 3, comma 2, della citata legge 30 dicembre 1986, n. 936, che detta la procedura di nomina dei sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, designati, rispettivamente, tre dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre dall'Osservatorio nazionale per il volontariato;

Visti, in particolare, l'art. 4, comma 2-*bis*, della menzionata legge 30 dicembre 1986, n 936, in base al quale «I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri»; e, l'art. 7, comma 1, secondo cui i membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere confermati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2010, con il quale sono stati nominati, per il quinquennio 2010-2015, i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in qualità di componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2012, con il quale sono stati nominati, a decorrere dalla data del provvedimento medesimo fino alla data di scadenza della consiliatura 2010-2015, i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato in qualità di componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Visto l'art. 1, comma 1, del regolamento degli Organi del CNEL 20 marzo 2012, in base al quale «Il Presidente convoca il Consiglio entro 20 giorni dalla pubblicazione dei decreti di nomina dei Consiglieri nella *Gazzetta Ufficiale*» e, il comma 2, secondo cui «I Consiglieri esercitano i diritti previsti dalla legge e dai regolamenti e sono tenuti ai doveri del loro *status* dal giorno della prima riunione del Consiglio al giorno precedente la prima riunione della successiva consiliatura»;

Visto l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 11 aprile 2017, relativo all'avvio della procedura di rinnovo dei componenti del CNEL, come previsto dall'art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 136;

Viste le designazioni effettuate dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e dall'Osservatorio nazionale per il volontariato trasmesse alla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 11121 in data 5 luglio 2017 del Capo di Gabinetto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

Visti i *curricula* dei designati, dai quali risulta che gli stessi sono in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali e alle esperienze maturate;

Viste le dichiarazioni rese dagli interessati in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché di assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi per lo svolgimento dell'incarico in parola;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,

Decreta:

Sono nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per il quinquennio decorrente dalla data del presente decreto, i seguenti rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, designati dai rispettivi osservatori nazionali:

Osservatorio nazionale dell'associazionismo:

Gian Paolo Gualaccini
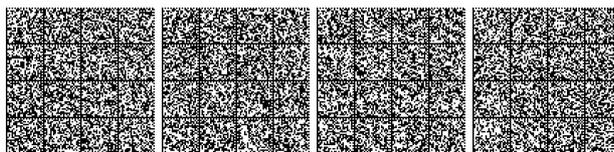
Domenico Iannello

Paola Vacchina

Osservatorio nazionale per il volontariato

Emma Cavallaro

Fabrizio Ernesto Pregliasco

Giorgio Groppo

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Dato a Roma, addì 4 agosto 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 850

18A03241

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2018.

Nomina di quarantotto rappresentanti delle categorie produttive del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

Ritenuto che occorre provvedere alla costituzione del predetto Consiglio, ai sensi degli articoli 2, 4 e 7 della citata legge 30 dicembre 1986, n. 936;

Visto l'avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo all'avvio della procedura di rinnovo dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 2017, Serie generale, n. 85;

Viste le designazioni pervenute dalle confederazioni e organizzazioni sindacali nonché dalle associazioni delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato ai fini della nomina dei ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e diciassette rappresentanti delle imprese;

Viste le designazioni dei rappresentanti dei liberi professionisti effettuate dagli ordini nazionali dei professionisti, trasmesse in data 11 agosto 2017 dal Ministero della giustizia;

Visto l'elenco definito dal Presidente del Consiglio dei ministri, uditi i Ministri interessati, concernente i nominativi dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e delle imprese in seno al CNEL per il quinquennio 2017-2022, comunicato alle organizzazioni designanti in data 29 agosto 2017;

Visti i propri decreti con i quali sono stati decisi i ricorsi presentati dalle Confederazioni ed organizzazioni sindacali nonché dalle Associazioni delle categorie produttive avverso il sopra citato elenco, all'esito dei quali sono confermati i seggi in esso assegnati ad eccezione di quello conferito alla Confederazione dei trasporti e della logistica – Conftrasporto, al fine di consentire l'assegnazione di un seggio alla Confederazione italiana delle libere professioni – Confprofessioni, sulla scorta delle argomentazioni contenute nello specifico decreto di decisione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2018;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per un quinquiennio, i seguenti quarantotto rappresentanti delle categorie produttive:

rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

Gianna Fracassi, Giordana Pallone, Corrado Ezio Barachetti, Manola Cavallini, Luciano Silvestri, Giovanni Di Cesare, Carlo Podda, Giuseppe Gallo, Luisangela Peluccaccia, Alessandro Geria, Roberto Benaglia, Livia Ricciardi, Cosmo Colonna, Antonio Foccillo, Tiziana Bocchi, Domenico Proietti, Francesco Paolo Capone, Angelo Raffaele Margiotta, Francesco Cavallaro, Stefano Biasioli, Tommaso di Fazio, Giorgio Ambrogioni;

rappresentanti dei lavoratori autonomi:

Pietro Santo Molinaro, Giovan Battista Donati, Giuseppe Montalbano, Secondo Scanavino, Francesco Verrascina, Mauro Lusetti, Marco Menni, Maurizio Savoncelli, Gianmario Gazzi;

rappresentanti delle imprese:

Floriano Botta, Elio Catania, Carlo Ferroni, Marco Gay, Marcella Panucci, Marco Zigon, Donatella Prampolini, Renato Mattioni, Massimo Vivoli, Gaetano Stella, Piergiorgio Quarto, Nereo Paolo Marcucci, Carlo Capoccioni, Giorgio Cippitelli, Gennaro Fiore, Massimiliano Giansanti, Giovanni Valotti.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Dato a Roma, addì 23 marzo 2018

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. ne prev. n. 847

18A03238

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2018.

Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015, recante «Interventi per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto l'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 1° gennaio 1999, n. 1, che disciplina i rapporti tra le amministrazioni statali, regionali e locali e la società Sviluppo Italia;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»;

Visto l'art. 55-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività»;

Visto l'art. 24-*bis* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modifiche e integrazioni, che assegna al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il compito di promuovere e coordinare i programmi e gli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

Visto, in particolare, l'art. 33 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale e di quelle comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015, recante «Interventi per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio», emanato ai sensi dell'art. 33, comma 12, del citato decreto-legge n. 133 del 2014;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio»;

Visto l'art. 33 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, nel testo risultante dalle modifiche disposte dall'art. 11, comma 16-*quater*, lettera *b)*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dall'art. 11-*bis*, comma 3, lettera *a)*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, e, da ultimo, dall'art. 13-*bis*, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123;

Visto l'art. 11-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge n. 210 del 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2016, con il quale alla Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. avv. Maria Elena Boschi, è stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015, recante «Interventi per la bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio», sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

alla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 3, dopo la parola «attua», è inserito l'inciso «anche per fasi o stralci»;

la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente:

«lettera *e)* può emettere su mercati regolamentati gli strumenti finanziari di cui all'art. 33, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014 per l'acquisizione della provvista finanziaria necessaria al versamento dell'importo alla curatela fallimentare previsto dal citato comma 12, nonché al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per la realizzazione degli interventi necessari all'attuazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana»;

dopo la lettera *e)* del comma 1 dell'art. 3 è inserita la seguente:

«lettera e-*bis*) incassa le somme rinvenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili a essa trasferiti, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del relativo valore da parte dell'Agenzia del demanio, ai sensi dell'art. 33, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014»;
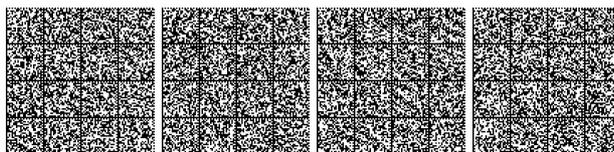
all'art. 4, dopo il comma 4, è inserito il seguente comma:

«5. Nelle more dell'approvazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui all'art. 33, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014 possono essere altresì realizzati, secondo gli indirizzi della Cabina di regia, interventi conformi agli strumenti urbanistici vigenti e previsti nella proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana presentata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, aventi a oggetto la messa in sicurezza e la bonifica ambientale dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, non previsti nell'Accordo di programma di cui al comma 1, da finanziarsi anche con le risorse di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9»;

i commi 1, 2 e 3 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La proprietà delle aree e degli immobili di cui è titolare Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana (C.F. / P.IVA 07899100635) - sede legale in Napoli, via Diocleziano, 341/343, cap 81024 - catastalmente identificati nell'allegato che costituisce parte integrante del presente decreto, ai sensi del comma 12 dell'art. 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 è trasferita, con oneri a suo carico, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A» (C.F./P.IVA 05678721001) - sede legale in Roma, via Calabria 46, cap 00187;

«2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata a provvedere alla trascrizione del presente decreto ai sensi ed ai fini di cui all'art. 2644 del codice civile»;

«3. La trascrizione del presente decreto può essere effettuata dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. anche per singole aree e immobili ricompresi nell'allegato di cui al comma 1 del presente articolo, anche tenuto conto delle esigenze e dei tempi di realizzazione degli interventi ricompresi nel programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui all'art. 33, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014 e degli interventi di cui all'art. 4, comma 5, del presente decreto»;

all'art. 6, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

«4. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. è autorizzata a eseguire le procedure di frazionamento catastale delle aree e degli immobili ricompresi nell'allegato di cui al comma 1 del presente articolo e ogni consequenziale atto e formalità anche in rettifica dei dati catastali contenuti nell'allegato di cui al comma 1»;

l'art. 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Rapporti con la procedura fallimentare della società Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana*). — 1. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. riconosce alla procedura fallimentare della società Bagnolifutura S.p.A. di Trasformazione Urbana un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti ai sensi dell'art. 33, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprietà.

2. L'importo di cui al precedente comma è versato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. alla curatela fallimentare secondo le modalità previste dall'art. 33, comma 12, quinto periodo, del decreto-legge n. 133/2014 e s.m.i., facendo comunque salvi gli effetti di eventuali opposizioni proposte ai sensi di tale disposizione.

3. Restano comunque fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica.»;

il testo dell'art. 8, recante «disposizioni finali», è sostituito dal seguente:

«1. La trascrizione del presente decreto, l'emissione degli strumenti finanziari e gli atti di disposizione delle aree e degli immobili posti in essere in attuazione del presente decreto sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 33, comma 12, ottavo periodo, del decreto-legge n. 133 del 2014 e s.m.i.».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. L'allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015 è integrato e modificato in virtù e per gli effetti del presente decreto al fine di consentire al soggetto attuatore di procedere agli adempimenti necessari per la trascrizione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 ottobre 2015 e conseguente voltura catastale delle aree e degli immobili acquisiti.

Roma, 7 marzo 2018

La Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
BOSCHI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 820

ALLEGATO

CATASTO TERRENI

OBJECTID,N,9,0	FOGLIO_TER,C,254	ALLEGATO_T,C,8	PARTICELLA,C,15	FOGLIO_URB,C,254	PARTICEL_1,C,15	PROPRIETA_,C,100	TITOLARE,C,200	AREA_SEQUE,C,155	CTRL_TERR,C,50	CTRL_URBA,C,50	OGG_ATT_BA,C,50	PRG_DEST_U,C,100	PUA_AREA_T,N,9,0	PUA_UNITA_,C,50	PUA_DEST_U,C,100	IPOTECA,C,30	DISPONIBIL,C,50	AREA_GRAFI,N,19,11	SUP_CATAST,N,19,11
1502	214		126	CHI/26	126	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_214_126		Si		1				BagnoliFutura SpA	1397,701414	1402
1560	214		130			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_214_130		Si		1				BagnoliFutura SpA	472,3574057	474
1549	214		131			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_214_131		Si		1				BagnoliFutura SpA	136,1411731	136
1548	214		132			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_214_132		Si		1				BagnoliFutura SpA	86,456126	87
1559	214		133			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_214_133		Si		1				BagnoliFutura SpA	400,6261744	398
1558	214		134			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_214_134		Si		1				BagnoliFutura SpA	310,878555	312
1557	214		135			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_214_135		Si		1				BagnoliFutura SpA	1177,412925	1182
1556	214		136			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_214_136		Si		1				BagnoliFutura SpA	73,44634479	74
1547	214		137			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_214_137		Si		1				BagnoliFutura SpA	180,7018635	181
1554	214		139			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_139		Si		1				BagnoliFutura SpA	19,23169278	19
1555	214		140			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_140		Si		1				BagnoliFutura SpA	881,4771381	882
1550	214		141			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_141		Si		1				BagnoliFutura SpA	361,303551	364
1546	214		142			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_142		Si		1				BagnoliFutura SpA	451,2417217	451
1545	214		143			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_143		Si		1				BagnoliFutura SpA	97,34805211	98
1553	214		144			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_144		Si		1				BagnoliFutura SpA	21,65985343	22
1552	214		145			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_145		Si		1				BagnoliFutura SpA	930,8294387	933
1544	214		146			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_146		Si		1				BagnoliFutura SpA	132,3409676	132
1541	214		147			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_147		Si		1				BagnoliFutura SpA	367,9613791	366
1543	214		148			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_148		Si		1				BagnoliFutura SpA	12,0544186	12
1542	214		149			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_149		Si		1				BagnoliFutura SpA	18,5196468	19
1551	214		150			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_150		Si		1				BagnoliFutura SpA	1647,830287	1652
1540	214		151			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_151		Si		1				BagnoliFutura SpA	660,9272388	662
1539	214		152			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_152		Si		1				BagnoliFutura SpA	2118,686539	2124
1537	214		153			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_153		Si		1				BagnoliFutura SpA	1039,863001	1063
1535	214		154			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_154		Si		1				BagnoliFutura SpA	3,631133938	4
1538	214		155			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_214_155		Si		1				BagnoliFutura SpA	566,2645102	601
3943	215		25	CHI/27	25 (Sub 2)	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_215_25		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	424320,6454	425971
3459	215		27			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_27		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	356,0272884	350
3458	215		28			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_28		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	70,18543072	66
3001	215		33			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_33		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	403,3730941	390
3446	215		34			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_34		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	30,58782887	28
3445	215		35			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_35		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	29,25113415	28
2998	215		37			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_37		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	617,413942	610
2993	215		38			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_38		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	33,46956621	33
1838	215		39			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_39		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	471,9093091	480
2995	215		40			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_40		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	95,05743769	96
2996	215		41			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_41		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	1238,230619	1230
2992	215		44			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_44		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	31,50232529	36
2991	215		45			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_45		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	140,0752257	130
2990	215		46			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_46		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	425,4180674	420
3455	215		48			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_48		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	420,1556746	440
3443	215		49			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_49		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	1317,713669	1320
3453	215		50			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_50		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	75,07801382	68
3454	215		51			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_51		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	37,15913136	36
3452	215		52			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_52		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	298,1922549	290
3451	215		53			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_53		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	94,38179016	96
3450	215		54			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_54		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	766,8337399	750
3444	215		56			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_56		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	43,88677765	36
3003	215		57			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_57		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	112,6694961	110
3449	215		58			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_58		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	34,50054261	36
3441	215		59			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_59		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	333,498449	340
3521	215		60			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_60		Si		1				BagnoliFutura SpA	147,8794664	140
1815	215		69			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_69		Si		1				BagnoliFutura SpA	101,2123459	110
1816	215		71			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_71		Si		1				BagnoliFutura SpA	821,510398	820
1817	215		72			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_72		Si		1				BagnoliFutura SpA	111,386355	110
1818	215		73			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_73		Si		1				BagnoliFutura SpA	1348,685716	1330
1819	215		75			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_75		Si		1				BagnoliFutura SpA	226,4255482	220
1823	215		76			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_76		Si		1				BagnoliFutura SpA	19,29980879	16
1812	215		77			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_77		Si		1				BagnoliFutura SpA	45,9091831	48
1809	215		78			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_78		Si		1				BagnoliFutura SpA	494,5255577	500
1811	215		79			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_79		Si		1				BagnoliFutura SpA	148,9335348	160
1810	215		80			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_80		Si		1				BagnoliFutura SpA	26,31972007	27
1808	215		82			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_82		Si		1				BagnoliFutura SpA	1301,910839	1280
1822	215		88			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_88		Si		1				BagnoliFutura SpA	347,0050489	350
1821	215		89			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_89		Si		1				BagnoliFutura SpA	14,09110497	9
1824	215		90			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_90		Si		1				BagnoliFutura SpA	9,394096925	9
1825	215		91			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_91		Si		1				BagnoliFutura SpA	3253,242277	3250
1826	215		92			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_92		Si		1				BagnoliFutura SpA	3755,18192	3740
1801	215		93			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_93		Si		1				BagnoliFutura SpA	1046,391931	1040
1800	215		94			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_94		Si		1				BagnoliFutura SpA	3654,892495	3670
3477	215		95			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_95		Si		1				BagnoliFutura SpA	9505,340758	9560

CATASTO TERRENI

OBJECTID,N,9,0	FOGLIO_TER,C,254	ALLEGATO_T,C,8	PARTICELLA,C,15	FOGLIO_URB,C,254	PARTICEL_1,C,15	PROPRIETA_,C,100	TITOLARE,C,200	AREA_SEQUE,C,155	CTRL_TERR,C,50	CTRL_URBA,C,50	OGG_ATT_BA,C,50	PRG_DEST_U,C,100	PUA_AREA_T,N,9,0	PUA_UNITA_,C,50	PUA_DEST_U,C,100	IPOTECA,C,30	DISPONIBIL,C,50	AREA_GRAFI,N,19,11	SUP_CATAST,N,19,11
1795	215		96			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_96		Si		1				BagnoliFutura SpA	205,552641	210
1796	215		97			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_97		Si		1				BagnoliFutura SpA	22,67786543	20
1799	215		98			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_98		Si		1				BagnoliFutura SpA	26,58694549	28
1798	215		99			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_99		Si		1				BagnoliFutura SpA	269,4922531	270
1797	215		100			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_215_100		Si		1				BagnoliFutura SpA	569,5968077	580
3478	215		101			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_101		Si		1				BagnoliFutura SpA	46,07330821	42
3448	215		102			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_102		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	242,7594397	240
3474	215		103			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_103		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	435,7179694	430
3447	215		104			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_104		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	31,7927968	25
1794	215		105			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_105		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	218,5654358	220
1793	215		106			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_106		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	437,0608964	440
1792	215		107			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_107		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	11,22878519	8
3439	215		108			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_108		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	617,8365485	640
3440	215		109			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_109		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	1434,394109	1450
3438	215		110			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_110		Si		1			<Null>	BagnoliFutura SpA	102,4775463	100
3475	215		111			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_215_111		Si		1				BagnoliFutura SpA	16148,60172	16540
3939	215		229	CHI/27	229 (Sub 1)	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_215_229		Si		1				BagnoliFutura SpA	375,461976	382
4073	215		238	CHI/27	238	BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_215_238		Si		2				BagnoliFutura SpA	23596,39611	24075
4070	215		240			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	1955,634596	1956
4084	215		242			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	15488,02346	15460
4076	215		244			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	230,8615163	231
4080	215		245			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	12705,9932	13245
4075	215		246			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	285,9469702	300
4077	215		248			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	1893,693404	2141
4074	215		249			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	239,1535735	238
4078	215		250			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	3076,010218	3073
4085	215		251			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	140,8007612	141
4082	215		252			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	189,0009064	189
4096	215		255			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	49380,39805	48324
	215		256			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA												1325
4113	215		259			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	722
4114	215		260			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA		58
4117	215		261			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	675
4122	215		262			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	587
4123	215		263			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	535
4083	215		264			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_264		Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	1477
4118	215		265			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	2678
4079	215		266			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	2876
4124	215		267			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	2387
4097	215		268			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	11986
4111	215		269			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	12317
4121	215		270			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		0			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	12408
4100	215		272			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC			Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	12991
4101	215		273			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_273		Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	380
4120	215		274			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_257		Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	217
4116	215		275			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_275		Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	46
4098	215		276			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_276		Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	309
4112	215		277			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_215_277		Si		2			Monte dei Paschi di Siena	BagnoliFutura SpA	0	335
2743	216	216B	16			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_16	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	1383,90338	1390
2811	216	216B	19			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_19	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	373,9949773	370
2816	216	216B	20			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_20	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	714,345595	1930
2752	216	216B	41			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_41	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	945,4187531	950
2748	216	216B	42			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_42	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	26,24255808	27
3978	216	216B	70			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_70		Si		4				BagnoliFutura SpA	4209,239102	4380
2785	216	216B	72			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_216_72		Si		4				BagnoliFutura SpA	86,84130078	84
2773	216	216B	73			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_216_73		Si		4				BagnoliFutura SpA	151,7207335	150
2808	216	216B	86			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_86		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	480,2642365	450
2806	216	216B	87			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_87		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	5,802443266	5
2818	216	216B	88	CHI/28	88	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_216_88		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	394,8010002	365
2805	216	216B	89			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_89		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	7,627599735	8
2801	216	216B	90			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_216_90		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	201,3010258	206
2807	216	216B	91	CHI/28	91	BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_91		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	1192,479479	1190
2800	216	216B	92	CHI/28	90	BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_92		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	707,6982961	710
2802	216	216B	93	CHI/28	89	BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_93		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	725,1965682	720
2803	216	216B	94	CHI/28	88	BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_94		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	718,7703391	720
2804	216	216B	95	CHI/28	87	BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_95		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	964,8600844	1040
3810	216	216B	97			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_97		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	7306,651642	7385
2350	216	216D	455			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_455		Si	nG - Insediamenti Urbani Integrati	3	3a		FINTECNA	BagnoliFutura SpA	24309,38868	24139
2349	216	216D	457			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_457		Si	nG - Insediamenti Urbani Integrati	3	3a		FINTECNA	BagnoliFutura SpA	935,6355789	940
2348	216	216D	458			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_216_458		Si	nG - Insediamento urbano integrato	3	3a		FINTECNA	Area nella disponibilità di altri enti pubblici	297,369953	290

CATASTO TERRENI

OBJECTID,N,9,0	FOGLIO_TER,C,254	ALLEGATO_T,C,8	PARTICELLA,C,15	FOGLIO_URB,C,254	PARTICEL_1,C,15	PROPRIETA_,C,100	TITOLARE,C,200	AREA_SEQUE,C,155	CTRL_TERR,C,50	CTRL_URBA,C,50	OGG_ATT_BA,C,50	PRG_DEST_U,C,100	PUA_AREA_T,N,9,0	PUA_UNITA_,C,50	PUA_DEST_U,C,100	IPOTECA,C,30	DISPONIBIL,C,50	AREA_GRAFI,N,19,11	SUP_CATAST,N,19,11
2346	216	216D	459			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_216_459		Si	nG - Insediamento urbano integrato	3	3a		FINTECNA	Area nella disponibilità di altri enti pubblici	376,5386006	370
2345	216	216D	460			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_460		Si	nG - Insediamenti Urbani Integrati	3	3a		FINTECNA	BagnoliFutura SpA	131,6831992	137
2742	216	216B	479			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_479	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	5121,542457	5189
2747	216	216B	480			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_480	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	42,1155993	48
2740	216	216B	481			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_481	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	1435,168335	1328
2797	216	216B	485			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_485		Si		4				BagnoliFutura SpA	1181,953427	1100
2817	216	216B	687			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_43	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	18024,37471	17061
4094	216	216B	689			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_43	1	Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	375,7663452	365
4053	216	216B	690			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_690		Si		4				BagnoliFutura SpA	6482,697286	6476
2794	216	216B	692			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_692		Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	556,8889811	568
4052	216	216B	694	CHI/28	694	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_216_694		Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	1869,042059	1499
2795	216	216B	699			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_699		Si		4			FINTECNA	BagnoliFutura SpA	993,3982052	927
4108	216	216B	702			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_216_702		Si		4				BagnoliFutura SpA	483,5124942	480
2347	216	216D	A			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_216_A		Si	nG - Insediamento urbano integrato	3	3a		FINTECNA	Area nella disponibilità di altri enti pubblici	92,8690898	90
3196	221		1			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_1		Si		1				BagnoliFutura SpA	203,7604456	210
3194	221		2			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_2		Si		1				BagnoliFutura SpA	412,4863325	410
3190	221		4			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_4		Si		1				BagnoliFutura SpA	77,97887683	78
3195	221		5			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_5		Si		1				BagnoliFutura SpA	4207,191544	4270
3193	221		6			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_6		Si		1				BagnoliFutura SpA	128,480555	140
3169	221		7	CHI/31	7	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_7		Si		1				BagnoliFutura SpA	102,240745	94
3170	221		8	CHI/31	8	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_8		Si		1				BagnoliFutura SpA	90,33244192	105
3159	221		9			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_9		Si		1				BagnoliFutura SpA	17,90490846	18
3160	221		10			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_10		Si		1				BagnoliFutura SpA	362,6419837	377
3161	221		11			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_11		Si		1				BagnoliFutura SpA	82,27050116	89
3162	221		12			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_12		Si		1				BagnoliFutura SpA	629,1099158	1006
3168	221		13			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_13		Si		1				BagnoliFutura SpA	1103,341925	1059
3188	221		14			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_14		Si		1				BagnoliFutura SpA	36,11385117	45
3158	221		15			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_15		Si		1				BagnoliFutura SpA	540,6027946	548
3167	221		16			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_16		Si		1				BagnoliFutura SpA	137,3798946	136
3157	221		17			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_17		Si		1				BagnoliFutura SpA	58,26426954	59
3156	221		18			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_18		Si		1				BagnoliFutura SpA	89,75485403	91
3166	221		19			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_19		Si		1				BagnoliFutura SpA	97,84836998	98
3165	221		20			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_20		Si		1				BagnoliFutura SpA	9,925895406	10
3175	221		21			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_21		Si		1				BagnoliFutura SpA	31,10326106	35
3174	221		22			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_22		Si		1				BagnoliFutura SpA	53,44983702	56
3155	221		23			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_23		Si		1				BagnoliFutura SpA	53,77686422	54
3173	221		24			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_24		Si		1				BagnoliFutura SpA	46,40308237	47
3172	221		25			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_25		Si		1				BagnoliFutura SpA	48,48562655	48
3154	221		26			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_26		Si		1				BagnoliFutura SpA	54,48216118	56
3171	221		27			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_27		Si		1				BagnoliFutura SpA	52,83239966	54
3663	221		29			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata Parz. CC	839_221_29		Si		1				BagnoliFutura SpA	18934,85098	30370
3164	221		30			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_221_30		Si		1				BagnoliFutura SpA	175,2736815	170
3153	221		31			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_31		Si		1				BagnoliFutura SpA	162,6773082	163
3163	221		32			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_32		Si		1				BagnoliFutura SpA	140,9130268	142
3152	221		33	CHI/31	55	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_33		Si		1				BagnoliFutura SpA	434,4139946	531
3151	221		34			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_34		Si		1				BagnoliFutura SpA	33,19911606	34
3149	221		35			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_35		Si		1				BagnoliFutura SpA	4,960811851	5
3150	221		36			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_36		Si		1				BagnoliFutura SpA	27,65045964	28
3144	221		37	CHI/31	26	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata CC	839_221_37		Si		1				BagnoliFutura SpA	36,96861157	37
3128	221		38			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_38		Si		1				BagnoliFutura SpA	689,5258112	700
3127	221		39			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_39		Si		1				BagnoliFutura SpA	319,8596742	321
3143	221		40	CHI/31	39	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_40		Si		1				BagnoliFutura SpA	1717,192892	1734
3140	221		46			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_46		Si		1				BagnoliFutura SpA	854,5974787	932
3125	221		47			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_47		Si		1				BagnoliFutura SpA	413,899728	418
3141	221		48			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_48		Si		1				BagnoliFutura SpA	134,0227883	136
3142	221		49			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_49		Si		1				BagnoliFutura SpA	23,73020978	24
3139	221		50			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_50		Si		1				BagnoliFutura SpA	990,7519973	961
3138	221		51			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_51		Si		1				BagnoliFutura SpA	590,4913891	596
3123	221		53	CHI/31	9	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_53		Si		1				BagnoliFutura SpA	1502,242845	1551
3137	221		54			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_54		Si		1				BagnoliFutura SpA	1412,46732	1436
3121	221		55	CHI/31	58	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_55		Si		1				BagnoliFutura SpA	670,6862782	676
3122	221		56			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_56		Si		1				BagnoliFutura SpA	1358,717024	1367
4041	221		57			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO						1					31,84733998	32
3120	221		58			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_58		Si		1				BagnoliFutura SpA	2,666521354	3
3135	221		59	CHI/31	41	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_221_59		Si		1				BagnoliFutura SpA	602,4919568	610
3526	222		1			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_1		Si		1				BagnoliFutura SpA	62,47634792	60
3533	222		2			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_2		Si		1				BagnoliFutura SpA	207,1942532	210
3532	222		3			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_3		Si		1				BagnoliFutura SpA	206,3802326	200
3540	222		4			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_4		Si		1				BagnoliFutura SpA	2602,731591	2590

CATASTO TERRENI

OBJECTID,N,9,0	FOGLIO_TER,C,254	ALLEGATO_T,C,8	PARTICELLA,C,15	FOGLIO_URB,C,254	PARTICEL_1,C,15	PROPRIETA_,C,100	TITOLARE,C,200	AREA_SEQUE,C,155	CTRL_TERR,C,50	CTRL_URBA,C,50	OGG_ATT_BA,C,50	PRG_DEST_U,C,100	PUA_AREA_T,N,9,0	PUA_UNITA_,C,50	PUA_DEST_U,C,100	IPOTECA,C,30	DISPONIBIL,C,50	AREA_GRAFI,N,19,11	SUP_CATAST,N,19,11
3531	222		5			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_5		Si		1				BagnoliFutura SpA	92,17580677	82
3534	222		6			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_6		Si		1				BagnoliFutura SpA	2983,658744	2970
3537	222		7			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_7		Si		1				BagnoliFutura SpA	712,6087804	700
3572	222		8			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_8		Si		1				BagnoliFutura SpA	122,6131785	120
3535	222		9			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_9		Si		1				BagnoliFutura SpA	47,04377558	48
3563	222		10			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_10		Si		1				BagnoliFutura SpA	331,9726977	350
3565	222		11			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_11		Si		1				BagnoliFutura SpA	680,3148499	690
3564	222		12			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_12		Si		1				BagnoliFutura SpA	336,6278396	350
3530	222		13			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_13		Si		1				BagnoliFutura SpA	624,1358988	660
3529	222		14			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_14		Si		1				BagnoliFutura SpA	46,04943992	48
3992	222		15			BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO		839_222_15		Si		3	3g			BagnoliFutura SpA	3042,104196	3010
3584	222		32			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_32		Si		1				BagnoliFutura SpA	9,811545216	9
3585	222		33			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_33		Si		1				BagnoliFutura SpA	180,0253843	190
3586	222		34			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_34		Si		1				BagnoliFutura SpA	6993,886587	7000
3976	222		35	CHI/32	35 (Sub 1)	BagnoliFutura SpA	ENTE URBANO	Sequestrata Parz. CC	839_222_35		Si		1				BagnoliFutura SpA	532656,4835	534790
3527	222		36			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_222_36		Si		1				BagnoliFutura SpA	8,835197157	8
3569	222		37			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_37		Si		1				BagnoliFutura SpA	581,7531151	560
3917	222		38			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_38	<Null>	Si		1				BagnoliFutura SpA	21,65817566	22
3538	222		39			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_39		Si		1				BagnoliFutura SpA	14,34484033	16
3528	222		40			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_40		Si		1				BagnoliFutura SpA	5,040461037	4
3588	222		63			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_63		Si		1				BagnoliFutura SpA	210,7302579	210
3589	222		64			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_64		Si		1				BagnoliFutura SpA	191,7602138	180
3595	222		65			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_65		Si		1				BagnoliFutura SpA	184,8385869	180
3596	222		66			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_66		Si		1				BagnoliFutura SpA	100,2033297	96
3597	222		67			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_67		Si		1				BagnoliFutura SpA	147,4583563	140
3668	222		68			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_68		Si		1				BagnoliFutura SpA	12693,27136	12640
3602	222		69			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_69		Si		1				BagnoliFutura SpA	62,96844162	63
3590	222		70			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_70		Si		1				BagnoliFutura SpA	211,2325061	210
3591	222		71			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_71		Si		1				BagnoliFutura SpA	183,2381029	180
3592	222		72			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_72		Si		1				BagnoliFutura SpA	220,0915006	220
3594	222		73			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_73		Si		1				BagnoliFutura SpA	150,6993708	150
3593	222		74			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_74		Si		1				BagnoliFutura SpA	9,491729801	9
3870	222		75			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_75	<Null>	Si		1				BagnoliFutura SpA	305,3200416	290
3599	222		76			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_76		Si		1				BagnoliFutura SpA	62,513555	66
3604	222		77			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_77		Si		1				BagnoliFutura SpA	121,2499409	120
3600	222		78			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_78		Si		1				BagnoliFutura SpA	282,770546	290
3601	222		79			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_79		Si		1				BagnoliFutura SpA	113,0686283	120
4003	222		126			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_126		Si	nG - Insediamenti Urbani Integrati	3	3g			BagnoliFutura SpA	104777,639	105297
4002	222		127			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_222_127		Si	nG - Insediamenti Urbani Integrati	3	3a		FINTECNA	BagnoliFutura SpA	14235,97073	13900
2286	223	223A	1			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_1		Si		9				BagnoliFutura SpA	801,5480579	810
2291	223	223A	2			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_2		Si		9				BagnoliFutura SpA	510,8082705	520
2288	223	223A	3			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_3		Si		9				BagnoliFutura SpA	230,4210742	230
2293	223	223A	4			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_4		Si		9				BagnoliFutura SpA	1330,0743	1340
2292	223	223A	5			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_5		Si		9				BagnoliFutura SpA	41,46457911	42
2289	223	223A	6			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_6		Si		9				BagnoliFutura SpA	761,2076693	770
2319	223	223A	7			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_7		Si		9				BagnoliFutura SpA	18044,12581	19150
3657	223	223A	8			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata Parz. CC	839_223_8		Si		9				BagnoliFutura SpA	59116,85618	59460
2327	223	223A	16			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_16		Si		9				BagnoliFutura SpA	1601,823527	1640
2301	223	223A	32			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_32		Si		9				BagnoliFutura SpA	11,18304954	11
2299	223	223A	39			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_39		Si		9				BagnoliFutura SpA	24,40686433	25
2300	223	223A	40			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_40		Si		9				BagnoliFutura SpA	29,66258669	30
2326	223	223A	41			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata Parz. CC	839_223_41		Si		9				BagnoliFutura SpA	53519,95261	53840
2287	223	223A	42			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_42		Si		9				BagnoliFutura SpA	5054,273551	5080
2316	223	223A	43			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_43		Si		9				BagnoliFutura SpA	14630,704	14750
2314	223	223A	44			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_44		Si		9				BagnoliFutura SpA	402,9286811	410
2324	223	223A	45			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata Parz. CC	839_223_45		Si		9				BagnoliFutura SpA	30426,72838	30960
2337	223	223C	114			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_114		Si		9				BagnoliFutura SpA	39,70613745	42
2330	223	223C	115			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_115		Si		9				BagnoliFutura SpA	59,63444684	60
2339	223	223C	116			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_116		Si		9				BagnoliFutura SpA	815,2807816	815
2334	223	223C	117			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata Parz. CC	839_223_117		Si		9				BagnoliFutura SpA	19812,0445	19960
3658	223	223C	118			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata Parz. CC	839_223_118		Si		9				BagnoliFutura SpA	119399,1203	119810
2336	223	223C	119			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_119		Si		9				BagnoliFutura SpA	6749,139375	6770
2333	223	223C	121			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_121		Si		9				BagnoliFutura SpA	405,5403614	440
2332	223	223C	122			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_122		Si		9				BagnoliFutura SpA	2712,8941	2720
2282	223	223E	180			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_180		Si		9				BagnoliFutura SpA	62,70642767	60
2283	223	223E	181			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_181		Si		9				BagnoliFutura SpA	285,8712492	290
3656	223	223E	182			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata Parz. CC	839_223_182		Si		9				BagnoliFutura SpA	7012,164765	7104
2272	223	223E	183			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_183		Si		9				BagnoliFutura SpA	37,81577984	37
2273	223	223E	184			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_223_184		Si		9				BagnoliFutura SpA	266,0524529	270
2279	223	223E	185			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_185		Si		9				BagnoliFutura SpA	21,59256943	22
2270	223	223E	186			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata Parz. CC	839_223_186		Si		9				BagnoliFutura SpA	208,7059758	210

CATASTO TERRENI																			
OBJECTID,N,9,0	FOGLIO_TER,C,254	ALLEGATO_T,C,8	PARTICELLA,C,15	FOGLIO_URB,C,254	PARTICEL_1,C,15	PROPRIETA_,C,100	TITOLARE,C,200	AREA_SEQUE,C,155	CTRL_TERR,C,50	CTRL_URBA,C,50	OGG_ATT_BA,C,50	PRG_DEST_U,C,100	PUA_AREA_T,N,9,0	PUA_UNITA_,C,50	PUA_DEST_U,C,100	IPOTECA,C,30	DISPONIBIL,C,50	AREA_GRAFI,N,19,11	SUP_CATAST,N,19,11
2271	223	223E	187			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_187		Si		9				BagnoliFutura SpA	9,219548191	9
2274	223	223E	188			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_188		Si		9				BagnoliFutura SpA	408,425713	410
2269	223	223E	189			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_189		Si		9				BagnoliFutura SpA	394,0835941	380
2259	223	223E	190			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_190		Si		9				BagnoliFutura SpA	48,88282202	48
2268	223	223E	191			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_223_191		Si		9				BagnoliFutura SpA	6930,671608	7030
3036	228	228B	154			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata CC	839_228_154		Si		9				BagnoliFutura SpA	200,408403	200
3035	228	228B	155			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA	Sequestrata Parz. CC	839_228_155		Si		9				BagnoliFutura SpA	1947,786571	1950
3037	228	228B	156			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_228_156		Si		9				BagnoliFutura SpA	15,50172342	16
3033	228	228B	157			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_228_157		Si		9				BagnoliFutura SpA	52,87750648	51
3034	228	228B	159			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_228_159		Si		9				BagnoliFutura SpA	9,11400922	9
3032	228	228B	160			BagnoliFutura SpA	BagnoliFutura SpA		839_228_160		Si		9				BagnoliFutura SpA	660,8359661	680

CATASTO FABBRICATI											
COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA	UBICAZIONE	INTESTAZIONE CATASTALE	DIRITTO REALE IMMOBILIARE
NAPOLI	CHI	26	126								
NAPOLI	CHI	27	25 26 228 229	2 1 1 1	D/7			144.292,00 €	DISCESA COROGLIO n. 49 piano: S1-T-1-2-3;	SOCIETA` BAGNOLI FUTURA SPA DI TRASFORMAZIONE URBANA	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	27	226	1	D/1			192,00 €	VIA COROGLIO n. 49 piano: T;	SOCIETA` BAGNOLIFUTURA S.P.A. DI TRASFORMAZIONE URBANA	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	27	226	2	C/2	3	19	82,43 €	VIA COROGLIO n. 49 piano: T;	SOCIETA` BAGNOLIFUTURA S.P.A. DI TRASFORMAZIONE URBANA	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	27	228	3	D/7			474,00 €	DISCESA COROGLIO n. 49 piano: T;	SOCIETA` BAGNOLI FUTURA SPA DI TRASFORMAZIONE URBANA	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	27	238	7	D/8			176.242,00 €	VIA DIOCLEZIANO n. 341 n. 343 piano: S3-S2;	SOCIETA` BAGNOLI FUTURA SPA DI TRASFORMAZIONE URBANA	Proprieta` per 1/1
NAPOLI	CHI	27	238	8	D/6			193.410,00 €	VIA DIOCLEZIANO n. 341 n. 343 piano: S2-S1;	SOCIETA` BAGNOLI FUTURA SPA DI TRASFORMAZIONE URBANA	Proprieta` per 1/1
NAPOLI	CHI	27	238	9	D/8			13.370,00 €	VIA DIOCLEZIANO n. 341 n. 343 piano: S2;	SOCIETA` BAGNOLI FUTURA SPA DI TRASFORMAZIONE URBANA	Proprieta` per 1/1
NAPOLI	CHI	27	238	10	D/8			15.000,00 €	VIA DIOCLEZIANO n. 341 n. 343 piano: S1;	SOCIETA` BAGNOLI FUTURA SPA DI TRASFORMAZIONE URBANA	Proprieta` per 1/1
NAPOLI	CHI	27	238	11	D/6			3.000,00 €	VIA DIOCLEZIANO n. 341 n. 343 piano: S1;	SOCIETA` BAGNOLI FUTURA SPA DI TRASFORMAZIONE URBANA	Proprieta` per 1/1
NAPOLI	CHI	27	238	12	D/8			9.900,00 €	VIA DIOCLEZIANO n. 341 n. 343 piano: S1-T;	SOCIETA` BAGNOLI FUTURA SPA DI TRASFORMAZIONE URBANA	Proprieta` per 1/1
NAPOLI	CHI	27	238	13	D/8			16.155,00 €	VIA DIOCLEZIANO n. 341 n. 343 piano: S1-T;	SOCIETA` BAGNOLI FUTURA SPA DI TRASFORMAZIONE URBANA	Proprieta` per 1/1
NAPOLI	CHI	27	238	14	D/8			7.215,00 €	VIA DIOCLEZIANO n. 341 n. 343 piano: S1-T;	SOCIETA` BAGNOLI FUTURA SPA DI TRASFORMAZIONE URBANA	Proprieta` per 1/1
NAPOLI	CHI	27	238	15	D/8			2.850,00 €	VIA DIOCLEZIANO n. 341 n. 343 piano: T;	SOCIETA` BAGNOLI FUTURA SPA DI TRASFORMAZIONE URBANA	Proprieta` per 1/1
NAPOLI	CHI CHI	26 27	45 119 120 121 122 123 11 13 15 16 17 18 20 22 23 27 30 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 47 49	1	D/1			19.108,91 €	VIA COROGLIO piano: T;	SOCIETA` BAGNOLIFUTURA S.P.A. DI TRASFORMAZIONE URBANA	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	31	7								
NAPOLI	CHI	31	8								
NAPOLI	CHI	31	9 41 58 108 109 110		D/6			32,54 €	VIA COROGLIO SNC piano: T;	SOCIETA` BAGNOLIFUTURA S.P.A. DI TRASFORMAZIONE URBANA	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	32	35	1	D/7			637.580,00 €	VIA COROGLIO n. 49 piano: T-1-2-3-4-5;	SOCIETA` BAGNOLI FUTURA SPA DI TRASFORMAZIONE URBANA	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	694								
NAPOLI	CHI	28	90	1	A/4	2	4	237,57 €	VIA NUOVA SAN CLEMENTE n. 8 piano: S1-T;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000

CATASTO FABBRICATI											
COMUNE	SEZIONE	FOGLIO	PARTICELLA	SUBALTERNO	CATEGORIA	CLASSE	CONSISTENZA	RENDITA	UBICAZIONE	INTESTAZIONE CATASTALE	DIRITTO REALE IMMOBILIARE
NAPOLI	CHI	28	90	2	A/4	2	6	356,36 €	VIA NUOVA SAN CLEMENTE n. 8 piano: T-S1;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	90	3	A/4	2	5	296,96 €	VIA NUOVA SAN CLEMENTE n. 8 piano: 1-S1;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	90	4	A/4	2	5	296,96 €	VIA NUOVA SAN CLEMENTE n. 8 piano: S1-1;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	91	1	A/4	2	4	237,57 €	VIA SAN CLEMENTE n. 10 piano: S1-T;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	91	2	A/4	2	6	356,36 €	VIA NUOVA SAN CLEMENTE n. 10 piano: S1-T;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	81	3	A/4	2	5	296,96 €	VIA NUOVA SAN CLEMENTE n. 10;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	91	4	A/4	2	5	296,96 €	VIA SAN CLEMENTE n. 10 piano: S1-1;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	89	1	A/4	2	4	237,57 €	VIA SAN CLEMENTE n. 6 piano: T-S1;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	8	89	2	A/4	2	6	356,36 €	VIA NUOVA SAN CLEMENTE n. 6 piano: 1-S1 interno: 66 scala: I edificio: C;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	89	3	A/4	2	5	296,96 €	VIA NUOVA SAN CLEMENTE n. 6 piano: T-S1;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	89	4	A/4	2	5	296,96 €	VIA NUOVA SAN CLEMENTE n. 6 piano: T-S1;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	87	1	A/4	2	5	296,96 €	(P.T-S1) n. 2, VIA NUOVA SAN CLEMENTE n. 2 piano: S1-T;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	87	2	A/4	2	5	296,96 €	VIA NUOVA SAN CLEMENTE n. 2 piano: T-S1;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	87	3	A/4	2	5	374,43 €	VIA SAN CLEMENTE n. 2 piano: T-S1;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	87	4	A/4	2	5	296,96 €	VIA NUOVA SAN CLEMENTE n. 2 piano: T-S1;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	88	1	A/4	2	5	296,96 €	VIA NUOVA SAN CLEMENTE n. 4 piano: T-S1;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	88	2	A/4	2	5	296,96 €	VIA SAN CLEMENTE n. 4 piano: T-S1;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	88	3	A/4	2	5	296,96 €	VIA NUOVA SAN CLEMENTE n. 4 piano: T;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	88	4	A/4	2	5	296,96 €	VIA NUOVA SAN CLEMENTE n. 4 piano: 1-S1;	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	28	88	5	A/2	3	4,5	395,09 €	VIA DELLA CASERMA DI CAVALLERIA n. 1 piano: T;	SOC.TA ETERNIT	Proprietà per l'area 1/1
NAPOLI	CHI	28	88	6	A/2	4	4	423,49 €	CIRCONVALLAZIONE ESTERNA NAPOLI MELITO n. 1 piano: T;	SOC.TA ETERNIT	Proprietà per l'area 1/1
NAPOLI	CHI	28	88	7	C/2	3	18	78,09 €	CIRCONVALLAZIONE ESTERNA NAPOLI MELITO n. 1 piano: T;	SOC.TA ETERNIT	Proprietà per l'area 1/1
NAPOLI	CHI	28	88	8	C/2	3	5	21,69 €	CIRCONVALLAZIONE ESTERNA NAPOLI MELITO n. 1 piano: T;	SOC.TA ETERNIT	Proprietà per l'area 1/1
NAPOLI	CHI	28	88	9	C/2	3	3	13,01 €	CIRCONVALLAZIONE ESTERNA NAPOLI MELITO n. 1 piano: T;	SOC.TA ETERNIT	Proprietà per l'area 1/1
NAPOLI	CHI	28	88	10	C/2	3	66	286,32 €	CIRCONVALLAZIONE ESTERNA NAPOLI MELITO n. 1 piano: S1;	SOC.TA ETERNIT	Proprietà per l'area 1/1
NAPOLI	CHI	32	112	2	A/3	2	5	568,10 €	VIA CAMPEGNA n. 48 piano T	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	32	112	3	A/3	2	6	681,72 €	VIA CAMPEGNA n. 48 piano 1	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	32	112	4	A/3	2	5,5	624,91 €	VIA CAMPEGNA n. 48 piano 1	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	32	112	5	A/3	2	6,5	738,53 €	VIA CAMPEGNA n. 48 piano T	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	32	112	6	A/3	2	4,5	511,29 €	VIA CAMPEGNA n. 48 piano T	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	32	112	7	A/3	2	6	681,72 €	VIA CAMPEGNA n. 48 piano 1	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI CHI	32 32	112 125	9 2	F/1				VIA PASQUALE LEONARDI CATTOLICA n. 174 piano T	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	32	112	10	A/3	3	2,5	335,70 €	VIA CAMPEGNA n. 48 piano 1	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	32	113	2	A/3	2	5	568,10 €	VIA CAMPEGNA n. 48 piano T	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	32	113	3	A/3	3	2,5	335,70 €	VIA CAMPEGNA n. 48 piano T	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	32	113	5	A/3	2	6	681,72 €	VIA CAMPEGNA n. 48 piano T	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000
NAPOLI	CHI	32	113	6	A/3	1	8,5	834,08 €	VIA CAMPEGNA n. 48 piano T	S.A. ETERNITI PIETRA ARTIFICIALE	Proprieta` per 1000/1000

18A03268

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2018.

Riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 680;

Visto l'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017 n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visti gli accordi contrattuali sottoscritti in data 26 gennaio 2018 e 8 febbraio 2018 rispettivamente per il personale del comparto sicurezza difesa e per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Considerato che, per l'anno finanziario 2018, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risulta iscritto, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», azione «Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale», ai sensi del predetto art. 1, comma 680, il capitolo n. 3027, piano gestionale 6, denominato «Spese del personale delle forze armate, dei corpi di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle risorse

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2018, 100 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, sono destinate ai Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa, ai Fondi per il trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché all'attuazione di quanto previsto dall'art. 46, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sulla base degli importi indicati nella seguente tabella.

	2018	2019	dal 2020
FESI -Personale corpi di polizia	30.512.272	61.024.545	91.536.817
FESI -Personale Forze armate	12.923.143	25.846.286	38.769.429
Attuazione art. 46, D.Lgs. 95/2017	3.140.792	6.281.585	9.422.378
Fondo Rischio, Posizione e Risultato - Personale Dirigente VV.F.	138.328	276.653	414.981
Fondo produttività - Personale direttivo VV.F.	78.747	157.495	236.242
Fondo amm.ne- Personale non dirigente e non direttivo VV.F.	3.206.718	6.413.436	9.620.153
TOTALE LORDO AMM.NE	50.000.000	100.000.000	150.000.000

2. Tenuto conto degli incrementi delle misure per i compensi destinati al lavoro straordinario, disposti nell'ambito degli accordi sottoscritti in data 26 gennaio 2018 e 8 febbraio 2018 rispettivamente per il personale del comparto sicurezza difesa e per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, citati in premessa, le risorse di cui al presente articolo non sono destinate a tale finalità.
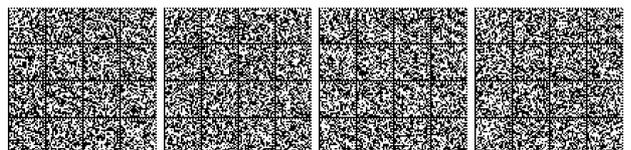
Art. 2.

Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa

1. I fondi per i servizi istituzionali del personale dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare e per il personale delle forze armate, sono incrementati come di seguito specificato (importi annui in euro):

	2018	2019	dal 2020
CORPI DI POLIZIA			
Polizia di Stato	7.342.304	14.684.608	22.026.912
Polizia Penitenziaria	2.846.136	5.692.273	8.538.409
Arma dei Carabinieri	8.258.550	16.517.100	24.775.649
Guardia di Finanza	4.546.433	9.092.865	13.639.298
Totale annuo (lordo dipendente)	22.993.423	45.986.846	68.980.269
Totale annuo lordo amm.ne (32,7%)	30.512.272	61.024.545	91.536.817
FORZE ARMATE			
Totale annuo (lordo dipendente)	9.738.616	19.477.231	29.215.847
Totale annuo lordo amm.ne (32,7%)	12.923.143	25.846.286	38.769.429

Art. 3.

Attuazione di quanto previsto dall'art. 46, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, le risorse destinate a tal fine dall'art. 1, comma 1, sono così ripartite:

	2018	2019	dal 2020
Polizia di Stato	605.651	1.055.948	1.506.245
Arma dei CC	504.300	1.033.391	1.562.483
Guardia di Finanza	297.113	610.532	923.952
Polizia Penitenziaria	83.148	150.410	217.671
Forze armate	1.592.515	3.315.174	5.037.832
Effetti indotti su Carriera dirigenziale penitenziaria	58.065	116.130	174.194
TOTALE	3.140.792	6.281.585	9.422.378

2. In fase di prima attuazione, qualora, a seguito della procedura di cui al comma 3 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, risultasse significativamente pregiudicata la sostanziale perequazione dei trattamenti economici prevista dal comma 6 dell'art. 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sulla base della valutazione delle Amministrazioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 1 comma 680 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le risorse di cui al comma 1 sono appositamente rimodulate tra le stesse.
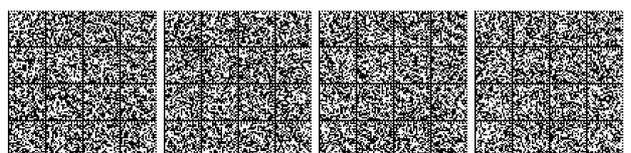
Art. 4.

Riparto delle risorse per le finalità del comparto dei vigili del Fuoco e del soccorso pubblico

1. Le risorse di cui all'art. 1, spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da destinarsi ai rispettivi fondi per il trattamento accessorio, sono ripartite come segue:

	2018	2019	dal 2020
Personale dirigente	104.241	208.481	312.722
Personale direttivo	59.342	118.685	178.027
Personale non dirigente e non direttivo	2.416.517	4.833.034	7.249.550
Totale lordo dipendente	2.580.100	5.160.199	7.740.299
Totale lordo amministrazione	3.423.793	6.847.585	10.271.377

2. Per il personale non direttivo e non dirigente e direttivo le risorse di competenza andranno destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa, agli istituti destinati al personale coinvolto nei servizi operativi ivi compresi quelli di natura accessoria previsti in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2018.

3. Per il personale dirigente le risorse di competenza andranno destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa, all'incremento della retribuzione di risultato.

Art. 5.

Copertura finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2018

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
BOSCHI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 836

18A03228
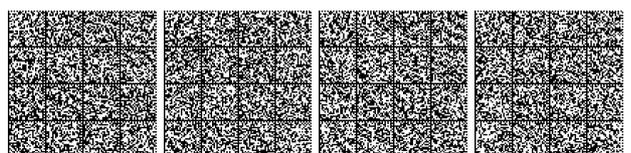
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 12 aprile 2018.

Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

Visto l'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni concernente la disciplina degli esami per il conseguimento delle patenti di guida, in particolare il comma 3 che stabilisce che detti esami sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada e, in particolare, l'art. 332, concernente le competenze dei dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale in materia di esami di idoneità per il conseguimento della patente di guida e la connessa tabella IV.1;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2017 recante «Qualificazione iniziale dei funzionari esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida a mente dell'art. 121, comma 5, del codice della strada»;

Considerata la necessità di prevedere disposizioni per regolamentare i corsi di qualificazione iniziale dei funzionari esaminatori del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale, nonché per organizzare gli esami finalizzati ad accertare l'idoneità a svolgere le funzioni di esaminatori;

Decreta:

Art. 1.

Materie del programma comune del corso di qualificazione iniziale per esaminatori

1. Il programma comune del corso di qualificazione iniziale per esaminatori, di cui all'art. 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2017, si articola sulle materie elencate all'allegato I.

2. Le esercitazioni svolte su un veicolo della categoria B devono prevedere almeno manovre di retromarcia, di inversione di marcia, di parcheggio tra due veicoli, di circolazione in rotatoria, di guida su strada urbana e su strada extraurbana.

3. Le esercitazioni al comma 2 possono essere svolte con veicolo non munito di doppi comandi ovvero utilizzando un simulatore di guida omologato, avente le caratteristiche previste al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017.

Art. 2.

Materie del programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A2 e A

1. Il programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2017, si articola sulle materie elencate all'allegato II.

2. Le esercitazioni svolte su un veicolo della categoria A2 o A, devono prevedere almeno le prove in area chiusa di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 8 gennaio 2013, nonché la guida su strada urbana e su strada extraurbana.

Art. 3.

Materie del programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE

1. Il programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori, di cui all'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2017, si articola sulle materie elencate all'allegato III.

2. Le esercitazioni svolte su un veicolo della categoria C devono prevedere almeno manovre di retromarcia, di circolazione in rotatoria, di guida su strada urbana e su strada extraurbana.

3. Le esercitazioni al comma 2 possono essere svolte con veicolo non munito di doppi comandi ovvero utilizzando un simulatore di guida omologato, avente le caratteristiche previste al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017.

Art. 4.

Materie del programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie D1, DC1E, D e DE

1. Il programma del corso di qualificazione iniziale per esaminatori, di cui all'art. 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 maggio 2017, si articola sulle materie elencate all'allegato IV.

2. Le esercitazioni svolte su un veicolo della categoria D devono prevedere almeno manovre di retromarcia, di circolazione in rotatoria, di guida su strada urbana e su strada extraurbana.

3. Le esercitazioni al comma 2 possono essere svolte con veicolo non munito di doppi comandi ovvero utilizzando un simulatore di guida omologato, avente le caratteristiche previste al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 agosto 2017.
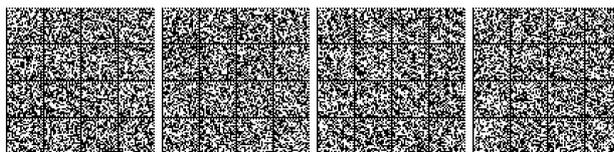
Art. 5.

Docenti e commissioni esaminatrici

1. Gli Uffici dirigenziali generali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale individuano i docenti di ogni corso, valutando attentamente i requisiti culturali, professionali e la capacità didattica. Possono essere designati all'attività di docenza sia funzionari del Dipartimento, sia persone esterne, in possesso di comprovati requisiti.

2. Gli Uffici dirigenziali generali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale individuano le commissioni d'esame che devono essere composte:

a) da un presidente effettivo di commissione, e un supplente, avente la qualifica almeno di dirigente di seconda fascia;

b) due membri effettivi e due supplenti, inquadrati almeno all'area III, posizione economica F4, di cui uno con qualifica di funzionario tecnico ed uno con qualifica di funzionario amministrativo;

c) da un segretario, individuato tra i dipendenti in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale.

3. La commissione opera con il presidente e due membri, di cui almeno uno con qualifica di funzionario tecnico ed uno con qualifica di funzionario amministrativo.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 12 aprile 2018

Il Capo del Dipartimento: CHIOVELLI

ALLEGATO *I*

(art. 1, comma 1)

PARTE COMUNE

1. INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLA FIGURA DELL'ESAMINATORE E RESPONSABILITÀ CONNESSE (5 ore)

La «figura» dell'esaminatore della Motorizzazione

Qualificazione giuridica degli esaminatori della Motorizzazione

Principi dei procedimenti amministrativi

Comportamenti dei dipendenti della pubblica amministrazione

Rapporti dei pubblici funzionari con il pubblico - Codice di comportamento dei pubblici dipendenti

Comportamenti che l'esaminatore deve evitare in sede d'esame

Discrezionalità

Responsabilità degli esaminatori: la responsabilità disciplinare, la responsabilità penale, la responsabilità civile, la responsabilità amministrativa

Condotta dell'esaminatore

Importanza del verbale d'esame

Reati dei privati contro i pubblici funzionari

2. ORGANIZZAZIONE E COMPETENZE DEL DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE (2 ore)

Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale

La Direzione generale per la motorizzazione

Le Direzioni generali territoriali

Gli Uffici periferici (Uffici Motorizzazione civile, Centri prova autoveicoli, USTIF)

3. CODICE DELLA STRADA (12 ore)

Classificazione delle strade e definizioni stradali e di traffico

Segnaletica stradale

Classificazione dei veicoli, documenti di circolazione e di immatricolazione dei veicoli

Normativa concernente i conducenti ed i titoli abilitativi alla guida

Norme di comportamento sulla strada

4. NOZIONI DELLA TECNICA E DELLA FISICA DEI VEICOLI (6 ore)

Telaio e struttura a scocca portante

Il motore

Schema e parti di un motore alternativo

Principali caratteristiche del motore endotermico

Funzionamento del motore alternativo

Ciclo operativo - Fasi - Tempi

Il rendimento nella trasformazione di energia

Coppia motrice

Il motore elettrico e l'auto elettrica

Organi della sospensione

Organi di locomozione

Organi di direzione

Organi di frenatura

Freno motore - Rallentatore - Limitatore di velocità

La manutenzione del veicolo

Le leggi naturali e la sopravvivenza sulla strada

Cinematica - Moto rettilineo uniforme – Velocità

Il moto rettilineo vario

Il moto rettilineo uniformemente accelerato o ritardato

La misura dell'accelerazione

Moto oscillatorio

Moto composto

Le forze - Composizione e scomposizione delle forze

La proporzione quadratica e la proporzione inversa

La dinamica e le sue leggi

La massa e la forza di inerzia

Lavoro - Potenza

Energia

Energia termica

L'urto tra veicoli

Effetti dell'urto sul corpo umano

Dinamica di un corpo rotante - Coppia d'inerzia - Energia cinetica

Le forze ed i momenti agenti sul veicolo a motore

Aderenza e attrito

La forza di gravità o peso

Il baricentro

Le forze ed i momenti di inerzia

Le forze resistenti

La forza frenante

La distanza di frenatura su strada piana

Distanza di frenatura su strada in pendenza

La distanza di arresto

5. CONOSCENZA DELLE PROCEDURE DEGLI ESAMI INFORMATIZZATI DI TEORIA (1 ora)

Procedure di riconoscimento

Procedura informatizzata dell'esaminatore: aspetti generali

Caratteristiche della postazione di lavoro dell'esaminatore

Procedura informatizzata dell'esaminatore (istruzioni per l'uso): autenticazione, visualizzazione dei verbali, visualizzazione dei verbali per il conseguimento dei vari tipi di patente, spostamento dei candidati, modifica lingua e supporto audio, corso di autoformazione, inizio esame, visualizzazione informazioni relative all'esame del candidato, funzione «Ferma esame» (candidati con esame in corso), funzione «Ferma esame» (tutti i candidati con «prova terminata»), visualizzazione delle informazioni esame del candidato (a prova conclusa), stampa della scheda d'esame, stampa quadri (riattivazione), chiusura esame

Procedura informatizzata per il candidato (istruzioni per l'uso): autenticazione, corso di autoformazione, schermata «pronto per la prova d'esame»", inizio esame, svolgimento prova d'esame (esempio relativo agli esami per la patente A e B)

6. CONOSCENZA DEI PROGRAMMI D'ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI DI CATEGORIA B1, B, B96, BE (3 ore)

Disciplina della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria B1

Età minima

Veicoli utilizzabili per la prova d'esame

Operazioni preliminari all'esame (da svolgere da parte dell'esaminatore): con riferimento al candidato, con riferimento al veicolo d'esame (condotto dal candidato), con riferimento al veicolo d'esame a disposizione dell'esaminatore per la prova di guida espletata nel traffico

Prova pratica (Fasi): prima fase (verifica della capacità del conducente di prepararsi a una guida sicura, controllo dei dispositivi), seconda fase (manovre di base, impostazione e controllo della curva, parcheggio e marcia indietro, frenata di precisione, comportamento nel traffico con valutazione di particolari manovre), terza, quarta, quinta fase (passaggio in corridoio stretto a velocità di almeno 30 km/h, evitamento ostacolo, frenata), sesta fase (comportamento nel traffico)

Disciplina della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria B

Età minima

Veicoli utilizzabili per la prova d'esame

Operazioni preliminari all'esame (da svolgere da parte dell'esaminatore): con riferimento al candidato, con riferimento al veicolo d'esame

Prova pratica (Fasi): prima fase (verifica della capacità del conducente di prepararsi a una guida sicura), seconda fase (manovre: marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra mantenendosi nella corretta corsia, inversione di marcia ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro, parcheggio del veicolo e uscita dallo spazio di parcheggio, frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato), terza fase: comportamento nel traffico (partenza da fermo, guida su strada rettilinea, guida in curva, transito nelle intersezioni, cambiamento di direzione, ingesso uscita da autostrada o strada extraurbana principale, sorpasso/superamento, elementi e caratteristiche stradali speciali: rotatorie, rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo

Disciplina della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria B cod. 96

Età minima

Veicoli utilizzabili per la prova d'esame

Operazioni preliminari all'esame (da svolgere da parte dell'esaminatore): con riferimento al candidato, con riferimento al veicolo d'esame

Prova pratica di guida

Disciplina della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria BE

Età minima

Veicoli utilizzabili per la prova d'esame

Operazioni preliminari all'esame (da svolgere da parte dell'esaminatore): con riferimento al candidato, con riferimento al veicolo d'esame

Esame di teoria svolto congiuntamente all'esame di guida

Prova pratica di guida di verifica delle capacità e dei comportamenti (fasi): prima fase (verifica della capacità del conducente di prepararsi a una guida sicura), seconda fase (manovre), terza fase: comportamento nel traffico

7. Nozioni sull'agganciamento e sul traino dei rimorchi (1 ora)

Organi di traino - Agganciamento e traino dei veicoli

La forza di traino

8. Tecnica di guida dei ciclomotori e dei motocicli leggeri (3 ore)

Peculiarità guida veicoli a due ruote

Disciplina della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM

Età minima

Veicoli utilizzabili per la prova d'esame

Operazioni preliminari: con riferimento al candidato, con riferimento al veicolo d'esame (condotto dal candidato), con riferimento al veicolo d'esame a disposizione dell'esaminatore per la prova di guida espletata nel traffico

Prova pratica (Fasi): prima fase con ciclomotore a 2 ruote (manovre di slalom, otto, passaggio in un corridoio stretto, frenatura di precisione), prima fase con ciclomotore a 3 ruote e quadricicli leggeri (manovre di impostazione e controllo della curva, parcheggio a Marcia indietro, frenatura di precisione), seconda fase

Disciplina della prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1:

Età minima

Veicoli utilizzabili per la prova d'esame

Operazioni preliminari all'esame (da svolgere da parte dell'esaminatore): con riferimento al candidato, con riferimento al veicolo d'esame (condotto dal candidato), con riferimento al veicolo d'esame a disposizione dell'esaminatore per la prova di guida espletata nel traffico

Prova pratica (Fasi): prima fase (verifica della capacità del conducente di prepararsi a una guida sicura, controllo dei dispositivi), seconda fase (slalom), terza, quarta, quinta fase (passaggio in corridoio stretto a velocità di almeno 30 km/h, evitamento ostacolo, frenata), sesta fase (comportamento nel traffico)

9. Competenze richieste all'esaminatore di guida (6 ore)

Imparzialità competenza chiarezza

Capacità di comunicazione nelle fasi antecedenti all'esame trattando i candidati con rispetto e senza discriminazione (comunicare chiaramente, scegliendo il contenuto, lo stile ed il linguaggio adatti agli interlocutori ed al contesto, affrontare le richieste dei candidati, controllare i documenti, spiegare le modalità di svolgimento dell'esame, fornire risposte a richieste dei candidati)

Capacità di gestire altre persone, non candidate che sono presenti nel luogo di svolgimento della prova

Capacità di comunicazione durante l'esame di guida (richiesta percorsi e manovre)

Capacità di comunicare, in maniera chiara e motivata, l'esito dell'esame

10. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione al fine di pervenire a valutazioni omogenee dei candidati (2 ore)

Criteri di valutazione omogenei

Discrezionalità: valutazione discrezionale, valutazione vincolata

Teoria del comportamento al volante

Guida previdente e prevenzione degli incidenti

Guida prudente

Guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente

L'interazione tra utenti della strada - utenti deboli

L'abilità di guida

I comandi dell'autoveicolo e il loro uso
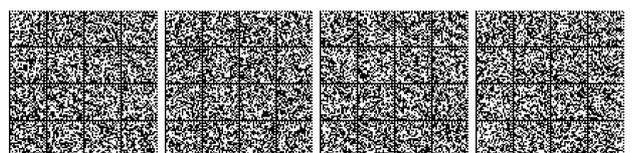
La velocità e la sua regolazione

La distanza di sicurezza

Il sorpasso

L'immissione nel flusso della circolazione

L'intersezione nella circolazione stradale

La precedenza

La circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

La corretta esecuzione delle manovre di guida

Peculiarità della guida dei diversi tipi di veicoli - Utilizzo dei diversi dispositivi

11. Capacità di osservare la prestazione globale del candidato (2 ore)

Riconoscimento dei «punti deboli» del candidato (eccessiva sicurezza, eccessiva indecisione, superficialità ecc.)

Riconoscimento corretto e complessivo, da parte del candidato, delle situazioni pericolose

Riconoscimento della padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico

Cenni di psicologia (relativamente alla guida)

12. Tecniche di valutazione (3 ore)

Criteri di valutazione omogenei

Percepire sicurezza (l'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova)

Percepire le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali

———

ALLEGATO *II*

(art. 2, comma 1)

1. Conoscenza dei programmi d'esame di guida categorie A2, A (3 ore)

Età minima

Veicoli utilizzabili per la prova d'esame

Operazioni preliminari all'esame (da svolgere da parte dell'esaminatore): con riferimento al candidato, con riferimento al veicolo d'esame (condotto dal candidato), con riferimento al veicolo d'esame a disposizione dell'esaminatore per la prova di guida espletata nel traffico

Prova pratica (Fasi): prima fase (verifica della capacità del conducente di prepararsi a una guida sicura, controllo dei dispositivi), seconda fase (slalom), terza, quarta, quinta fase (passaggio in corridoio stretto a velocità di almeno 30 km/h, evitamento ostacolo, frenata), sesta fase (comportamento nel traffico)

2. Tecnica di guida dei veicoli a due ruote (3 ore)

Equilibrio e dinamica di un veicolo a due ruote

Scelta della traiettoria in curva

Tecnica di frenata di un veicolo a due ruote

3. Capacità di osservare la prestazione globale del candidato (2 ore)

riconoscimento dei «punti deboli» del candidato (eccessiva sicurezza, eccessiva indecisione, superficialità ecc.);

riconoscimento corretto e complessivo, da parte del candidato, delle situazioni pericolose

riconoscimento della padronanza dimostrata dal candidato nel controllare il veicolo e nell'affrontare in piena sicurezza il traffico

4. Tecniche di valutazione (3 ore)

riconoscimento degli errori commessi dal candidato;

percepire sicurezza (L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova)

percepire le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;

uniformità e coerenza della valutazione

———

ALLEGATO *III*

(art. 3, comma 1)

1. Conoscenza programma d'esame di guida delle categorie C1, C1E, C, CE (3 ore)

Età minima

Veicoli utilizzabili per la prova d'esame

Operazioni preliminari all'esame (da svolgere da parte dell'esaminatore): con riferimento al candidato, con riferimento al veicolo d'esame

Prova pratica (Fasi): prima fase (verifica della capacità del conducente di prepararsi a una guida sicura), seconda fase (manovre: marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra mantenendosi nella corretta corsia, inversione di marcia ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro, parcheggio del veicolo e uscita dallo spazio di parcheggio, frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato), terza fase: comportamento nel traffico (partenza da fermo, guida su strada rettilinea, guida in curva, transito nelle intersezioni, cambiamento di direzione, ingesso uscita da autostrada o strada extraurbana principale, sorpasso/superamento, elementi e caratteristiche stradali speciali: rotatorie, rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo

2. Nozioni sull'agganciamento e sul traino di rimorchi (1 ora)

Organi di traino - Agganciamento e traino dei veicoli

La forza di traino

Collegamenti elettrici tra motrice e rimorchio

3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione al fine di pervenire a valutazioni omogenee dei candidati (3 ore)

postura di guida

teoria del comportamento al volante

guida previdente e prevenzione degli incidenti

guida prudente

guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente

4. Tecniche di valutazione (3 ore)

riconoscimento degli errori commessi dal candidato;

percepire sicurezza (L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova)

percepire le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;

uniformità e coerenza della valutazione

———

ALLEGATO *IV*

(Art. 4, comma 1)

1. Conoscenza programma d'esame di guida delle categorie D1, D1E, D, DE (3 ore)

Età minima

Veicoli utilizzabili per la prova d'esame

Operazioni preliminari all'esame (da svolgere da parte dell'esaminatore): con riferimento al candidato, con riferimento al veicolo d'esame

Prova pratica (Fasi): prima fase (verifica della capacità del conducente di prepararsi a una guida sicura), seconda fase (manovre: marcia indietro in linea retta o con svolta a destra o a sinistra mantenendosi nella corretta corsia, inversione di marcia ricorrendo sia alla marcia avanti che alla marcia indietro, parcheggio del veicolo e uscita dallo spazio di parcheggio, frenata di precisione rispetto a un punto di arresto predeterminato), terza fase: comportamento nel traffico (partenza da fermo, guida su strada rettilinea, guida in curva, transito nelle intersezioni, cambiamento di direzione, ingesso uscita da autostrada o strada extraurbana principale, sorpasso/superamento , elementi e caratteristiche stradali speciali: rotatorie, rispetto delle necessarie precauzioni nello scendere dal veicolo

2. Nozioni sull'agganciamento e sul traino di rimorchi (1 ora)

Organi di traino - Agganciamento e traino dei veicoli

La forza di traino

Collegamenti elettrici tra motrice e rimorchio

3. Nozioni e conoscenze relative alla guida e valutazione al fine di pervenire a valutazioni omogenee dei candidati (3 ore)

postura di guida

teoria del comportamento al volante

guida previdente e prevenzione degli incidenti

guida prudente

guida attenta ai consumi e rispettosa dell'ambiente

4. Tecniche di valutazione (3 ore)

riconoscimento degli errori commessi dal candidato;

percepire sicurezza (L'esaminatore deve sentirsi sicuro durante tutto lo svolgimento della prova)

percepire le informazioni velocemente ed estrapolare i punti fondamentali;

uniformità e coerenza della valutazione

18A03179

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2018.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Patata dell'Alto Viterbese» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 159 del 13 febbraio 2014.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 23 marzo 2018, in particolare l'art. 1, con la quale ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale, sono assegnati, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro del 15 febbraio 2018, n. 1654, nonché nella direttiva dipartimentale 22 febbraio 2018, prot. n. 738, gli obiettivi riportati nell'allegato *A)* che costituisce parte integrante della presente direttiva;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 159/2014 della Commissione del 13 febbraio 2014 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Indicazione geografica protetta «Patata dell'Alto Viterbese»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 527/2018 della Commissione del 28 marzo 2018, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Patata dell'Alto Viterbese», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta «Patata dell'Alto Viterbese», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 527/2018 della Commissione del 28 marzo 2018.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione geografica protetta «Patata dell'Alto Viterbese», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 19 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Disciplinare di produzione «Patata dell'Alto Viterbese»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Patata dell'Alto Viterbese» è riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
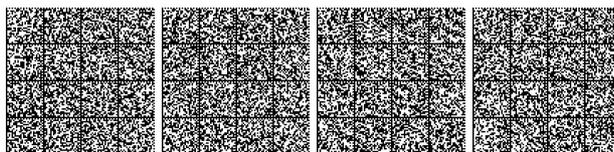
Art. 2.

Caratteristiche del prodotto

La denominazione «Patata dell'Alto Viterbese» designa i tuberi maturi della specie *Solanum tuberosum* della famiglia della Solanacee, ottenuti con tuberi semi di varietà di patate iscritte nel catalogo comune delle varietà di piante agricole, coltivate nell'area delimitata di cui all'art. 3, che presenta all'atto dell'immissione al consumo le seguenti caratteristiche:

Fisiche:

forma: ovale od ovale allungata regolare;

calibro: compresa tra 40 e 75 mm;

buccia: giallo, liscia;

pasta: gialla;

parte edibile: non inferiore al 97 %.

Per il prodotto destinato alla IV gamma non sono previsti limiti di forma e di calibratura. Tale prodotto si presenta privo di buccia e tagliato secondo le esigenze del mercato.

Chimiche (per 100 grammi di parte edibile)

umidità: compresa tra 75 e 85%;

amido: minimo 10 g.

Tolleranze di qualità

Fino ad un massimo di 3 mm di profondità qualsiasi difetto è considerato superficiale e non viene preso in considerazione, tranne nel caso di scabbia superficiale e che interessi oltre il 15% della superficie dei tuberi.

In ciascuna confezione destinata al mercato sono ammesse, inoltre, le seguenti tolleranze di qualità:

difetti esterni dei tuberi:

immaturi, non interi, avvizziti e deformati: 1% in peso;

inverditi: 3% in peso;

scabbia superficiale: 3% in peso;

ferite meccaniche: 3% in peso;

danni da malattie fungine: 2% in peso;

difetti interni dei tuberi:

maculature ferruginose: 3% in peso;

macchie sottoepidermiche: 5% in peso;

cuore cavo: 3% in peso;

difetti di lavorazione:

terra aderente: 1% in peso;

terra non aderente ed altre impurità: 0% in peso.

Le tolleranze di qualità non potranno in alcun modo superare il 10% in peso sul totale; non è ammessa alcuna tolleranza per odore e sapore estranei.

Per il prodotto di IV gamma non sono ammesse macchie sul prodotto confezionato superiori al 5% in peso.

Tolleranze di calibro

Per il prodotto destinato al mercato del fresco è tollerato in ogni confezione il 5% in numero di tuberi di calibro inferiore o superiore rispetto a quanto stabilito.

Art. 3.

Zona di produzione

L'areale di produzione della «Patata dell'Alto Viterbese» IGP particolarmente vocato alla coltivazione di questo tubero, ricade nel territorio più a nord del Lazio, in provincia di Viterbo, compreso tra il lago di Bolsena, l'Umbria e la Toscana. Il comprensorio, ricadente nella zona del complesso vulcanico-vulsino, è caratterizzato da terreni di origine vulcanica ricchi di potassio e da un microclima che risente degli influssi del Lago di Bolsena.

I comuni dell'areale IGP ricadenti nella provincia di Viterbo, sono: Acquapendente, Bolsena, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano, S. Lorenzo Nuovo, Valentano e Proceno.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli *input* e gli *output*. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dall'organismo di controllo, dei coltivatori, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei trasformatori e dei confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva alla struttura di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La tecnica di coltivazione si basa sulle pratiche tradizionalmente seguite nel territorio di cui all'art 3. Essa consta delle seguenti fasi:

Caratteristiche del tubero-seme

La «Patata dell'Alto Viterbese» deve provenire da tuberi-seme certificati, che devono essere seminati interi o sezionati nel territorio di cui all'art 3. Nel caso di utilizzo di tuberi interi il calibro deve essere al massimo di 65 mm. Qualora si ricorra al frazionamento dei tuberi, é necessario che questi suberizzino almeno parzialmente prima della messa a dimora.

Preparazione del terreno

I lavori preparatori hanno lo scopo di creare un buon «letto di semina» per consentire un adeguato sviluppo dell'apparato radicale e l'accrescimento uniforme dei tuberi nonché uno sgrondo regolare delle acque in eccesso.

Deve essere effettuata un'aratura o rippatura, profonda non meno di 30 cm, nel periodo di settembre-dicembre dell'anno antecedente quello di semina, che permette agli agenti atmosferici invernali (pioggia, gelo, neve) di agire disgregando le zolle più grosse ottenendo una tessitura più idonea ad accogliere il tubero-seme. Seguono le lavorazioni di affinamento del terreno (erpicature) da effettuare a fine inverno (febbraio-marzo).

Semina

Prima della messa a dimora del tubero-seme viene effettuata una fresatura del terreno.

Il periodo di semina dei tuberi-seme è compreso tra 15 febbraio e 15 maggio di ciascun anno. Il sesto d'impianto è compreso tra 0,70-0,90 m tra le file e 0,12 – 0,35 m lungo le file.

La quantità di seme impiegata ad ettaro è compresa tra 800 e 1200 kg per il seme sezionato e tra i 1500 e 3000 kg per il seme intero.

È ammessa la pratica della pre-germogliazione.

Avvicendamenti

È vietata la monosuccessione; è consentito che la patata venga coltivata sullo stesso appezzamento di terreno dopo un anno di altre colture, non appartenenti alla famiglia botanica delle Solanacee.

Concimazione, Difesa fitosanitaria e Diserbo

Devono essere effettuate applicando quanto disposto dalle norme contenute nei disciplinari emanati dalla Regione Lazio in materia di produzione integrata.

Irrigazione

Sono ammesse esclusivamente le seguenti tecniche di irrigazione: irrigazione a pioggia; a goccia e a scorrimento.

Cure colturali

Occorre effettuare una sarchiatura poco dopo l'emergenza seguita da una o più rincalzature.

Raccolta

La raccolta, manuale o meccanica, deve effettuarsi nel periodo compreso tra 15 giugno e 30 settembre di ciascun anno, quando la buccia non si lacera alla pressione esercitata dallo sfregamento con le dita, in quanto ciò permette d'intervenire con macchine scavaraccoglipatate che depositano i tuberi in contenitori idonei al trasporto presso gli impianti di ritiro.

Conservazione e condizionamento post-raccolta

Il prodotto può essere direttamente commercializzato tal quale o conservato in magazzini frigoriferi a riparo dalla luce, alla temperatura di 5-8 °C ed umidità relativa compresa tra 88 e 93%. I tuberi non possono sostare in frigo oltre i 9 mesi.

Le patate possono essere sottoposte ad un trattamento antigermogliante in fase gassosa.

Processo di IV gamma

Le patate vengono sottoposte al processo di lavaggio in acqua per rimuovere terra ed eventuali altre impurità.

Successivamente vengono avviate alla pelatura meccanica e sottoposte ad una prima cernita dove vengono eliminati i tuberi non utilizzabili ai fini alimentari oltre che eventuali impurità ancora presenti (sassi, materiale vegetale diverso, ecc.).

Il prodotto viene sottoposto al processo di taglio o prosegue la lavorazione come tubero intero.

Dopo una seconda cernita, che può avvenire manualmente o avvalendosi di appositi macchinari, il prodotto viene immesso in apposite soluzioni al fine di rallentare il processo di ossidazione.

Successivamente il prodotto viene pesato e confezionato in appositi contenitori per alimenti.

Il prodotto uscito dalla linea di lavorazione e prima della spedizione viene immagazzinato in celle frigorifero a una temperatura compresa tra 3 e 5 °C.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Il prodotto a Indicazione geografica protetta «Patata dell'Alto Viterbese» è fortemente dipendente dalle peculiarità ambientali (suolo e clima) e socio-economiche della zona. Le caratteristiche pedoclimatiche, infatti, sono tali da esaltare l'univocità degli aspetti qualitativi del prodotto, noto sul mercato con la denominazione corrente «Patata dell'Alto Viterbese», come testimoniano i numerosi documenti commerciali (fatture, bolle di accompagno, etichette, ecc.) oltre alle consolidate feste popolari.

Le caratteristiche della «Patata dell'Alto Viterbese» IGP come odore, gusto, ma soprattutto intensità del colore della polpa (esclusivamente giallo), sono determinate oltre che dalla genetica anche dall'ambiente di coltivazione (suolo, clima, tecnica colturale, tipologia di conservazione), per cui risulta evidente il legame della «Patata dell'Alto Viterbese» con l'areale di cui all'art. 3.

I terreni dell'areale sono di origine vulcanica, con la presenza di formazioni laviche e piroclastiche, e di tessitura franco-sabbiosa con permeabilità alta e densità apparente bassa. Sono terreni da sub-acidi a sub-alcalini, con pH compreso tra 5,5 e 7,5 - a cui la patata si adatta bene essendo una coltura tollerante all'acidità – con elevato contenuto di potassio (compresi tra 600-1300 *ppm)* e microelementi.

Le condizioni climatiche sono influenzate dalla presenza del lago di Bolsena, imponente bacino lacustre, che grazie alla sua azione mitigatrice, determina delle condizioni microclimatiche particolarmente favorevoli per la coltura della «Patata dell'Alto Viterbese».

Infatti, nel periodo primaverile (aprile/maggio), quando la patata si trova nella fase di emergenza ed inizio sviluppo vegetativo, le temperature dell'areale IGP si attestano tra 12-14,5°C; si tratta di temperature ottimali per queste fase fisiologiche della pianta. In estate, le temperature dell'areale grazie all'influenza del lago di Bolsena, tendono ad innalzarsi gradualmente a partire dai 17°C fino ad arrivare intorno a 24°C nel mese di luglio; in questo periodo di tempo la patata compie tutto il ciclo biologico fino ad arrivare alla fase di maturazione. Tali condizioni climatiche ottimali della zona (temperatura inferiore a 24°C) determinano una migliore traslocazione dei carboidrati e degli elementi minerali verso i tuberi della pianta.

Per quanto riguarda le precipitazioni (media annua tra 800 e 1200 mm/anno) durante il mese di agosto, l'assenza di piogge, unitamente alle alte temperature, con picchi fino a 30°C, favorisce la fase di maturazione o senescenza. Durante quest'ultima fase fisiologica si ha un progressivo ingiallimento delle foglie, perdita di funzionalità, traslocazione dei prodotti della fotosintesi e dei nutrienti accumulati durante la crescita nei tuberi e la suberificazione della buccia. Questa fase di maturazione è accelerata e favorita da temperature alte e momenti di stress idrico: condizioni che si verificano tutti gli anni nell'areale della «Patata dell'Alto Viterbese».

Inoltre le condizioni di siccità nella fase di raccolta del prodotto determinano caratteristiche qualitative sulla «Patata dell'Alto Viterbese», quali il colore uniforme della buccia e l'aspetto complessivo dei tuberi (la pioggia favorisce fenomeni di alterazione della buccia che si macchia di scuro).

L'omogeneità delle caratteristiche pedo-climatiche della zona, sono confermate dalla Carta del fitoclima del Lazio che classifica in un'unica area l'areale di produzione dell'I.G.P. «Patata dell'Alto Viterbese»: Regione Mesaxerica, Termitipo collinare superiore (submontano), Ombrotipo iperumido inferiore.

Numerose sono le testimonianze orali e scritte di anziani locali che attestano il consolidato legame storico-culturale-sociale instaurato tra prodotto e territorio. La coltura delle patate si diffonde nell'areale oggetto di caratterizzazione, identificato con la denominazione «Alto Viterbese», negli anni '20 del '900, sebbene l'impulso decisivo allo sviluppo di questa coltivazione provenga dall'abbandono della coltura della fragola, praticata largamente fino alla metà degli anni '50 e sostituita a causa di problemi di ordine fitosanitario. A partire dagli anni '60, infatti, la patata diviene la coltura prevalente nella zona, di cui costituirà - negli anni seguenti ed ancora oggi - la maggiore fonte di reddito dell'economia agricola locale, nonché degli addetti che si occupano dello stoccaggio, del confezionamento, della commercializzazione e del trasporto. Oltre all'indotto, la forte concentrazione di produzione pataticola ha spinto alcune officine meccaniche a migliorare le macchine agricole in commercio per la lavorazione dei tuberi, tanto da adattarle alle particolari condizioni dei terreni ed alle pratiche in uso nella zona.

Riviste specialistiche, fotografie, racconti di autori locali e testimonianze cinematografiche attestano la presenza della patata dell'Alto Viterbese sin dagli inizi del '900.

La denominazione «patata dell'Alto Viterbese» si consolida in ritardo rispetto al successo commerciale del prodotto. In un primo momento, infatti, è la città di Grotte di Castro che lega il suo nome alla patata, ma a partire dalla metà degli anni '60, anche gli agricoltori dei Comuni limitrofi, forti degli ottimi risultati ottenuti dai grottani, si convincono a seguirne l'esempio dal momento che i terreni di analoga natura vulcanica, ne avrebbero assicurato le medesime rese.

Nel 1971 sette delle strutture associative già operanti si riuniscono in un consorzio denominato Consorzio Cooperativo Ortofrutticolo dell'Alto Viterbese (CCORAV) che comincia a commercializzare i propri prodotti con la dicitura «Alto Viterbese» e negli anni '80 tale dicitura diviene di uso comune.

Altro elemento caratterizzante l'importanza del prodotto nel costume locale è testimoniato dalla tradizione delle sagre: dalla Sagra degli Gnocchi, inaugurata nel 1977 a S. Lorenzo Nuovo, alla Sagra della Patata che dal 1985 ha luogo nel Comune di Grotte di Castro coinvolgendo intensamente la popolazione locale nell'allestimento delle manifestazioni.

Il legame culturale è sottolineato, inoltre, anche dal largo impiego della patata in numerose ricette tipiche della tradizione gastronomica locale, comma la Minestra con «l'orloge», così detta dal modo di tagliere le patate, la Pasta e patate, piatto povero della tradizione contadina dell'alto viterbese e la frittata di patate, preparata senza le classiche uova.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Autorità pubblica designata Camera di Commercio di Viterbo via Fratelli Rosselli 4 - 01100 Viterbo - tel. +39 0 761 234 457 - 234424-25-02, e-mail: segreteria.generale@vt.camcom.it

Art. 8.

Etichettatura

Confezionamento

Il prodotto viene confezionato o immediatamente dopo la raccolta o successivamente ad un periodo di condizionamento di cui all'art. 5.

Per l'immissione al consumo il confezionamento della «Patata dell'Alto Viterbese» deve essere effettuato in una delle seguenti tipologie di confezioni:

Per il fresco:

confezione vert-bag, girsac, buste e scatole di cartone, retina, sacco, cassa in legno, cesta da 1 kg a 25 kg;

vassoio da: 0,5 kg, 0,750 kg, 1 kg;

vaschetta da: 0,5 kg, 0,750 kg, 1 kg.

Per la IV gamma:

busta di plastica per alimenti trasparente, sigillata, in atmosfera controllata, da 0,5 kg a 10 kg;

buste in plastica per alimenti trasparente sigillata e sottovuoto da 0,5 kg a 10 kg;

buste in plastica per alimenti trasparente, sigillata con prodotto immerso in acqua da 0,5 kg a 10 kg riferito al peso sgocciolato;

secchiello in plastica per alimenti trasparente sigillato con prodotto immerso in acqua da 5 kg e 10 kg riferito al peso sgocciolato.

Tutte le confezioni devono essere in materiale idoneo all'uso alimentare e sigillate in modo tale che il prodotto non possa essere estratto senza la rottura della confezione stessa. Non è ammessa la vendita di prodotto sfuso.

Etichettatura

L'etichetta, da apporre sulle confezioni, oltre al simbolo grafico comunitario e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, riporta le seguenti ulteriori indicazioni:

«Patata dell'Alto Viterbese» seguita dalla sigla I.G.P. o dalla dicitura Indicazione geografica protetta;

nome o ragione sociale ed indirizzo o sede del produttore singolo e/o associato e/o del confezionatore;

peso netto all'origine;

varietà.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa comunitaria, nazionale o regionale e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Logotipo

Il logo della denominazione è costituito da un emblema di forma quadrata contornato da due linee di colore, dall'esterno all'interno, blu (pantone reflex bluec) e giallo-ocra (pantone 131C). Su lato esterno sinistro è riportata la scritta «PATATA» (pantone 131C) «DELL'ALTO» (pantone 348C); su quello esterno superiore la dizione «VITERBESE» (pantone reflex bluec). All'interno del quadrato sono rappresentate in modo stilizzato le colline di colore verde (pantone 348C), caratteristiche del paesaggio della zona; lo specchio del lago di Bolsena di colore azzurro (pantone 3005C) e la Patata dell'Alto Viterbese (da pantone 131C a fino il 30% del pantone 131C). Sopra le colline è posto l'acronimo I (pantone 131C) G (pantone 348C) P (pantone reflex bluec). Il font delle scritte utilizzato è: meta plus black.

Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo, rispettando il rapporto 1:1, per un minimo di 1 cm per lato.

18A03176

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2018.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Marrone del Mugello», registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Vista la direttiva direttoriale 2018 della direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 23 marzo 2018, in particolare l'art. 1, con la quale ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale, sono assegnati, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro del 15 febbraio 2018, n. 1654, nonché nella direttiva dipartimentale 22 febbraio 2018, protocollo n. 738, gli obiettivi riportati nell'allegato *A)* che costituisce parte integrante della presente direttiva.

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 1263/1996 della commissione del 1° luglio 1996 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 497/2018 della commissione del 21 marzo 2018, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 497/2018 della commissione del 21 marzo 2018.

I produttori che intendono porre in commercio la indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 19 aprile 2018

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello»

Art. 1.

La indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» è riservata ai frutti che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La zona di produzione del «Marrone del Mugello» è costituita in un unico corpo comprendente i territori dei seguenti Comuni:

Comune di Barberino di Mugello - per intero;

Comune di Borgo S. Lorenzo - per intero;

Comune di Dicomano - per intero;

Comune di Firenzuola - per intero;

Comune di Londa - per intero;

Comune di Marradi - per intero;

Comune di Palazzuolo Sul Senio - per intero;

Comune di Pelago - per intero;

Comune di Pontassieve - per intero;

Comune di Rufina - per intero;

Comune di S. Godenzo - per intero;

Comune di Scarperia e San Piero a Sieve - per intero;

Comune di Vaglia - per intero;

Comune di Vicchio Mugello - per intero.

Art. 3.

Il «Marrone del Mugello» deriva da una serie di ecotipi correntemente indicati col nome della località e/o Comune di provenienza ma tutti riconducibili alla varietà Marrone Fiorentino che viene propagato per via agamica da molti secoli.

I frutti rispondenti alla denominazione «Marrone del Mugello» hanno in comune le seguenti caratteristiche botaniche:

numero di frutti per riccio (o cardo) normalmente in numero di tre;

pezzatura medio-grossa;

forma prevalentemente ellissoidale, apice poco pronunciato con presenza di tomento, terminante con residui stilari (torcia) anch'essi tomentosi: di norma una faccia laterale tendenzialmente piatta, l'altra marcamente convessa; cicatrice ilare (base) di forma sensibilmente rettangolare di dimensioni tali da non debordare sulle facce laterali, generalmente piatta e di colore più chiaro del pericarpo;

pericarpo sottile di colore bruno rossiccio con striature in senso meridiano, rilevate e più scure, in numero variabile da 25 a 30. Esso è facilmente distaccabile dall'episperma il quale si presenta di colore «camoscio» e poco invaginato;

il seme, di norma uno per frutto, si presenta di polpa bianca, croccante e di gradevole sapore dolce con superficie quasi priva di solcature; molto limitati i frutti con seme diviso (settato).

Art. 4.

I castagneti da frutto destinati alla produzione del «Marrone del Mugello» devono trovarsi in condizioni ambientali e devono essere condotti con tecniche colturali tali da conferire al prodotto le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da considerarsi idonei i castagneti ubicati nell'area definita all'art. 2 comprendenti almeno il 90% di piante di castagni appartenenti alla varietà «Marrone Fiorentino».

La densità degli impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura e di raccolta nonché la propagazione, esclusivamente agamica, devono essere quelli generalmente usati in zona o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche di tipicità dei frutti.

È vietata negli impianti in produzione ogni somministrazione di fertilizzanti e fitofarmaci di sintesi. La resa produttiva è stabilita in massimo Kg 2.500 di frutti per ettaro e con densità inferiore a 80 piante per ettaro in Kg 30 per pianta. Anche in annate eccezionalmente favorevoli dovranno essere rispettati i massimali di produzione sopra riportati.

Art. 5.

Le operazioni di cernita, di calibratura, di trattamento del prodotto con «cura» in acqua fredda e con la sterilizzazione e secondo le tecniche già acquisite dalla tradizione locale, nonché quelle di essiccazione e di molitura ed il confezionamento, devono essere effettuate nel territorio di produzione di cui all'art. 2.

Ai fini della commercializzazione il prodotto può essere conservato, per graduarne la vendita, in locali idonei. Il prodotto fresco può essere immesso al consumo a partire dal 25 settembre dell'anno di produzione.

Art. 6.

Il «Marrone del Mugello» allo stato fresco, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) pezzatura: non superiore a 90 frutti/Kg;

b) prodotto fresco senza alcun trattamento, o prodotto curato in acqua fredda per non più di otto giorni o prodotto sterilizzato con bagno in acqua calda e successivo bagno in acqua fredda; non è consentito l'utilizzo di additivi;

c) prodotto selezionato in modo che:

i frutti siano interi, sani, turgidi, asciutti, puliti e di forma e aspetto normali; così come descritto nell'art. 3;

i frutti non abbiano tracce di muffa sulla buccia e non siano lesionati, vuoti, germogliati;

sono ammesse per ogni chilo di prodotto rappresentativo della partita, le seguenti tolleranze da calcolarsi a percentuale ponderale:

6% di frutti con alterazioni nella polpa non interessanti la buccia all'esterno, prodotte da muffe, da insetti o da altre cause;

3% di frutti bacati con fori di insetti nella buccia;
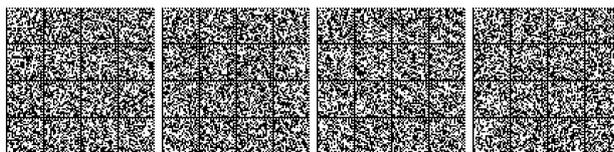
5% di frutti denutriti o con screpolature o altri difetti che ne pregiudichino l'aspetto;

d) prodotto calibrato in modo che il numero dei frutti risulti omogeneo per Kg;

e) fermi restando i requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, i frutti freschi di pezzatura superiore a 90 frutti/Kg possono fregiarsi della IGP «Marrone del Mugello» per essere utilizzati esclusivamente come ingrediente in prodotti composti, elaborati o trasformati;

f) le confezioni possono essere di peso variabile e nel caso di uso di reti queste devono essere di colore rosso. Ogni confezione deve recare un contrassegno con la scritta «Marrone del Mugello» I.G.P., rispondente al logo di cui all'art. 10 apposto in modo tale da non consentirne il riutilizzo.

Art. 7.

Il «Marrone del Mugello» può essere commercializzato, oltre che allo stato fresco, come prodotto essiccato rispondente alle seguenti caratteristiche:

1 - in guscio o sgusciato intero;

2 - sfarinato,

ottenuto con la tecnica acquisita dalla tradizione locale mediante essiccazione in «metati» su graticci ed a fuoco lento e continuo alimentato esclusivamente da legna di castagno.

Per l'ottenimento delle diverse tipologie di prodotto allo stato secco possono essere utilizzati anche frutti freschi di pezzatura superiore ai 90 frutti/Kg.

L'umidità contenuta nei frutti interi o sfarinati non deve superare l'8%; il prodotto finale immesso in commercio deve essere immune da attacchi parassitari di qualsiasi natura; la resa in peso di marroni secchi pelati non può superare la percentuale del 35%, mentre la resa in peso di marroni secchi in guscio non può superare il 65%; i marroni secchi sgusciati devono presentarsi interi, sani di colore paglierino chiaro e con non più del 10% di difetti (tracce di bacatura, deformazioni etc.), la resa massima in peso di farina non può superare il 30% del prodotto fresco.

Per il prodotto secco in guscio, è facoltativo procedere alla calibratura per la vendita al fine di ottenere pezzature migliori.

Il prodotto trasformato deve essere commercializzato in contenitori di materiale idoneo alla conservazione come previsto dalle leggi vigenti e rispondenti alle caratteristiche delle diverse tipologie di prodotto richiamate al primo comma.

Le confezioni possono essere di peso variabile in relazione alle richieste di mercato e devono recare un contrassegno con la scritta «Marrone del Mugello» I.G.P. rispondente al logo di cui all'art. 10 apposto in modo tale da non consentirne il riutilizzo.

Art. 8.

Alla indicazione geografica protetta «Marrone del Mugello» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È vietato inoltre l'uso di indicazioni aventi significato laudativo ed atte a trarre in inganno il consumatore.

È consentito, sia per il prodotto fresco che per quello essiccato, l'uso al massimo di due indicazioni che facciano riferimento al comune, e/o località e/o azienda comprese nel territorio di cui all'art. 2 e dai quali effettivamente provengono i marroni con la indicazione geografica protetta.

È consentito naturalmente l'apposizione del nome e marchio di impresa e del calibro.

Art. 9.

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, dei produttori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti è garantita la tracciabilità del prodotto.

Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'organismo di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è TCA - Toscana certificazione alimentare S.r.l. - viale Belfiore n. 9 - 50144 Firenze, tel. +39 - 055 368850 - web: www.tca-srl.org - Pec: tca@pec.tca-srl.org

Art. 10.

Il logo del «Marrone del Mugello» I.G.P., come da riproduzione sotto riportata, ha una normazione costruttiva rettangolare (verticale) che sta nel rapporto di 1:1,35 (lato corto su lato lungo) e si configura dalla scritta «Mugello» (colore nero; Font Futura) posta in alto sul lato corto, e la scritta «Marrone del» sul lato sinistro estremo posta in verticale (Font Futura, colori: «Marrone» colore Pantone 470- C 29%; M 72%; Y 100%; K 23%; «Del» colore Pantone 368- C 65%; M 0%; Y 100%; K 0%). L'intera scritta ha una spaziatura fra lettere del 40% corpo carattere e una spaziatura fra parole del 3% del corpo carattere.

Sotto la scritta Mugello, in fondo bianco, al centro inclinato sulla destra, si trova la graficizzazione del Marrone del Mugello (che rappresenta il sole) con una variazione di colore a doppia sfumatura, che ne evidenzia la rotondità, che va dal marrone chiaro (pantone 1605c - C 40%; M 80%; Y 100%; K 0%) al marrone scuro (Pantone 4695c- C 40%; M 100%; Y 100%; K 50%); la base del Marrone del Mugello invece ha una sfumatura, che va da sinistra verso destra, da un ocra (Pantone 7413cc- C 20%; M 60%; Y 100%; K 0%) a un marrone chiaro (Pantone 1605c- C 40%; M 80%; Y 100%; K 0%).

Il frutto è adagiato su una forma stilizzata del riccio aperto (che rappresenta i raggi del sole) di colore sfumato da sinistra in basso (Pantone 584c- C 35%; M 5%; Y 85%; K 0%) a destra in alto (Pantone 290c - C 30%; M 0%; Y 0%; K 0%). Sotto troviamo, le doppie «m» (Marrone del Mugello), di segno grafico ampio, di colore nero e discostate fra loro a creare la tipica prospettiva delle verdi colline mugellane; la collina superiore ha un fondo di colore verde (Pantone 347 - C 100%; M 0%; Y 79%; K 8%) che si estende sulla larghezza del tratto nero fino alla base del marchio; la seconda collina in primo piano ha uno sfondo di colore verde chiaro (Pantone 368c- C 60% M 0%; Y 100%; K 0%) che si estende sulla larghezza del tratto nero fino alla base della scritta posizionata su tre righe «Indicazione Geografica protetta» di colore bianco editata con il Font Futura. Le iniziali di ogni parola sono in Futura Bold; Spaziatura fra lettere almeno 40% carattere; Allineamento: giustificato forzato; Interlinea: uguale corpo carattere.

Il logo può essere adattato proporzionalmente alle varie esigenze d'utilizzo. Il limite di riduzione, relativamente al lato corto, è di 1,5.

Art. 11.

Il legame geografico del marrone con il Mugello, zona particolarmente vocata per la coltivazione del castagno da frutto, deriva principalmente dal fatto che gli ecotipi locali di castagno tutti riconducibili
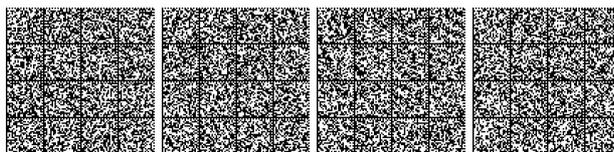
alla varietà Marrone Fiorentino, riprodotti agamicamente nella zona da molti secoli (come testimoniato dalla presenza di numerose piante secolari), oltre ad essere geneticamente adattate all'ambiente locale (terreni, clima, tecniche di coltivazione, ecc.), formano con esso un binomio inscindibile e conferiscono ai marroni prodotti caratteristiche peculiari tali da renderli perfettamente distinguibili da quelli di altre zone. Nel corso dei secoli si sono inoltre associate all'albero ed ai frutti del castagno anche numerose e importanti tradizioni locali, tecniche e pratiche, paesane e domestiche, tanto da far parlare nella zona dell'esistenza di una vera e propria «civiltà del castagno».

Le caratteristiche qualitative del «Marrone del Mugello» sono sempre state conosciute ed apprezzate anche in altre zone, come sta a testimoniare il commercio con altre regioni, esistente anche in passato.

18A03177

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 24 aprile 2018.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017, all'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 e all'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018. (Ordinanza n. 53).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e dal decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, e in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, il quale prevede che il commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al titolo ii, capo i del medesimo decreto, sovraintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, il quale prevede che il commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I del medesimo decreto, ai sensi dell'art. 14;

l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, il quale prevede che il commissario straordinario sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al titolo II, capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

l'art. 14, comma 1, secondo cui «con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è disciplinato il finanziamento, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture, nei Comuni di cui all'art. 1…»;
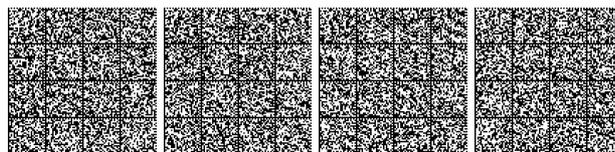
l'art. 14, comma 4, secondo cui «sulla base delle priorità stabilite dal commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nel cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, e in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, i soggetti attuatori oppure i Comuni, le unioni dei Comuni, le unioni montane e le Province interessati provvedono a predisporre ed inviare i progetti degli interventi al commissario straordinario»;

l'art. 14, comma 5, secondo cui «il commissario straordinario, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 4 e verifica della congruità economica degli stessi, acquisito il parere della Conferenza permanente ovvero della Conferenza regionale, nei casi previsti dal comma 4 dell'art. 16, approva definitivamente i progetti esecutivi ed adotta il decreto di concessione del contributo»;

l'art. 15, comma 1, secondo «per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali, di cui all'art. 14, comma 1, i soggetti attuatori degli interventi sono:

a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione;

b) il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) l'Agenzia del demanio;

e) le Diocesi, limitatamente agli interventi sugli immobili in loro proprietà di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'art. 14 e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

l'art. 16, comma, 1, che prevede, al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e di garantire unitarietà e omogeneità nella programmazione, nella pianificazione e nella gestione degli interventi, la direzione, il coordinamento e il controllo delle operazioni di ricostruzione, nonché la decisione in ordine agli atti di programmazione, di pianificazione, di attuazione ed esecuzione degli interventi e di approvazione dei progetti, l'istituzione di un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato «Conferenza permanente», presieduto dal commissario straordinario o da suo delegato e composto da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della regione, dell'Ente parco e del comune territorialmente competenti;

l'art. 16, comma 3, lettera a *bis)*, introdotto dal decreto-legge n. 148 del 2017, secondo cui la Conferenza permanente «approva, ai sensi dell'art. 27 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i progetti predisposti dai soggetti di cui all'art. 14, comma 4, e all'art. 15, comma 1, del presente decreto»;

l'art. 16, comma 4, come modificato dal decreto-legge n. 148 del 2017, a tenore del quale secondo cui «per gli interventi privati e per quelli attuati dai soggetti di cui all'art. 15, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, e comma 2, che necessitano di pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, sono costituite apposite Conferenze regionali, presiedute dal Vice commissario competente o da un suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella Conferenza permanente di cui al comma 1. Al fine di contenere al massimo i tempi della ricostruzione privata la Conferenza regionale opera, per i progetti di competenza, con le stesse modalità, poteri ed effetti stabiliti al comma 2 per la Conferenza permanente ed esprime il proprio parere, entro i tempi stabiliti dalle apposite ordinanze di cui all'art. 2, comma 2, per la concessione dei contributi»;

l'art. 16, comma 6, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 8 del 2017, in base al quale, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il commissario straordinario provvede a disciplinare le modalità, anche telematiche, di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle conferenze regionali previste dal medesimo art. 16;

l'art. 24, comma 1, secondo cui «Per sostenere il ripristino ed il riavvio delle attività economiche già presenti nei territori dei Comuni di cui all'art. 1, sono concessi a micro, piccole e medie imprese, danneggiate dagli eventi sismici di cui all'art. 1, finanziamenti agevolati a tasso zero a copertura del cento per cento degli investimenti fino a € 30.000. I finanziamenti agevolati sono rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento»;

l'art. 24, comma 2, come modificato dall'art. 1, comma 744, lettera *a)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «i finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro, a tal fine utilizzando le risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

l'art. 24, comma 3, come modificato dall'art. 1, comma 744, lettera *b)*, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che, con apposita ordinanza commissariale adottata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sentito il Ministero dello Sviluppo, vengano, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 24;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, gli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 14-*quinquies*;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante «Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della legge
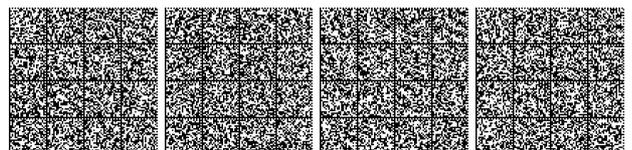
7 agosto 2015, n. 124» e, in particolare, l'art. 1, mediante il quale sono state integralmente riformulate le disposizioni contenute negli articoli da 14 a 14-*quinquies* della legge n. 241 del 1990;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 16 del 3 marzo 2017 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2017 disciplinante le modalità di funzionamento e di convocazione della Conferenza permanente e delle Conferenze regionali previste dall'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, come convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i.;

Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 42 del 14 novembre 2017, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 30 novembre 2017, recante la disciplina degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici, ai sensi dell'art. 24, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Vista l'ordinanza del commissario straordinario n. 46 del 10 gennaio 2018, recante modifiche alle ordinanze commissariali n. 4 del 2016, n. 8 del 2016, n. 9 del 2016, n. 13 del 2017, n. 19 del 2017, n. 32 del 2017, n. 33 del 2017, n. 37 del 2017, n. 38 del 2017 e n. 39 del 2017;

Rilevato che, a seguito delle modifiche apportate alla normativa primaria sopra richiamata per effetto della legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, si rende necessario provvedere alla revisione e integrazione delle suindicate ordinanze n. 16 del 2017 e n. 42 del 2017, al fine di adeguarne la disciplina alle nuove disposizioni entrate in vigore;

Ritenuto altresì che occorre correggere alcuni refusi contenuti nell'ordinanza n. 46 del 2017;

Vista la nota del 1° febbraio 2018, prot. n. 1378, con cui il commissario straordinario del Governo ha trasmesso al Ministero dello sviluppo economico lo schema di ordinanza;

Vista la nota del 13 febbraio 2018, prot. n. 3586, con cui il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato, per quanto di competenza, il proprio nulla – osta all'approvazione dello schema di ordinanza trasmesso;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni - Vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 13 febbraio 2018;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Dispone:

Art. 1.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 il richiamo all'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal richiamo all'art. 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) al comma 2 la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: «*b)* approva, ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 i progetti esecutivi delle opere pubbliche, dei lavori relativi a beni culturali di competenza del Commissario e di quelli predisposti dai soggetti indicati dall'art. 14, comma 4 e dall'art. 15, comma 1, lettera *b)* e *c)* del decreto-legge n. 189 del 2016 ed acquisisce l'autorizzazione per gli interventi sui beni culturali, che è resa in seno alla Conferenza stessa dal rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

2. All'art. 4 comma 3 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 è aggiunta in fine la frase: «Della eventuale variante urbanistica è data specifica evidenza nella determinazione conclusiva ai fini dell'aggiornamento cartografico dello strumento urbanistico da parte dell'amministrazione competente.»

3. All'art. 5 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 il richiamo all'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 è sostituito dal richiamo all'art. 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) la lettera *a)* del comma 2 e sostituita dalla seguente: «*a)* esprime il parere sui progetti relativamente agli interventi privati concernenti edifici sottoposti a vincoli ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali, su richiesta del Comune competente al rilascio del titolo abilitativo. Nell'ambito della conferenza è inoltre acquisita l'autorizzazione sismica, qualora ne ricorrano le condizioni»;

c) al comma 2, dopo la lettera *a)* è inserita la seguente: «a-*bis*) approva i progetti definitivi relativi agli interventi attuati dai soggetti indicati nell'art. 15, comma 1, lettere *a)* ed *e)*, e comma 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;».

4. All'art. 6 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, in fine sono aggiunte le seguenti parole «nonché il dirigente dell'Ufficio speciale per la ricostruzione competente o un suo delegato»;

b) al comma 8 la parola «permanente» è soppressa.

5. All'art. 7 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 la parola «permanente è soppressa;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «I lavori della conferenza si concludono in quindici giorni, decorrenti dalla data della riunione di cui alla lettera *c)* del com-

ma 4. Qualora alla conferenza partecipino amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, il termine previsto dal precedente periodo non può superare i trenta giorni. In ogni caso, resta fermo l'obbligo di rispettare il termine finale di conclusione del procedimento.»
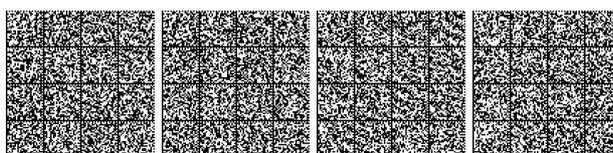
6. All'art. 8 dell'ordinanza n. 16 del 3 marzo 2017 sono appartate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: «2-*bis*: La determinazione conclusiva ha altresì effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell'art. 7 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

Art. 2.

Modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017

1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 42 del 14 novembre 2017 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è integralmente sostituito dal seguente: «Alla concessione degli aiuti di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie e nei limiti previsti dall'art. 24, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., a valere sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;

b) al comma 2: le parole «24, comma 3,» sono sostituite dalle parole «24, comma 2».

Art. 3.

Modifiche all'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018

1. All'art. 5 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 46 del 10 gennaio 2018 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 14, le parole «nei termini di cui all'art. 11, comma 9, del decreto-legge» sono sostituite dalle parole «nei termini di cui all'art. 11, comma 8, del decreto-legge»;

b) al comma 17, le parole «All'art. 19 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017» sono sostituite dalle parole «All'art. 21 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017».

Art. 4.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito internet del commissario straordinario.

2. La presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del commissario straordinario.

Roma, 24 aprile 2018

Il commissario straordinario: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 844

18A03225

ORDINANZA 24 aprile 2018.

Attuazione dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse. (Ordinanza n. 54).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché

degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'On. Paola De Micheli è stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge n. 189 del 2016, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016, e s.m.i. e, in particolare:

a) l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovraintendendo all'attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5;

b) l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, in forza del quale il Commissario straordinario sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

c) l'art. 2, comma 1, lettera *h)*, in forza del quale il Commissario straordinario tiene e gestisce la contabilità speciale a lui appositamente intestata;

d) l'art. 2, comma 1, lettera *i)*, in forza del quale il Commissario straordinario del Governo esercita il controllo su ogni altra attività prevista dal presente decreto nei territori colpiti;

e) l'art. 2, comma 2, che attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto legge;

f) l'art. 2, comma 5, in forza del quale i vice commissari, nell'ambito dei territori interessati:

a) presiedono il comitato istituzionale di cui all'art. 1, comma 6;

b) esercitano le funzioni di propria competenza al fine di favorire il superamento dell'emergenza e l'avvio degli interventi immediati di ricostruzione;

c) sovraintendono agli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di competenza delle Regioni;

d) sono responsabili dei procedimenti relativi alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, con le modalità di cui all'art. 6;

e) esercitano le funzioni di propria competenza in relazione alle misure finalizzate al sostegno alle imprese e alla ripresa economica di cui al Titolo II, Capo II;

g) l'art. 23 il quale prevede:

al comma 1 che «Per assicurare la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei territori dei Comuni di cui all'art. 1, è trasferita alla contabilità speciale di cui all'art. 4 la somma di trenta milioni di euro destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per l'anno 2016, al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro»;

al comma 2 che «La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono definiti con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, nel rispetto dei regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»».

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo;

Considerata la necessità di dare attuazione alla previsione dell'art. 23, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i., individuando le percentuali di riparto della somma pari ad € 30.000.000,00 (trentamilioni/00) destinata dall'art. 23, comma 1, del predetto decreto legge dall'Istituto nazionale assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Considerata la necessità di individuare i criteri generali di utilizzo delle somme di cui all'art. 23, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016;

Vista l'intesa espressa dai Presidenti delle Regioni – Vicecommissari nelle riunioni della cabina di coordinamento del 21 febbraio 2018;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto legge n. 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e s.m.i., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione e finalità dell'intervento

1. La presente ordinanza disciplina i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 23, comma 1, del decreto legge n. 189 del 2016 e s.m.i. per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei Comuni di cui all'art. 1 del medesimo decreto-legge.

2. Alla concessione dei contributi di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse finanziarie previste dall'art. 23, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e s.m.i., nel limite massimo di € 30.000.000,00 a valere sull'apposita contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del medesimo decreto-legge.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

1. Possono essere ammesse alle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le imprese aventi i seguenti requisiti:

a) essere già presenti ed operanti nei territori dei Comuni di cui all'art. 1 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i., alla data degli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016, del 30 ottobre 2016 o del 18 febbraio 2017;

b) nel caso di impresa iscritta nel Registro delle imprese, possedere una o più unità produttive in uno dei Comuni;

c) nel caso di impresa non iscritta nel Registro delle imprese, essere effettivamente operanti ed esercitare l'attività in uno dei Comuni, da documentare attraverso il certificato di attribuzione della Partita IVA;

d) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;

e) non essere incorse nell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

f) non essere incorse nell'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi del Libro I, titolo I, capo II del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

g) non trovarsi in nessuna delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

h) in caso di delocalizzazione dell'attività, aver effettuato la delocalizzazione in uno dei Comuni di cui all'art. 1 del decreto legge 189 del 2016 e s.m.i.;

i) poter riprendere l'attività, ove interrotta in ragione degli eventi sismici per danneggiamento degli immobili, e acquisire il Certificato di agibilità sismica, rilasciato dal tecnico incaricato, in caso di immobili danneggiati.

2. Fermi restando i requisiti di cui al precedente comma, possono essere ammesse alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza le imprese:

a) titolari di diritto di proprietà od usufrutto dell'immobile oggetto dell'intervento;

b) affittuarie dell'immobile oggetto dell'intervento in forza di contratto registrato in data antecedente agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e onerate, in forza di tale contratto delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;

c) titolari di un contratto di locazione finanziaria stipulato in data antecedente agli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 e onerate, in forza di tale contratto, alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 3.

Interventi e spese ammissibili

1. Sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza gli interventi di cui alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) vigenti, finalizzati a garantire la sicurezza dei lavoratori, relativi ad immobili destinati ad attività di impresa e/o produttiva.

2. Non sono ammessi alle agevolazioni previste dalla presente ordinanza gli interventi relativi ad immobili danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016 già oggetto di richiesta di contributo o ammessi a contributo ai sensi dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 così come modificata dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

3. La presentazione della domanda per l'ottenimento del contributo ai sensi della presente ordinanza preclude la possibilità di accedere al contributo ai sensi dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 così come modificata dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018.

4. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, sono ammessi a finanziamento gli interventi di:

a) rafforzamento locale effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti;

b) miglioramento sismico effettuati sulla base di un progetto redatto ai sensi delle NTC vigenti;

c) messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti. Si intendono per componenti non strutturali tamponature, partizioni interne, scaffalature e ogni altro elemento non collegato alla struttura portante o con vincolo inefficace e la cui instabilità possa compromettere la sicurezza dei lavoratori.

5. Al fine di ottenere il contributo previsto dalla presente ordinanza, le imprese in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 devono allegare alla domanda il certifica-

to di agibilità sismica o altra certificazione (scheda Ae-DES o GL-AeDES tipo *A)* che attesti l'utilizzabilità dell'immobile.
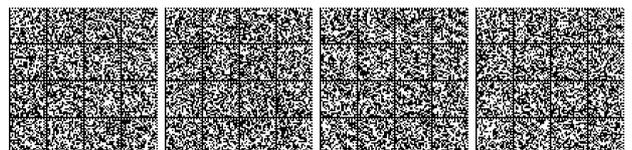
6. Nel caso di interventi di miglioramento sismico di cui al comma 4, lett. b il livello di sicurezza sismica da conseguire deve essere pari almeno a quanto stabilito, per la corrispondente classe d'uso dell'immobile, dal d.m. n. 477 del 27 dicembre 2016.

7. Nel caso in cui il livello di sicurezza sismica raggiunto con l'intervento risulti maggiore del limite superiore dell'intervallo definito per la classe d'uso pertinente dal d.m. n. 477 del 27 dicembre 2016, la spesa ammissibile è comunque limitata alla classe d'uso pertinente corrispondente.

8. Per gli interventi relativi ad immobili a destinazione produttiva non danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016, la spesa ammissibile a contributo viene determinata con riferimento al Prezzario Unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria (Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016) approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 14 dicembre 2016. Il costo unitario massimo dell'intervento non può in ogni caso essere superiore a 100 €/mq.

9. Per gli interventi relativi ad immobili a destinazione produttiva danneggiati in seguito agli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016, la spesa ammissibile a contributo viene determinata secondo quanto disposto nell'art. 3 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 così come modificata dall'ordinanza n. 46 del 10 gennaio 2018, con riferimento ai costi parametrici di cui alla tabella 6 riferiti ai livelli operativi della tabella 5 dell'Allegato 2 dell'ordinanza n. 13. A tali costi parametrici si applicano gli incrementi di cui alla Tabella 7 dello stesso allegato 2.

10. Sono ammesse a contributo le spese tecniche di progettazione, direzione lavori, indagini e, ove previsto, di collaudo. Non sono ammesse a contributo le spese relative a:

a) interventi effettuati in locali diversi da quelli in cui è esercitata l'attività lavorativa;

b) acquisto di beni usati;

c) manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;

d) costi del personale interno;

e) spese generali;

d) spese amministrative e di gestione.

11. Al fine di asseverare il contenuto dell'istanza e, in particolare, la congruità e coerenza delle spese sostenute e indicate nella domanda con gli obiettivi del progetto e delle finalità della presente ordinanza, le imprese devono allegare una perizia asseverata redatta secondo lo schema dell'Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. La perizia di cui al precedente periodo deve recare data antecedente alla presentazione della domanda e deve risultare redatta da un professionista abilitato a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Domanda di contributo

1. La domanda di contributo è presentata nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e comporta le conseguenze, anche penali, in caso di dichiarazioni mendaci.

2. Nella domanda di contributo devono essere indicati, fra l'altro, pena l'esclusione:

a) il codice risultante dalla classificazione Ateco 2007, della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento;

b) l'indirizzo della sede/unità locale oggetto di intervento e la tipologia di intervento/i oggetto di richiesta di contributo;

c) il titolo di possesso dell'immobile (o degli immobili) oggetto dell'intervento riferito all'impresa che presenta domanda di contributo;

d) i dati identificativi dell'impresa richiedente nonché la presenza dei requisiti soggettivi richiesti per accedere ai contributi previsti all'art. 2;

e) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;

f) il rendiconto analitico delle spese per ogni intervento oggetto di richiesta di contributo con le relative tabelle di sintesi, redatto in funzione della modalità di erogazione del contributo. In caso di erogazione in un'unica soluzione il rendiconto deve riportare la quietanza relativamente al 100% delle spese e le generalità di tutti i fornitori. In caso di interventi di importo superiore ad euro € 50.000,00 e in caso di richiesta di erogazione in due soluzioni, il rendiconto deve riferirsi al totale delle spese previste e riportare la quietanza di almeno il 35% delle spese sostenute nonché le generalità dei relativi fornitori;

g) il termine iniziale e finale degli interventi;

h) gli estremi della notifica preliminare (Protocollo SICO), ottenuti tramite la compilazione sul sistema informativo presente all'indirizzo web www.progettosico.it per le aziende affidatarie e per quelle esecutrici dei lavori, ove prevista ai sensi dell'art. 99 del decreto legislativo n. 81/2008. In assenza del Protocollo SICO, deve allegarsi un attestato comprovante l'avvenuto invio della suddetta notifica preliminare, qualora dovuto. In caso l'impresa dichiari la non necessità della notifica preliminare devono essere specificati in domanda i motivi;

i) le coordinate bancarie - IBAN - ai fini dell'accredito del contributo concesso.

3. A pena di esclusione, l'impresa deve attestare nella domanda che:

a) le spese indicate nel rendiconto analitico riguardano effettivamente ed unicamente i lavori previsti dall'intervento ammesso a contributo;

b) i titoli di spesa riportati nel rendiconto analitico, presentati secondo le modalità di erogazione del contributo, sono fiscalmente regolari ed integralmente pagati

e non sono stati né saranno utilizzati per l'ottenimento di altri contributi pubblici;

c) i beni acquistati sono di nuova fabbricazione.

4. Nella domanda di concessione del contributo l'impresa deve sottoscrivere:

a) l'impegno a restituire i contributi erogati in caso di inadempienza rispetto agli obblighi previsti nella presente ordinanza, maggiorati degli interessi legali dalla data di effettiva erogazione del contributo;

b) l'impegno a consentire gli opportuni controlli e ispezioni previsti dall'art. 6 della presente ordinanza;

c) l'impegno a fornire, nel rispetto delle vigenti norme di legge, ogni informazione ritenuta necessaria per il corretto ed efficace svolgimento dell'attività di monitoraggio.

5. La domanda di contributo, comprensiva dell'imposta di bollo, deve essere firmata digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale dell'impresa richiedente ai sensi dell'art. 65, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.

6. La domanda di contributo deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente;

2) perizia asseverata di cui all'Allegato 2 della presente ordinanza, finalizzata ad asseverare il contenuto dell'istanza, la rispondenza delle opere realizzate, la finalità dell'intervento e, in particolare, che il valore delle spese sostenute o da sostenere e indicate in domanda sia congruo con gli obiettivi dell'intervento e che tutte le opere siano state ultimate in data antecedente a quella di presentazione della domanda nel caso degli interventi già effettuati; la perizia deve essere redatta esclusivamente da un tecnico abilitato, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale; la perizia asseverata deve altresì attestare la superficie dell'immobile o della porzione di immobile oggetto dell'intervento;

3) copia del «Certificato di collaudo statico», laddove previsto, per ogni intervento finanziato;

4) relazione tecnica-illustrativa degli interventi, firmata digitalmente dal legale rappresentante o dal suo tecnico delegato, che illustri gli obiettivi, i risultati conseguiti e la loro coerenza e correlazione con le finalità dell'ordinanza. La relazione deve essere predisposta con riferimento ai contenuti di cui all'Allegato 3 della presente ordinanza che costituisce parte integrante e sostanziale;

5) copia delle fatture (o di documenti fiscalmente equivalenti) e relative quietanze per un importo pari al 100% della spesa sostenuta qualora si richieda l'erogazione dei contributi in un'unica soluzione, o per un importo non inferiore al 35% qualora si richieda l'erogazione in due soluzioni dei contributi previsti. Le fatture devono riportate, a pena di inammissibilità della domanda, una descrizione precisa delle spese sostenute che consenta l'immediata riconducibilità delle stesse all'intervento agevolato.

7. Le domande di contributo devono essere inoltrate, nel rispetto delle modalità previste dal presente articolo, entro la data del 31 luglio 2018.

Art. 5.

Concessione del contributo

1. Il Commissario straordinario, verificati i presupposti richiesti dalla presente ordinanza, dispone con proprio decreto la concessione del contributo.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente consiste in un contributo in conto capitale corrispondente al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Il contributo non può in ogni caso superare l'importo di complessivi € 200.000 per ciascun beneficiario, nel caso di interventi su più immobili e anche attraverso più domande riguardanti opere di miglioramento sismico.

3. In presenza di copertura assicurativa, il contributo è pari alla differenza tra i costi complessivi, sostenuti e ritenuti ammissibili, e gli indennizzi assicurativi corrisposti. Al fine di determinare il contributo nell'ipotesi indicata nel precedente periodo, il richiedente deve allegare alla domanda:

a) copia della polizza assicurativa;

b) attestazione della compagnia assicurativa indicante: 1) tipologia e descrizione dei beni assicurati; 2) ammontare dell'indennizzo assicurativo per tipologia di bene e indicazione della percentuale di copertura, totale o parziale, dell'intervento effettuato.

4. Nell'ipotesi prevista dal comma 3 del presente articolo, l'erogazione del contributo è subordinata alla verifica che l'impresa beneficiaria abbia esperito tutte le azioni e gli adempimenti a suo carico per ottenere il risarcimento da parte dell'assicurazione.

5. L'erogazione del contributo può avvenire secondo le seguenti modalità:

a) pagamento in un'unica soluzione, qualora le spese relative agli interventi siano interamente quietanzate e rendicontate entro il termine di presentazione della domanda;

b) pagamento in due soluzioni, per interventi di importo superiore a € 50.000,00.

6. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 5, lettera *b)*, il Commissario provvede ad una prima erogazione del contributo, sulla base di spese interamente quietanzate e corrispondente ad almeno il 35% del valore complessivo dell'intervento. Con successivo provvedimento si provvede all'erogazione a saldo, sulla base della documentazione di spesa richiesta, da presentarsi entro giorni 45 dalla fine dell'intervento ammesso a contributo.

7. I contributi non sono cumulabili con altri contributi pubblici concessi per le stesse spese e sono concessi nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
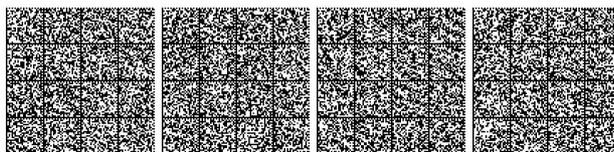
dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*», e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo.

8. Decorso il termine di cui all'art. 4, comma 7, il Commissario straordinario procede all'istruttoria delle domande presentate e alla successiva fase di erogazione dei contributi.

9. Il Commissario straordinario provvede a verificare la ricorrenza dei presupposti previsti dalla presente ordinanza e alla valutazione delle caratteristiche tecniche e finanziarie e di sicurezza raggiunti, della congruità dei valori, nonché della coerenza degli interventi proposti rispetto alle finalità del contributo. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 4, comma 7, si provvede ad adottare i decreti di concessione dei contributi nel rispetto delle risorse stanziate. Nel caso di insufficienza delle risorse, l'entità del contributo è proporzionalmente ridotta fino al raggiungimento della somma pari alle risorse stanziate. Nel decreto di concessione del contributo il Commissario indica il termine entro il quale l'intervento deve essere eseguito, tenuto conto della complessità dell'intervento e dei tempi tecnici di realizzazione.

Art. 6.

Controlli

1. Il Commissario straordinario effettua controlli a campione per un importo pari almeno al 25% dei contributi complessivamente concessi entro il termine di 18 mesi dall'erogazione del contributo. I termini di cui al precedente periodo non si applicano nel caso di provvedimenti di concessione del contributo erogati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà o di ogni altro documento allegate alle istanze falsi o mendaci.

2. Il Commissario straordinario provvede a verificare la sussistenza effettiva dei presupposti per la concessione del contributo effettuando, ove necessario, appositi sopralluoghi.

3. Nel caso in cui all'esito delle verifiche di cui al comma precedente sia constatata l'insussistenza dei presupposti per il contributo, il Commissario straordinario invia al beneficiario una comunicazione nella quale sono indicate le ragioni di fatto e di diritto ritenute ostative al mantenimento dei contributi. Il Commissario Straordinario ha facoltà di richiedere ai beneficiari la produzione di ogni documentazione ritenuta necessaria per le verifiche di cui al presente articolo.

4. Il destinatario della comunicazione di cui al comma 3 può formulare osservazioni entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. La comunicazione di cui al comma 3 interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di ricezione delle osservazioni o dalla scadenza del termine di cui al medesimo primo periodo del presente articolo.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, primo periodo, il Commissario straordinario dispone la revoca anche parziale del contributo dandone motivata comunicazione all'interessato. Si procede alla revoca anche parziale dei contributi nel caso di:

a) esito negativo dei controlli o dei sopralluoghi ispettivi;

b) mancato rispetto delle previsioni contenute nella presente ordinanza;

c) non conformità degli interventi realizzati alla relazione tecnica illustrativa dell'intervento ovvero alla perizia asseverata;

d) mancata esecuzione dell'intervento nei termini indicati nel decreto di concessione del contributo;

e) mancato mantenimento dell'uso produttivo dell'immobile entro il termine di 18 mesi dalla data di erogazione del contributo;

f) false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione o di notorietà o di ogni altro documento allegate alle istanze falsi o mendaci.

6. Nel caso di revoca anche parziale del contributo il Commissario provvede alla richiesta di ripetizione delle somme eventualmente erogate e dei relativi interessi.

7. Il provvedimento di cui al comma 6 è comunicato al beneficiario, anche, ove possibile, tramite messaggio di posta elettronica certificata, con richiesta di provvedere all'integrale restituzione della somma capitale e degli interessi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione del provvedimento. Il Commissario può disporre, su richiesta dell'interessato da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento di revoca, la rateizzazione dei pagamento della somma capitale e dei relativi interessi, tenuto conto delle condizioni economiche del richiedente anche in relazione all'entità del contributo o del rimborso oggetto della richiesta di ripetizione, disponendo, in caso di accoglimento dell'istanza, che il pagamento avvenga secondo un numero di rate non superiori a 24 e di entità non inferiore ad € 50,00. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dal Commissario straordinario ai sensi del secondo periodo, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare del contributo in un'unica soluzione.

8. Decorsi inutilmente i termini di cui ai precedente comma, il Commissario straordinario provvede alla riscossione coattiva di quanto dovuto. Si applicano per la riscossione coattiva le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 603 e s.m.i.. Il Commissario straordinario può avvalersi, per gli adempimenti richiesti dall'Ente impositore dalle disposizioni del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 603 del 1972, degli Uffici speciali per la ricostruzione.

9. Con cadenza semestrale il commissario straordinario verifica l'entità delle somme restituite ai sensi del presen-

te articolo e, in caso di eventuale riduzione proporzionale dei contributi originariamente erogati per insufficienza delle risorse, provvede ad incrementare i contributi già erogati in percentuale alle somme recuperate.
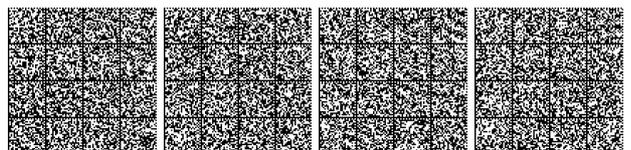
Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede con le risorse di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 8.

Entrata in vigore ed efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 24 aprile 2018

Il commissario straordinario: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 845

ALLEGATO *1*

Documenti obbligatori da allegare alla domanda di contributo

La domanda di contributo deve contenere i seguenti documenti, in formato pdf e firmati digitalmente da parte del legale rappresentante (con esclusione delle copie delle fatture):

1. la fotocopia della carta d'identità o del passaporto in corso di validità del legale rappresentante dell'impresa richiedente (controfirmata digitalmente dal legale rappresentante);

2. la perizia asseverata;

3. il certificato di agibilità sismica o altra certificazione (scheda AeDES o GL-AeDES tipo *A)* che attesti l'utilizzabilità dell'immobile;

4. la relazione tecnica-illustrativa degli interventi con indicazione, anche nel caso di interventi ancora da eseguirsi alla data di presentazione della domanda di contributo, delle imprese esecutrici, fornitrici, prestatrici di servizi (firmata digitalmente dal legale rappresentante o tecnico delegato);

5. copia delle fatture (o documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e delle relative quietanze per un importo pari al 100% delle spese sostenute, nel caso si richieda l'erogazione del contributo in un'unica soluzione, per gli interventi già effettuati alla data di presentazione della domanda di contributo; copia delle fatture di documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture e delle relative quietanze per un importo non inferiore al 35% delle spese sostenute qualora, in presenza di interventi d'importo superiore a Euro 50.000,00 si richieda l'erogazione del contributo in due soluzioni;

6. le informazioni richieste per i nuovi controlli antimafia introdotti dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modifiche e integrazioni (verificabili e consultabili sui siti delle Prefetture), nel caso in cui il contributo teorico richiesto superi € 150.000.

Sono considerate inammissibili le domande di contributo prive dei suddetti documenti.

Per gli interventi già effettuati, devono inoltre essere allegati:

1. copia dei bonifici bancari/postali o di altro mezzo idoneo a garantire la piena tracciabilità delle operazioni relativi al pagamento di ogni singola fattura (o documento fiscalmente valido equivalente alla fattura);

2. copia dell'estratto conto bancario o postale dal quale risulti con evidenza l'avvenuto pagamento delle fatture;

3. copia del relativo contratto, nel caso in cui l'impresa detenga l'immobile in affitto o locazione finanziaria.

ALLEGATO *2*

Schema di perizia asseverata

La perizia asseverata è redatta esclusivamente da un tecnico abilitato a periziare, asseverare e a giurare quanto di propria competenza, regolarmente iscritto al proprio Albo professionale.

Essa deve contenere:

1. l'indicazione dell'ubicazione dell'immobile oggetto di intervento;

2. le finalità dell'intervento;

3. l'indicazione della superficie dell'immobile o porzione di immobile interessata dall'intervento, riportata in pianta e in sezione;

4. la tipologia costruttiva e la descrizione dettagliata del fabbricato, con riferimento alle componenti strutturale, non strutturale, impianti;

5. la documentazione fotografica.

A. Per gli interventi di miglioramento sismico, già effettuati alla data di presentazione della domanda di contributo e successivi alla data del 24 agosto 2016 o ancora da eseguirsi alla data di presentazione della domanda di contributo, la perizia deve, inoltre, contenere:

a) la descrizione dettagliata dell'intervento e, altresì, la data di inizio e di fine lavori;

b) l'attestazione che l'intervento sia stato effettuato sulla base di un progetto redatto secondo quanto previsto dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti (NTC);

c) l'attestazione del livello di sicurezza sismica dell'immobile prima dell'intervento, espresso in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni;

d) l'attestazione del livello di sicurezza sismica dell'immobile effettivamente raggiunto a seguito dell'intervento (con riferimento a quanto stabilito dal D.M. n. 477/2016), espresso in percentuale del livello di sicurezza previsto per le nuove costruzioni.

B. Per gli interventi di rafforzamento locale già effettuati alla data di presentazione della domanda di contributo e successivi alla data del 24 agosto 2016 o ancora da eseguirsi alla data di presentazione della domanda di contributo:

a) la descrizione delle vulnerabilità del fabbricato prima dell'intervento;

b) la descrizione dettagliata degli interventi messi in atto o che si intendono realizzare per ridurre le vulnerabilità dell'immobile (secondo le NTC vigenti e, preferibilmente in conformità con i contenuti dei criteri di indirizzo di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 44 del 15 dicembre 2017).
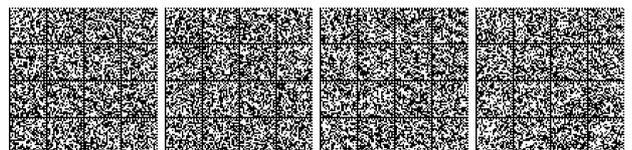
C. Per gli interventi di messa in sicurezza dei componenti non strutturali e degli impianti (che non ricadano nella tipologia degli interventi di manutenzione ordinaria), già effettuati alla data di presentazione della domanda di contributo e successivi alla data del 24 agosto 2016 o ancora da eseguirsi alla data di presentazione della domanda di contributo:

a) la descrizione delle criticità del fabbricato in relazione alle condizioni di staticità degli elementi non strutturali e degli impianti e del loro collegamento con la struttura del fabbricato, prima dell'intervento;

b) la descrizione dettagliata degli interventi messi in atto o che si intendono realizzare per ridurre le criticità esistenti (secondo le NTC vigenti e, preferibilmente in conformità con i contenuti dei criteri di indirizzo di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza del commissario straordinario n. 44 del 15 dicembre 2017, oltre che secondo la normativa specifica di settore).

6. la dimostrazione della congruità delle spese sostenute o previste rispetto alle finalità del contributo (così come stabilito nell'Ordinanza del commissario straordinario);

7. una sintesi conclusiva;

8. i dati e la firma del tecnico.

ALLEGATO *3*

Schema di relazione tecnica-illustrativa degli interventi

La relazione deve contenere:

1. le generalità dell'impresa richiedente

l'attività dell'impresa richiedente e l'attività svolta nelle sedi oggetto della domanda di contributo (coerentemente con l'attività riferita al codice primario Istat Ateco 2007 della sede/unità produttiva in cui si realizza l'intervento, rilevato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA);

il numero dei dipendenti e l'importo del fatturato (il totale dell'attivo e del patrimonio netto riferiti all'ultimo bilancio approvato dall'impresa o all'ultima dichiarazione dei redditi presentata;

2. la descrizione degli interventi

le finalità in relazione allo stato pre-intervento e gli obiettivi che si sono conseguiti o che si intendono conseguire, riportando l'importo complessivo degli interventi;

3. la descrizione analitica delle spese per gli interventi di cui all'art. 3 dell'ordinanza, che dovranno essere coerenti con gli importi riportati (per singola fattura) nella domanda e per i diversi interventi finanziati;

4. la sintesi delle spese oggetto della richiesta di contributo, con la distinzione tra le spese sostenute e pagate integralmente o parzialmente alla data di presentazione della domanda e le spese ancora da sostenere.

ALLEGATO *4*

Schema di rendicontazione dell'attività

Per gli interventi ancora da eseguirsi alla data di presentazione della domanda di contributo, la rendicontazione avviene secondo due stati di avanzamento (SAL):

SAL 1 - lavori eseguiti per un importo pari al 35% del contributo concesso;

SALDO - lavori ultimati.

Il beneficiario del contributo deve fornire, in relazione allo stato di avanzamento (SAL 1 o SALDO) le seguenti informazioni:

1. l'identificativo dell'intervento (richiedente, finalità dell'intervento, contributo ammesso a finanziamento);

2. la descrizione dettagliata dei lavori eseguiti e dei relativi importi;

3. la documentazione fotografica dei lavori, che mostri chiaramente la corrispondenza tra quanto realizzato e quanto previsto in fase di richiesta di contributo (come da relazione tecnica-illustrativa e perizia asseverata);

4. copia delle fatture (o documenti fiscalmente validi equivalenti alle fatture) e delle relative quietanze, per un importo pari al 35% del contributo ammesso per il SAL 1 e per l'intero contributo concesso ed erogato, a saldo.
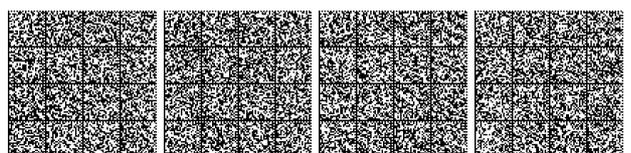
APPENDICE 5

DICHIARAZIONI DE MINIMIS AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 1407/2013

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

(DA COMPILARE DA PARTE DELL'IMPRESA SINGOLA E DA PARTE DI CIASCUNA IMPRESA BENEFICIARIA DEL PROGETTO ADERENTE AL CONSORZIO O ALL'ATI RICHIEDENTE CONTRIBUTO)

Il sottoscritto ________________________ nato a ________________ il ________
CF ____________________ ____in qualità di __________________________
dell'impresa ____,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci

DICHIARA

che, relativamente alla situazione societaria in cui si trova alla data di presentazione della domanda

☐ l'impresa è autonoma

☐ l'impresa presenta legami di associazione e/o ☐ l'impresa presenta legami di collegamento

Socio (cognome e nome / ragione sociale / denominazione ente)	**Codice Fiscale**	**Quota detenuta %**

Il sottoscritto, inoltre, **preso atto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 "de minimis" pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352**

DICHIARA INOLTRE

che l'impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate a monte e a valle nell'ambito del concetto di "impresa unica" e tenuto conto di quanto previsto dal art.3 comma 8 del Regolamento UE 1407/2013, non ha beneficiato, nell'attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi finanziari precedenti , di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis anche precedentemente vigenti, per un importo superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), in quanto nel corso del periodo sopra indicato:

l'impresa richiedente:

☐ non ha beneficiato aiuti pubblici in de minimis **oppure**

☐ ha beneficiato dei seguenti aiuti de minimis

Ente Erogante	**Normativa di riferimento**	**Data concessione**	**Importo**

l'impresa richiedente
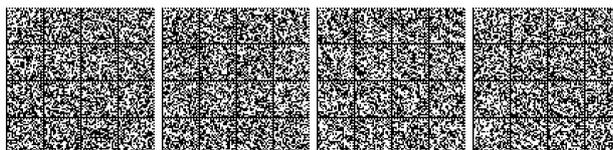
☐ non è stata interessata a far data dal 1° gennaio 2014 da operazioni di fusione o acquisizione ne ha acquisito la proprietà di aziende o rami d'azienda (ai sensi del art.3(8) del Regolamento UE 1407/2013)

☐ non risulta intestataria di aiuti in de minimis, concessi nell'attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi finanziari precedenti, in conseguenza di operazioni di fusione o acquisizione di azienda o dell'acquisizione di aziende o di rami d'azienda intervenuti in detto ar4co temporale

☐ risulta intestataria dei seguenti de minimis, concessi nell'attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi finanziari precedenti, in ragione di operazioni di fusione o acquisizione di azienda o di ramo d'azienda proprietà di rami d'azienda

Denominazione, CF e P.IVA dell'impresa ante fusione/acquisizione	**Ente Erogante**	**Normativa di riferimento**	**Data concessione**	**Importo**

________________________ ________________________

Luogo e data timbro e firma legale rappresentante

APPENDICE 6

DICHIARAZIONE DE MINIMIS

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000)

(DA COMPILARE DA PARTE DI CIASCUNA COLLEGATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO CE 1407/2013 ALL'IMPRESA SINGOLA RICHIEDENTE O CIASCUNA IMPRESA BENEFICIARIA DEL PROGETTO ADERENTE AL CONSORZIO O ALL'ATI RICHIEDENTE CONTRIBUTO)

Il sottoscritto ____ nato a __________________________ il __________

CF _________________________________ ____in qualità di ____

dell'impresa (indicarne la Denominazione, CF e P.IVA**)**____,

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci

PRESO ATTO

del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 "de minimis" pubblicato nella G.U.U.E. 24 dicembre 2013, n. L 352

DICHIARA

che l'impresa rappresentata, non ha beneficiato, nell'attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi finanziari precedenti, di contributi o agevolazioni pubbliche, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e di altri regolamenti de minimis anche precedentemente vigenti, per un importo

superiore a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se l'impresa opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi), in quanto nel corso del periodo sopra indicato:

l'impresa richiedente:

☐ non ha percepito aiuti pubblici in de minimis **oppure**

☐ ha beneficiato dei seguenti aiuti de minimis

Ente Erogante	**Normativa di riferimento**	**Data concessione**	**Importo**

_______________________________ _______________________________

Luogo e data Timbro e firma legale rappresentante

18A03226

ORDINANZA 24 aprile 2018.

Disciplina per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016. Modifiche alle ordinanze n. 24 del 12 maggio 2017, n. 39 dell'8 settembre 2017 e n. 51 del 29 marzo 2018. Proroga del termine di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e s.m.i. Termine per il deposito delle schede AeDES. (Ordinanza n. 55).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI DEI COMUNI DELLE REGIONI DI ABRUZZO, LAZIO, MARCHE E UMBRIA INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016:

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani è stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese;

Visto l'art. 16-*sexies*, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 28 febbraio 2018 e con il quale è stata prevista un'ulteriore eventuale proroga con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri per un massimo di centottanta giorni;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, con la quale sono stati ancora estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime Regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016;

Richiamato l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, il quale prevede che il commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli è stata nominata commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare:

l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, in forza del quale il commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II, capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

il comma 2 dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, che attribuisce al commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *g)*, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il commissario straordinario dispone l'erogazione di contributi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 205 del 2016, il quale prevede in via generale che le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di cui al comma 1, possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito;

Considerato che il medesimo art. 3, al comma 7, prevede che, a fronte degli acquisti e interventi suindicati, è concesso il rimborso delle spese, le cui condizioni e modalità sono regolate da ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto che quest'ultima disposizione ha introdotto una procedura speditiva, connotata da elementi di specialità rispetto a quelle ordinarie di concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e delocalizzazione, al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi necessari ad assicurare la continuità delle attività economiche e produttive attraverso la diretta erogazione agli interessati di rimborsi spese da parte del commissario straordinario, previa verifica dei presupposti di legge, e al tempo stesso consente al commissario straordinario, nell'esercizio del potere di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, di regolare anche l'entità delle spese ammissibili a rimborso, purché riconducibili agli interventi di delocalizzazione temporanea di cui al comma 6 del medesimo art. 3, decreto-legge n. 205/2016;

Vista l'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 la quale, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera *g)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell'art. 3, commi 6 e 7, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, ha completato a corredo dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016, il quadro generale delle misure volte a consentire, attraverso la loro tempo-

ranea delocalizzazione, l'immediata ripresa dell'attività produttiva di imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, turistiche, agricole o agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 nonché la temporanea delocalizzazione di attività economiche comunali ubicate in edifici dichiarati inagibili a seguito di apposita ordinanza;
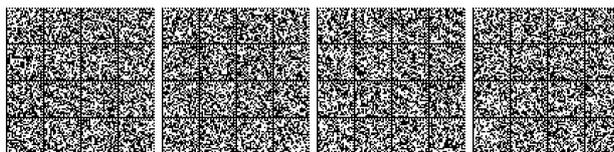
Visto l'art. 5, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, inserito dall'art. 2-*bis*, comma 3, lettera *b)*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, il quale ha previsto che con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2, comma 2 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per gli interventi anche di delocalizzazione temporanea legittimamente eseguiti e conclusi in data anteriore a quella di entrata in vigore dello stesso decreto-legge;

Vista l'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»;

Vista l'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017 recante «Princìpi di indirizzo per la pianificazione attuativa connessa agli interventi di ricostruzione nei centri storici e nuclei urbani maggiormente colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data del 24 agosto 2016»;

Considerata le necessità di coordinare le disposizioni di cui all'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017 con le disposizioni di cui all'art. 15 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017, in particolare, in ordine agli interventi realizzati in maniera unitaria e all'obbligatorietà di ricorrere alla costituzione di consorzi in tale ipotesi;

Ritenuta la necessità di impartire ulteriori disposizioni per definire il quadro generale e complessivo delle misure volte all'immediato avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive, industriali e artigianali aventi sede nei territori colpiti dagli eventi sismici e che erano ubicate in edifici risultati distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi medesimi, con danni non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale;

Ritenuto altresì necessario modificare l'allegato 1 all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Criteri per l'utilizzo degli studi di Microzonazione sismica per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016», con un nuovo allegato, in ragione delle modificazioni apportate nell'ambito della riunione del 15 marzo 2018 del Gruppo di lavoro costituito ai sensi dell'art. 2, comma 3, della medesima ordinanza;

Ritenuto, altresì, necessario modificare la previsione di cui all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 51 del 29 marzo 2018 in ragione dell'erronea indicazione dell'art. 21 in luogo dell'art. 20;

Ritenuto necessario, ancora, procedere al differimento del termine previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni, inizialmente fissato al 30 aprile 2018, al fine di consentire ai soggetti interessati la presentazione della documentazione richiesta per gli interventi di immediata esecuzione;

Ritenuto necessario procedere alla fissazione di un termine finale per la presentazione delle schede AeDES inizialmente previsto dall'art. 2-*bis*, comma 5, previsto dal decreto-legge n. 148 del 2017, al fine di consentire una completa ricognizione dei danni;

Acquisito il favorevole avviso del Capo del Dipartimento della Protezione civile;

Vista l'intesa espressa dalle regioni interessate nella cabina di coordinamento del 12 aprile 2018;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'imminente scadenza del termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'urgente indifferibile necessità di rendere immediatamente operative le disposizioni volte a garantire la continuità delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. I soggetti legittimati di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016, nel caso in cui abbiano proceduto alla delocalizzazione di attività economiche anteriormente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 189 del 2016, possono chiedere il rimborso delle spese sostenute con le modalità di cui all'art. 2 della presente ordinanza.

2. Sono rimborsabili gli interventi di delocalizzazione realizzati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere *a)* e *b)* dell'ordinanza n. 9 del 2016 attuati rispettivamente con le modalità di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della stessa ordinanza in conseguenza del sisma occorso il 24 agosto 2016.

3. La richiesta di rimborso delle spese sostenute è presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente entro il 30 giugno 2018, a condizione che sia stata emessa ordinanza di inagibilità, a seguito di verifica con scheda AeDES, integrata da apposita perizia asseverata come stabilito al successivo comma 4. La richiesta di rimborso è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva
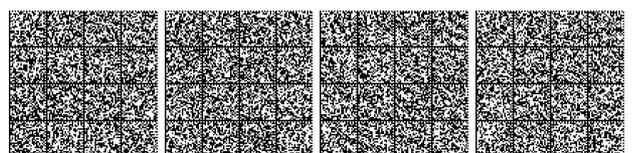
di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista abilitato contenente:

a) la descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali (con adeguati elaborati grafici) dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato, comprese finiture ed impianti, con attestazione della riconducibilità causale dei danni subiti all'evento sismico verificatisi il 24 agosto 2016;

b) l'illustrazione in dettaglio dei danni subiti dall'edificio, nonché di quelli subiti dai macchinari, dalle attrezzature e dalle scorte con la descrizione del programma di riacquisto e/o ripristino;

c) la descrizione delle attività svolte dall'impresa delocalizzata;

d) la descrizione dell'edificio ove l'impresa ha delocalizzato la propria attività, con indicazione della sua ubicazione, delle dimensioni, della dotazione impiantistica e delle caratteristiche tecniche, corredata di documentazione fotografica e delle certificazioni o autorizzazioni necessarie, ovvero, in alternativa, il progetto relativo alla struttura temporanea realizzata all'interno del lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti all'insediamento danneggiato, di cui il richiedente dimostri di avere avuto la disponibilità;

e) la descrizione degli eventuali interventi che si sono resi necessari per adeguare e rendere funzionale, anche dal punto di vista impiantistico, l'edificio preso in locazione o la struttura temporaneamente realizzata nel lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti.

4. Nella perizia asseverata di cui al comma 3 devono altresì essere specificamente indicati:

a) gli estremi dell'ordinanza di inagibilità che ha interessato l'edificio, nonché la scheda AeDES su cui questa si basa;

b) il canone di locazione dell'edificio, ove si è delocalizzata l'attività, e il costo degli interventi eventualmente resisi necessari per dotarlo degli impianti necessari al ripristino dell'attività economica o produttiva, ovvero, in alternativa, il computo metrico estimativo delle opere eseguite utilizzando il prezzario unico interregionale approvato dal commissario straordinario;

c) il costo di acquisto o noleggio dei macchinari e delle attrezzature;

d) il costo di ripristino delle scorte;

e) l'importo delle spese tecniche sostenute;

f) l'eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente per i danni subiti ovvero la stima dell'indennizzo se richiesto, ma non ancora liquidato;

g) gli estremi di un conto corrente bancario intestato al richiedente, ai fini del rimborso delle spese sostenute.

5. Nella domanda di rimborso devono inoltre essere indicati:

a) i fornitori presso cui si è proceduto al riacquisto delle attrezzature e dei macchinari da sostituire a quelli danneggiati o distrutti;

b) l'impresa che ha proceduto agli interventi di realizzazione della struttura temporanea;

c) il progettista e il direttore dei lavori che sono stati incaricati per gli interventi di cui al precedente comma 3, lettera *e)*.

6. Le imprese all'atto della presentazione della domanda di rimborso, devono:

a) essere iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalità di cui al successivo comma 8, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

b) non aver commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015;

c) essere in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

7. I professionisti di cui al comma 5, lettera *c)*, devono essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. Limitatamente alla stima dei danni subiti dai beni mobili strumentali e dalle scorte, l'incarico può essere conferito anche a professionisti non tenuti all'iscrizione in tale elenco.

8. Alla domanda di rimborso sono obbligatoriamente allegati:

a) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesta di aver presentato domanda di iscrizione nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori attesta di essere iscritto, alla data di presentazione della domanda di rimborso, nell'elenco speciale di cui all'art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice;

c) eventuale polizza assicurativa stipulata, in data anteriore a quella degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico e recante l'indicazione dell'importo assicurativo riconosciuto o in corso di determinazione;

d) le fatture quietanzate relative alle spese sostenute.

9. Il presidente della regione, vice commissario territorialmente competente, verificata l'entità dei danni attesta-

ti e la loro riconducibilità causale agli eventi sismici nonché la congruità delle spese sostenute, adotta il decreto di concessione del contributo. Il vice commissario provvede altresì a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
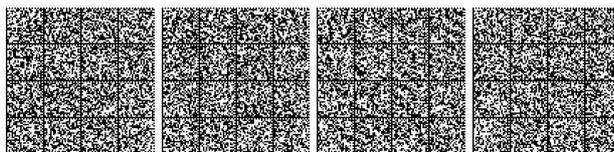
10. La concessione del rimborso di cui al comma 9 è subordinata al parere favorevole del comune in ordine all'autorizzabilità dell'intervento richiesto in deroga agli strumenti urbanistici, nonché sotto il profilo ambientale e sanitario. La predetta autorizzazione tiene luogo di ogni provvedimento autorizzatorio richiesto dalla normativa vigente.

11. L'erogazione del saldo del contributo relativo all'intervento di riparazione e rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione dell'edificio o dell'unità immobiliare preesistente, finanziato ai sensi delle ordinanze commissariali numeri 4 e 8 del 2016 ovvero numeri 13 e 19 del 2017, è subordinata alla rimozione della struttura temporanea realizzata ovvero al recesso dal contratto di locazione stipulato. Le eventuali strutture temporanee installate sono rimosse a cura dell'operatore interessato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle attività economiche originarie. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, il presidente della regione, vice commissario territorialmente competente provvede in via sostitutiva, previa diffida, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente.

Art. 2.

Determinazione del rimborso e modalità di erogazione

1. Il rimborso per gli interventi di delocalizzazione attuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *a)* dell'ordinanza n. 9 del 2016 è determinato ai sensi dell'art. 8, comma 1, della medesima ordinanza.

2. Il rimborso per gli interventi di delocalizzazione attuati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b)* dell'ordinanza n. 9 del 2016 è determinato ai sensi dell'art. 8, comma 2, della medesima ordinanza.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione le disposizioni dei commi 3, 4, 5, 5-*bis* e 6 dell'art. 8 dell'ordinanza n. 9 del 2016.

4. In tutti i casi il rimborso è erogato dal presidente della regione - vice commissario a valere sui fondi della gestione speciale di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 3.

Ulteriori disposizioni

1. Nel caso di delocalizzazione temporanea attuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 2016, per la quale sia stato erogato il rimborso con la modalità fissata dall'art. 8, comma 1-*bis*, della stessa ordinanza n. 9 del 2016, l'Ufficio speciale per la ricostruzione provvede ad effettuare, in relazione alla durata del contratto di locazione, controlli finalizzati a verificare la permanenza della stessa attività nell'edificio in cui è stata autorizzata la delocalizzazione.

2. Nel caso in cui l'Ufficio riscontri una cessazione anticipata della delocalizzazione rispetto alla durata del contratto di locazione, il vice commissario provvede alla revoca, anche parziale del contributo già erogato e/o alla rideterminazione del contributo spettante, che viene ricalcolato tenendo conto dell'effettiva durata della locazione, e alla richiesta di immediata ripetizione di quanto erogato in eccesso.

3. Nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il soggetto beneficiario del contributo erogato ai sensi dell'ordinanza n. 9 del 2016 e il soggetto beneficiario dei contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione ai sensi delle ordinanze numeri 4 e 8 del 2016 ovvero numeri 13 e 19 del 2017, l'Ufficio speciale per la ricostruzione, in relazione alle delocalizzazioni attuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 2016, procede ad effettuare per la durata del contratto di locazione, controlli finalizzati a verificare la permanenza della stessa attività nell'edificio in cui è stata autorizzata la delocalizzazione.

4. Nel caso in cui l'Ufficio riscontri una cessazione anticipata della delocalizzazione rispetto alla durata del contratto di locazione, il vice commissario provvede alla revoca, anche parziale, del contributo già erogato, e:

a) in caso di rimborso autorizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 9 del 2016, procede alla immediata sospensione dei pagamenti dei canoni di locazione e all'eventuale ripetizione dei canoni rimborsati oltre la permanenza presso l'edificio in cui il soggetto legittimato si era delocalizzato;

b) in caso di rimborso autorizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1-*bis*, dell'ordinanza n. 9 del 2016, procede alla rideterminazione del contributo spettante, che viene ricalcolato tenendo conto dell'effettiva durata della permanenza presso l'edificio in cui l'attività si era delocalizzata, e alla richiesta di immediata ripetizione di quanto erogato in eccesso.

Art. 4.

Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016

1. L'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 è abrogato.

Art. 5.

Modifiche all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017

1. L'allegato 1 all'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, recante «Criteri per l'utilizzo degli studi di Microzonazione sismica per la ricostruzione nei territori colpiti dagli
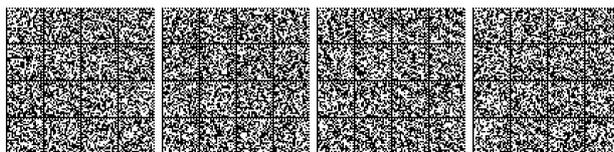
eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016», è sostituito dall'allegato 1 alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 6.

Modifiche all'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017

1. Al terzo periodo del comma 5 dell'art. 3 dell'ordinanza n. 39 dell'8 settembre 2017 le parole «di costituire un consorzio volontario» sono sostituite dalle parole «di procedere ad un intervento unitario».

Art. 7.

Modifiche all'ordinanza n. 51 del 29 marzo 2018

1. L'art. 13, comma 1, dell'ordinanza n. 51 del 29 marzo 2018 è così modificato: «L'art. 20 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 è abrogato».

2. La modifica di cui al precedente comma decorre dalla data di entrata in vigore dell'ordinanza n. 51 del 29 marzo 2018.

Art. 8.

Differimento del termine di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni

1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni è differito alla data del 31 luglio 2018.

Art. 9.

Fissazione del termine per la presentazione delle schede AeDES

1. Ferme restando le ulteriori disposizioni previste dall'art. 2-*bis*, comma 5, del decreto-legge n. 148 del 2017, per la compilazione e la presentazione della scheda AeDES è fissato il termine perentorio al 30 giugno 2018.

2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta l'inammissibilità della domanda, salvo la ricorrenza nel ritardo di cause non imputabili al richiedente.

Art. 10.

Disposizioni finanziarie

1. Gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 3 alla presente ordinanza sono finanziati a valere sulle risorse di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 nel limite di spesa stanziato dal secondo periodo del comma 2-*bis* dell'art. 5 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 11.

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. La presente ordinanza, secondo quanto previsto dal comma 18 dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è adottata al fine di consentire la rapida realizzazione degli interventi inseriti nei programmi di cui all'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ed è dichiarata provvisoriamente efficace.

2. La presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale (www.sisma2016.gov.it) del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Roma, 24 aprile 2018

Il commissario straordinario: DE MICHELI

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2018
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 846

ALLEGATO *1*
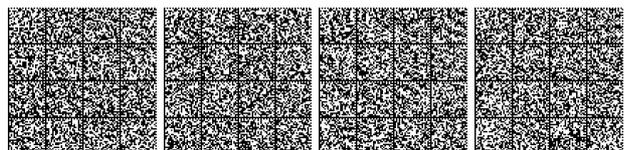
Criteri generali per l'utilizzo dei risultati degli studi di Microzonazione Sismica di livello 3 per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016

1 Premessa

L'Ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017, oltre a definire l'assegnazione di fondi per l'esecuzione degli studi di Microzonazione Sismica (MS) di livello 3 e le modalità di esecuzione, riportava nell'Allegato 1 i "Criteri per l'utilizzo degli studi di Microzonazione Sismica per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016".
Nel presente documento, al fine di facilitarne l'applicazione, si riprende e si approfondisce dal punto di vista tecnico quanto riportato nell'Allegato 1 della suddetta ordinanza.

I risultati degli studi di MS di livello 3 (di seguito MS3) sono sintetizzati e rappresentati su carte tematiche del territorio, carte di MS, distinguendo le microzone in:

- zone stabili, nelle quali il moto sismico non viene modificato rispetto a quello atteso su suolo di riferimento (Classe di sottosuolo di tipo A secondo le Norme Tecniche per le Costruzioni) pianeggiante;
- zone stabili con amplificazioni, nelle quali il moto sismico viene modificato, rispetto a quello atteso in corrispondenza di un suolo di riferimento pianeggiante, a causa delle caratteristiche geologiche/geofisiche/geotecniche e morfologiche del territorio. Ciascuna microzona viene caratterizzata, rispetto allo scuotimento, da:
    - spettri di risposta elastici alla superficie;
    - fattori di amplificazione (FA) calcolati mediante rapporti tra grandezze integrali derivate da spettri di risposta elastici alla superficie e quelli corrispondenti al moto atteso su un suolo di riferimento pianeggiante ed ipoteticamente affiorante nello stesso sito;
- zone instabili, in cui si possono attivare (innescati dal sisma) fenomeni di deformazione permanente del terreno come frane, liquefazione, fagliazione superficiale e cedimenti differenziali. Ciascun fenomeno viene parametrizzato secondo le linee guida per le instabilità approvate dalla Commissione tecnica interistituzionale MS (ex art.5 OPCM 3907/10).

Il livello 3 di MS consente di associare alle zone stabili soggette ad amplificazione, definite nella Carta delle MOPS (già individuate dalla MS di livello 1), oltre ai valori dei fattori di amplificazione (FA), anche gli spettri medi di risposta in pseudoaccelerazione (nell'intervallo di periodi di vibrazione 0.1-1.1 s) al 5% di smorzamento in superficie ed eventualmente di modificare i limiti delle microzone già definite dal livello 1 di MS.

Ai fini dell'utilizzazione dei risultati degli studi di MS3 per le amplificazioni locali, si definiscono le classi di intervallo dei periodi di vibrazione di interesse che, in prima approssimazione, possono essere associate al numero di piani in elevazione degli edifici presenti, o di futura edificazione, nell'area studiata.

Le classi di intervalli di periodo di interesse sono:

- **0.1-0.5 s**
- **0.4-0.8 s**
- **0.7-1.1 s**

I risultati degli studi di MS sono espressi, anche in termini cartografici, con riferimento a questi intervalli di periodo per l'utilizzo sia dei FA, sia degli spettri di risposta.

Per le modalità di rappresentazione si fa riferimento a quanto previsto dagli "Standard di rappresentazione e archiviazione informatica, versione 4.1" (2018), predisposti dalla Commissione tecnica per la microzonazione sismica.
Per la determinazione degli spettri di risposta in superficie, si è proceduto attraverso la convoluzione di accelerogrammi compatibili con la pericolosità sismica di base. In particolare gli accelerogrammi di input (in numero di 7), utilizzati nelle analisi numeriche, sono stati scelti in modo tale che la media dei loro spettri di risposta in pseudoaccelerazione fosse compatibile con lo spettro di pericolosità di base, relativamente ad un tempo di ritorno di 475 anni.
Lo spettro di risposta elastico rappresentativo di ciascuna microzona è calcolato a partire dai risultati delle analisi numeriche, mediando gli spettri di risposta ottenuti dall'applicazione dei 7 segnali di input.
Per ogni input sismico, i valori di FA sono stati ottenuti come rapporti tra l'integrale dello spettro elastico in pseudoaccelerazione di output e l'integrale dello spettro elastico in pseudoaccelerazione di input, nei tre intervalli di periodo 0.1-0.5, 0.4-0.8, 0.7-1.1s. Per ciascun insieme di input sismici e per ciascun intervallo di periodi è stato calcolato poi separatamente il fattore di amplificazione medio relativo alla microzona.

Per le zone stabili non soggette ad amplificazione risulta FA= 1 in tutti e tre gli intervalli di periodo.

2 Pianificazione

2.1 Zone instabili

La disciplina d'uso è riportata nelle linee guida relative a faglie attive e capaci, liquefazione e instabilità di versante. Nelle linee guida vengono definite le modalità di perimetrazione delle zone instabili e valutazioni quantitative delle instabilità con metodi semplificati e avanzati. Si evidenzia che per eventuali scostamenti, in termini di individuazione cartografica, da quanto previsto negli strumenti conoscitivi o pianificatori, cronologicamente precedenti o a scale più piccole, la disciplina d'uso dovrà tener conto di quanto individuato nella Carta di MS3.

2.2 Zone stabili e stabili con amplificazione

I fattori di amplificazione (FA) in pseudoaccelerazione sono calcolati con analisi numeriche nei tre intervalli di periodo definiti in precedenza.
Essi forniscono informazioni quantitative sull'entità dell'amplificazione dello spettro di risposta dovuta alle peculiari caratteristiche geologiche, geofisiche e geotecniche della microzona in esame, rispetto allo spettro di riferimento derivante dalla pericolosità di base, per i diversi intervalli di periodo di vibrazione presi in considerazione.
I fattori di amplificazione (FA) permetteranno di confrontare la pericolosità sismica in aree diverse del territorio comunale e per diverse classi di costruzioni, caratterizzate dall'appartenenza a uno degli intervalli di periodo di vibrazione in condizioni di scuotimento.
Ai fini della pianificazione, i fattori di amplificazione definiti per ogni singola microzona consentiranno valutazioni sul contesto nel quale si colloca il territorio interessato dalle attività di ricostruzione (vie di accesso all'abitato, con particolare attenzione ai centri storici, collegamenti tra gli edifici principali, in particolare le scuole, edifici prospicienti le vie di comunicazione principali), nonché indicazioni al pianificatore per definire il regolamento edilizio e la scelta della tipologia dell'edificato.
In particolare, gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, attraverso l'analisi dei FA:

a) individuano il grado relativo di pericolosità locale di ciascuna parte del territorio urbanizzato e urbanizzabile;
b) definiscono prescrizioni per la riduzione del rischio sismico, fissando, per le diverse parti del territorio, i limiti e le condizioni per realizzare gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.
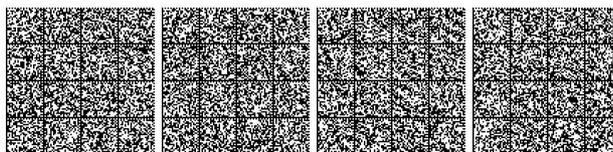
3 Interventi su manufatti

3.1 Zone instabili

La disciplina d'uso è riportata nelle linee guida relative a faglie attive e capaci, liquefazioni e instabilità di versante. Nelle linee guida vengono definite le modalità di perimetrazione delle zone instabili e valutazioni quantitative delle instabilità con metodi semplificati e avanzati.

Per le instabilità, come già previsto all'interno delle linee guida, si rimanda comunque alla disciplina d'uso prevista dal PAI di riferimento o alla normativa regionale.

3.2 Zone stabili e stabili con amplificazione

Con riferimento a quanto indicato negli Indirizzi e Criteri per la Microzonazione Sismica (Gruppo di lavoro MS, 2008), gli studi di MS3 forniscono utili indicazioni per la progettazione delle nuove costruzioni e degli interventi sulle costruzioni esistenti.

Al fine di definire lo spettro elastico di progetto, il progettista delle strutture dovrà confrontare lo spettro di risposta medio regolarizzato (secondo il metodo riportato in Appendice 1) ottenuto dallo studio di MS3 della microzona di interesse con quello ottenuto con l'approccio semplificato della normativa sismica, per la categoria di sottosuolo in corrispondenza del manufatto e per il tempo di ritorno di 475 anni.

L'intervallo di periodi da considerare per il confronto tra lo spettro di MS3 e quello di norma dell'approccio semplificato è determinato considerando i periodi di vibrazione di interesse dell'opera nelle due direzioni principali, ossia il minore, T_{min}, e il maggiore, T_{max}, dei tre periodi di vibrazione dell'edificio (inteso come struttura tridimensionale) con massa partecipante più elevata, tenendo anche conto dell'elongamento degli stessi durante la risposta sismica. Tale intervallo è compreso tra T_{min} e $2T_{max}$[1].

In questo intervallo dovranno essere valutate le seguenti due condizioni:

1. lo spettro di MS3 supera puntualmente in misura maggiore del 30% lo spettro semplificato di norma;
2. l'integrale dello spettro di MS3 è superiore del 20% rispetto al corrispondente integrale dello spettro semplificato di norma.

Se nessuna delle due condizioni è verificata, è possibile utilizzare l'approccio semplificato della normativa sismica. Se almeno una delle condizioni di cui sopra è verificata, lo spettro previsto dall'approccio semplificato della normativa può ritenersi significativamente meno conservativo di quello di MS3.
In questo caso il progettista, utilizzando i risultati della MS3, dovrà procedere a definire gli approfondimenti geologici, geofisici e geotecnici necessari a dettagliare il modello di sottosuolo nell'area di interesse del manufatto. Sulla base di questi approfondimenti il progettista dovrà valutare le condizioni di applicabilità dell'approccio semplificato della normativa e, nel caso, giustificarne l'adozione in relazione alle caratteristiche stratigrafiche e morfologiche dello specifico sito rispetto alla situazione di riferimento cui si riferisce lo spettro ottenuto dagli studi di microzonazione sismica. In caso contrario, il progettista dovrà necessariamente procedere con un'analisi di risposta sismica locale monodimensionale (1D) o bidimensionale (2D), in base alle caratteristiche del sito. In particolare, i risultati della MS3 saranno utilizzati per definire il volume significativo[2] di sottosuolo e le caratteristiche morfologiche da considerare per le analisi numeriche della risposta sismica locale, includendo la possibile presenza di effetti 2D.

Infine, ferme restando le prerogative del progettista in merito alle scelte effettuate per la caratterizzazione delle azioni sismiche e sotto la sua completa responsabilità, gli spettri di risposta elastici prodotti dallo studio di MS3 (regolarizzati secondo il metodo riportato in Appendice 1), possono essere usati nella progettazione qualora vengano ritenuti più affidabili di quelli risultanti dall'analisi di risposta sismica locale (RSL) condotti con metodi standard (1D lineare equivalente) e in ogni caso più conservativi di quelli dell'approccio semplificato. La scelta del progettista di utilizzare gli spettri di risposta elastici prodotti dallo studio di MS3

[1] Laddove 2Tmax>1.1s, il confronto non potrà essere effettuato. In questi casi, la MS3 potrà fornire indicazioni riguardo alla possibile presenza di fenomeni di amplificazione relativi ad alti periodi (coltri deformabili di grande spessore) che renderebbero comunque non applicabile l'approccio semplificato della normativa all'analisi della risposta sismica locale.

[2] Per *volume significativo* di terreno si intende la parte di sottosuolo che, per le sue condizioni sismostratigrafiche, può influenzare le caratteristiche del moto sismico atteso nell'intervallo di periodi di interesse per il singolo manufatto.
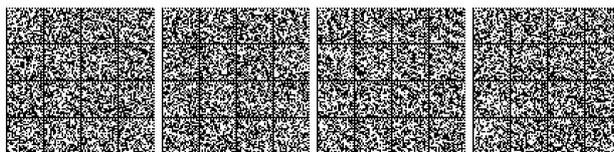
dovrà comunque essere giustificata nella relazione di calcolo strutturale, anche con riferimento alla relazione geologica e geotecnica.

Per le costruzioni di classe III e IV, se nessuna delle due condizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente paragrafo risultasse verificata, in riferimento al tempo di ritorno di 475 anni, sarà possibile utilizzare l'approccio semplificato della normativa sismica, al fine di determinare gli spettri di risposta per tutti i tempi di ritorno necessari. In caso contrario, occorrerà necessariamente approfondire l'analisi della risposta sismica locale nei modi detti. Sono fatte salve eventuali disposizioni regionali più restrittive.

Per le costruzioni di classe I, il progettista potrà adottare l'approccio semplificato della normativa sismica, fatte salve eventuali disposizioni regionali più restrittive.
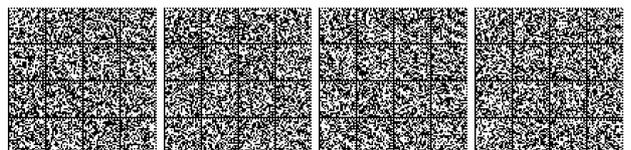
Appendice 1

Regolarizzazione di uno spettro ottenuto con gli studi di MS3

La procedura di regolarizzazione (Newmark e Hall, 1982[3], Romeo, 2007[4], Liberatore e Pagliaroli, 2014[5]), permette di trasformare lo spettro di risposta, risultato delle simulazioni numeriche nell'ambito degli studi di MS3, in uno spettro con forma standard (secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni), costituita da un ramo con accelerazione crescente lineare, un ramo ad accelerazione costante, un ramo in cui l'accelerazione decresce con $1/T$ e, quindi, a velocità costante.

Alla fine della procedura saranno disponibili anche tutti i parametri per l'inserimento delle spettro elastico in codici di calcolo per la progettazione e la verifica delle costruzioni (a_g, a_{max}, T_B, T_C, T_D, T_C*, F_0, ξ, η, S_S, S_T).

Indicando con *SA* lo spettro di risposta elastico in pseudoaccelerazione e *SV* lo spettro di risposta elastico in pseudovelocità, ottenuti dalle simulazioni numeriche, i passi della procedura di regolarizzazione sono i seguenti:

a) Si calcola lo spettro di pseudoaccelerazione (*SA*) e si determina il periodo proprio (*TA*) per il quale è massimo il valore dello spettro di pseudoaccelerazione

b) Si calcola il valore medio dello spettro (SA_m) nell'intorno di TA tra 0.5TA e 1.5TA, questo valore sarà assunto come valore costante del tratto ad accelerazione costante dello spettro standard:

$$SA_m = \frac{1}{TA}\int_{0.5*TA}^{1.5*TA} SA(T)dT$$

c) Si determina lo spettro di pseudovelocità (*SV*) a partire da quello di accelerazione, moltiplicando le ordinate spettrali di quest'ultimo per l'inverso della corrispondente frequenza circolare $\omega = 2\pi/T$:

$$SV(T) = SA(T) * \frac{T}{2\pi}$$

e quindi si individua il periodo (*TV*) per il quale è massimo il valore dello spettro di pseudovelocità;

d) Si calcola il valore medio dello spettro (SV_m) nell'intorno di TV nell'intorno tra 0.8TV e 1.2TV:

$$SV_m = \frac{1}{0.4 * TV}\int_{0.8*TV}^{1.2*TV} SV(T)dT$$

e) Si determina il periodo in corrispondenza del quale si incontrano i due rami dello spettro ad accelerazione costante e velocità costante:

$$T_c = 2\pi \frac{SV_m}{SA_m};$$

f) Si determina T_B=1/3*T_C e T_D=4.0*a_{max}/g + 1.6 (secondo quanto indicato dalla normativa), con a_{max} punto di ancoraggio a T=0 dello spettro di output. Poiché il valore di a_{max} non è generalmente fornito nello spettro delle simulazioni numeriche si procede per estrapolazione lineare, secondo la seguente equazione:

$$a_{max} = \left(\frac{S_e(T = 0.01s)}{SA_m} - \frac{0.01}{T_B}\right)\left(\frac{SA_m}{1 - \frac{0.01}{T_B}}\right)$$

---

[3] Newmark N.M. e Hall W.J., 1982. Earthquake spectra and design. EERI Research Report, 82- 71183, 103 pp.

[4] Romeo Roberto W., 2007. Le azioni sismiche e le categorie di sottosuolo. Giornale di Geologia Applicata 6, 65-80. doi: 10.1474/GGA.2007 -06.0-07.0188

[5] Liberatore D. e Pagliaroli A., 2014. Verifica della sicurezza sismica dei Musei Statali. Applicazione O.P.C.M. 3274/2003 s.m.i. e della Direttiva P.C.M. 12.10.2007. Convenzione Arcus – DG PaBAAC Rep. n. 113/2011 del 30/09/2011.
Convenzione DG PaBAAC – Consorzio ReLUIS Rep. n. 21/2011 del 26/10/2011. Responsabile scientifico: Domenico Liberatore. Referente tecnico: Luigi Sorrentino
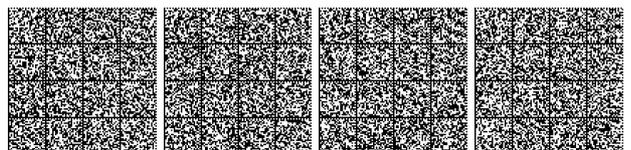
con S_e (T=0.01s) ordinata dello spettro di accelerazione per T=0.01s, primo valore del periodo nello spettro elastico delle simulazioni numeriche.

g) Si applicano le equazioni riportate in NTC (2018) per la determinazione dei tratti dello spettro tra T_A=0, T_B, T_C, T_D, fino a un T di interesse.

h) Si termina il parametro F_0 come rapporto SA_m / a_{max}

Infine, al solo fine di fornire dati congruenti, per l'analisi e la verifica delle costruzioni si potranno utilizzare i seguenti valori dei parametri richiesti $a_g=a_{max}$; ξ=5%; η=1; S_S=1; S_T=1. Va sottolineato che i valori di a_g, S_S e S_T sono evidentemente fittizi, in quanto non riferiti alla condizione ideale di suolo rigido e pianeggiante, come è per definizione nelle norme tecniche per le costruzioni, essendo gli effetti di amplificazione stratigrafica e morfologica già messi in conto nei risultati delle analisi della RSL.
Questa procedura di regolarizzazione può essere utilizzata anche per lo spettro di input, utilizzando a_g invece che a_{max}.

18A03227
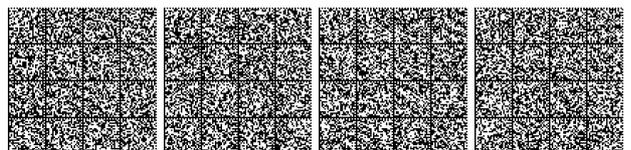
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Septolete»

Estratto determina AAM/AIC n. 38/2018 del 9 aprile 2018

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SEPTOLETE, nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Krka, d.d., Novo Mesto con sede legale e domicilio fiscale in Novo mesto, Smarjieska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Procedura europea n. CZ/H/0507/002-003/DC

Confezioni:

«3mg/1mg pastiglie aroma limone e miele» 8 pastiglie in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 043735063 (in base 10), 19QQ0R (in base 32);

«3mg/1mg pastiglie aroma limone e miele» 16 pastiglie in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 043735075 (in base 10), 19QQ13 (in base 32);

«3mg/1mg pastiglie aroma limone e miele» 24 pastiglie in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 043735087 (in base 10), 19QQ1H (in base 32);

«3mg/1mg pastiglie aroma limone e miele» 32 pastiglie in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 043735099 (in base 10), 19QQ1V(in base 32);

«3mg/1mg pastiglie aroma limone e miele» 40 pastiglie in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 043735101 (in base 10), 19QQ1X (in base 32);

«3mg/1mg pastiglie aroma limone e fiori di sambuco» 8 pastiglie in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 043735113 (in base 10), 19QQ29 (in base 32);

«3mg/1mg pastiglie aroma limone e fiori di sambuco» 16 pastiglie in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 043735125 (in base 10), 19QQ2P (in base 32);

«3mg/1mg pastiglie aroma limone e fiori di sambuco» 24 pastiglie in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 043735137 (in base 10), 19QQ31 (in base 32);

«3mg/1mg pastiglie aroma limone e fiori di sambuco» 32 pastiglie in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 043735149 (in base 10), 19QQ3F (in base 32);

«3mg/1mg pastiglie aroma limone e fiori di sambuco» 40 pastiglie in blister Pvc/Pe/Pvdc/Al - A.I.C. n. 043735152 (in base 10) 19QQ3J (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: due anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principi attivi: 3 mg di benzidamina cloridrato + 1 mg di cetilpiridinio cloruro per pastiglia.

Aroma limone e miele:

eccipienti: olio di menta piperita, levomentolo, sucralosio (E955), acido citrico, anidro (E330), isomalto (E953), aroma di limone, aroma di miele, curcumina (E100) (contenente sodio benzoato (E211).

Aroma limone e fiori di sambuco:

eccipienti: olio di menta piperita, levomentolo, sucralosio (E955), acido citrico, anidro (E330), isomalto (E953), aroma di limone (contenente idrossianisolo butilato (E320), aroma di fiori di sambuco (contenente glicole propilenico (E1520), curcumina (E100) (contenente sodio benzoato (E211), complessi rameici di clorofilla e clorofillina (E141) (contenente glicole propilenico (E1520).

Produttori dei principi attivi:

cetilpiridinio cloruro: Vertellus Health & Speciality Products LLC 215 North Centennial Street United States Am.-49464-1309 Zeeland, Michigan;

benzidamina cloridrato:

Centaur Pharmaceuticals Private Limited (sito amministrativo) Centaur House, Near Grand Hyatt, Shanti Nagar, Vakola Santacruz (East) Mumbai - 400 055, India;

Centaur Pharmaceuticals Private Limited (sito produttivo) Plot No. 75/76, Chikhloli MIDC, Ambernath (W). Thane - 421 501 Maharashtra, India.

Produttori del prodotto finito:

produzione, controllo lotti, confezionamento primario e secondario: Krka, d.d., Novo mesto- Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto, Slovenia;

rilascio e controllo lotti, confezionamento secondario: Krka, d.d., Novo mesto-Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia;

rilascio e controllo lotti, confezionamento secondario: TAD Pharma GmbH- Heinz-Lohmann- Straße 5, 27472 Cuxhaven, Germania;

controllo lotti: Labor L+S AG Site - Manglesfeld 4, 5, 6, Bad-Bocklet-Grossenbrach, Germania;

confezionamento secondario: Fiege Logistics Italia SpA, via Amendola, 1 (loc. Caleppio) - 20090 Settala (Milano), Italia.

Indicazioni terapeutiche

«Septolete aroma limone e miele» è indicato negli adulti, negli adolescenti e nei bambini al di sopra dei sei anni di età per il trattamento antinfiammatorio, analgesico ed antisettico delle irritazioni della gola, della bocca e delle gengive, nelle gengiviti e faringiti.

«Septolete aroma limone e fiori di sambuco» è indicato negli adulti, negli adolescenti e nei bambini al di sopra dei sei anni di età per il trattamento antinfiammatorio, analgesico ed antisettico delle irritazioni della gola, della bocca e delle gengive, nelle gengiviti e faringiti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OTC: medicinale da banco o automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03148

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Solifenacina Krka»

Estratto determina AAM/AIC n. 37/2018 del 9 aprile 2018

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SOLIFENACINA KRKA, nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Krka, d.d. Novo Mesto con sede legale e domicilio fiscale in Novo mesto, Smarjieska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Procedura europea n. SK/H/0179/001-002/DC

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045394018 (in base 10), 1C9B32 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045394020 (in base 10), 1C9B34 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045394032 (in base 10), 1C9B3J (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045394044 (in base 10), 1C9B3W (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045394057 (in base 10), 1C9B49 (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/Al - A.I.C. n. 045394069 (in base 10), 1C9B4P (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione: il medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Composizione:

principio attivo:

«Solifenacina Krka» 5 mg compresse rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene 5 mg di solifenacina succinato corrispondenti a 3,8 mg di solifenacina;

«Solifenacina Krka» 10 mg compresse rivestite con film: ogni compressa rivestita con film contiene 10 mg di solifenacina succinato corrispondenti a 7,5 mg di solifenacina;

eccipienti:

contenuto della compressa: lattosio monoidrato, povidone, magnesio stearato;

rivestimento: ipromellosa, talco, titanio diossido (E171), triacetina, ossido di ferro rosso (E172) (solo nelle compresse da 10 *mg)*.

Rilascio e controllo lotti, produzione prodotto finito, confezionamento primario e secondario, produttore principio attivo: Krka, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Controllo lotti: Krka, d.d., Novo mesto, Povhova ulica 5, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma Italy S.p.A, via Amendola, 1 (loc. Caleppio) - 20090 Settala, Italia.

Indicazioni terapeutiche

Trattamento sintomatico dell'incontinenza da urgenza e/o dell'aumento della frequenza urinaria e dell'urgenza che si possono verificare in pazienti con sindrome della vescica iperattiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica ripetibile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03149

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monoferric»

Estratto determina AAM/AIC n. 41/2018 del 16 aprile 2018

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale MONOFERRIC, nella forma e confezioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmacosmos A/S con sede legale e domicilio fiscale in Roervangsvej 30 - DK-4300 Holbaek - Danimarca.

Procedure europee n.

SE/H/0734/001/E/001

SE/H/0734/001/1A/021

Confezioni:

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 5 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 045642016 (in base 10), 1CJW90 (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 10 fiale in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 045642028 (in base 10), 1CJW9D (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 5 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 045642030 (in base 10), 1CJW9G (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 10 fiale in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 045642042 (in base 10), 1CJW9U (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 2 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 045642055 (in base 10), 1CJWB7 (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 5 fiale in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 045642067 (in base 10), 1CJWBM (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 2 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 045642079 (in base 10), 1CJWBZ (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 5 fiale in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 045642081 (in base 10), 1CJWC1 (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 045642093 (in base 10), 1CJWCF (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 045642105 (in base 10), 1CJWCT (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 1 ml - A.I.C. n. 045642117 (in base 10), 1CJWD5 (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 045642129 (in base 10), 1CJWDK (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 10 flaconcini in vetro da 2 ml - A.I.C. n. 045642131 (in base 10), 1CJWDM (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 045642143 (in base 10), 1CJWDZ (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 2 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 045642156 (in base 10) 1CJWFD (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 5 ml - A.I.C. n. 045642168 (in base 10), 1CJWFS (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 0456420170 (in base 10), 1CJWFU (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 2 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 045642182 (in base 10), 1CJWG6 (in base 32);

«100 mg/ml soluzione iniettabile per soluzione o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 10 ml - A.I.C. n. 045642194 (in base 10), 1CJWGL (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile per soluzione o per infusione.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione: questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione.

Periodo di validità delle fiale e dei flaconcini confezionati per la vendita: tre anni.

Periodo di validità dopo la prima apertura del contenitore (senza diluizione): da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente, a meno che il metodo di apertura escluda il rischio di contaminazione microbica.

Se non viene utilizzato immediatamente, i tempi di conservazione e le condizioni in uso sono responsabilità dell'utilizzatore.

Periodo di validità dopo diluizione con sodio cloruro 0,9%: la stabilità chimico-fisica in uso è stata dimostrata per quarantotto ore a 30°C in diluizioni con quantità di sodio cloruro 0,9% fino a 1:250.

Da un punto di vista microbiologico, il prodotto deve essere utilizzato immediatamente.

Composizione:

principio attivo:

un millilitro di soluzione contiene 100 mg di ferro come ferro(III) isomaltoside 1000

una fiala da 1 ml contiene 100 mg di ferro come ferro(III) isomaltoside 1000

una fiala da 2 ml contiene 200 mg di ferro come ferro(III) isomaltoside 1000

una fiala da 5 ml contiene 500 mg di ferro come ferro(III) isomaltoside 1000

una fiala da 10 ml contiene 1.000 mg di ferro come ferro(III) isomaltoside 1000

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili, sodio idrossido (per aggiustare il *pH)*, acido cloridrico (per aggiustare il *pH)*.

Produttore del principio attivo; rilascio lotti e controllo lotti prodotto finito: Pharmacosmos A/S, Roervangsvej 30, DK-4300 Holbaek, Danimarca.

Produttore prodotto finito, controllo lotti e confezionamento primario (fiale) e secondario (fiale e flaconcini): Solupharm Pharmazeutische Erzeugnisse GmbH, Industriestrasse 3, D-34212, Melsungen, Germania.

Produttore prodotto finito, controllo lotti econfezionamento primario e secondario (flaconcino): Wasserburger Arzneimittelwerk GmbH, Herderstrasse 2, D-83512 Wasserburg a. Inn, Germania.

Confezionamento secondario (fiale e flaconcini):

Scanpharm A/S, Topstykket 12, DK-3460 Birkeroed, Danimarca;

Stradis, 29 rue Léon Faucher, 51100 Reims, Francia.

Indicazioni terapeutiche

«Monoferric» è indicato negli adulti per il trattamento della carenza di ferro nelle seguenti condizioni:

quando le preparazioni di ferro per via orale sono inefficaci o non possono essere utilizzate;

quando vi è l'esigenza clinica di somministrare ferro rapidamente.

La diagnosi deve essere basata su esami di laboratorio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

OSP: farmaco utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C., nei casi applicabili, è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03150

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clorisip»

Con la determinazione n. aRM - 54/2018 - 7211 del 13 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Epifarma S.r.l, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: CLORISIP.

Confezione: 038517013.

Descrizione: «20 mg + 12,5 mg» 14 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03185

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dimovass»

Con la determinazione n. aRM - 55/2018 - 7211 del 13 aprile 2018 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della Epifarma S.r.l, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: DIMOVASS.

Confezione: 036727016.

Descrizione: «450 mg compresse» 20 compresse.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

18A03186

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Daptomicina Teva Generics».

Estratto determina n. 665/2018 del 2 maggio 2018

Medicinale: DAPTOMICINA TEVA GENERICS.

Titolare A.I.C.: Teva B.V., Swensweg 5, 2031 GA Haarlem, Paesi Bassi.

Confezioni:

«500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045059033 (in base 10);

«500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045059045 (in base 10);

«350 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045059019 (in base 10);

«350 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045059021 (in base 10).

Forma farmaceutica: polvere per soluzione iniettabile o per infusione.

Validità prodotto integro: due anni.

Composizione:

principio attivo:

ogni flaconcino contiene daptomicina 500 mg. Dopo la ricostituzione con 10 ml di soluzione di cloruro di sodio 9 mg/ml (0,9%) 1 ml contiene 50 mg di daptomicina;

ogni flaconcino contiene daptomicina 350 mg. Dopo la ricostituzione con 7 ml di soluzione di cloruro di sodio 9 mg/ml (0,9%) 1 ml contiene 50 mg di daptomicina;

eccipienti: sodio idrossido.

Indicazioni terapeutiche:

«Daptomicina Teva Generics» è indicato per il trattamento delle seguenti infezioni:

pazienti adulti e pediatrici (da 1 a 17 anni) con infezioni complicate della cute e dei tessuti molli (cSSTI);

pazienti adulti con endocardite infettiva del cuore destro (RIE) da *Staphylococcus aureus*. Si raccomanda che la decisione di utilizzare daptomicina sia presa considerando la sensibilità antibatterica dell'organismo e basata sul parere di un esperto;

pazienti adulti con batteriemia da *Staphylococcus aureus* (SAB) quando è associata a RIE o a cSSTI.

La daptomicina è attiva solo contro i batteri Gram-positivi. Nelle infezioni miste, in cui si sospetta la presenza di batteri Gram-negativi e/o di alcuni tipi di batteri anaerobi, «Daptomicina Teva Generics» deve essere somministrato in concomitanza con uno o più agenti antibatterici appropriati.

Vanno prese in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.
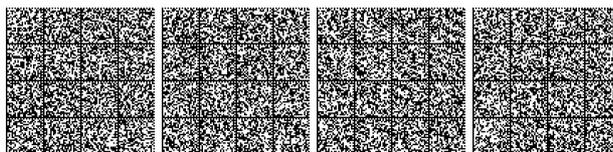
Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045059033 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 85,25. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 140,70;

«350 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 045059019 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 59,67. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 98,48;

«350 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045059021 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 268,52. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 443,17;

«500 mg polvere per soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 045059045 (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 383,63. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 633,14.

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Daptomicina Teva Generics» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

18A03279

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Cuiabà (Brasile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

La sig.ra Marli Teresinha Deon Sette, Vice Console onorario in Cuiabà (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione Consolato generale d'Italia in San Paolo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

c) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in San Paolo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

d) autentiche di firme su atti amministrativi a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

e) consegna di certificazioni, rilasciate Consolato generale d'Italia in San Paolo;

f) vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione materiale Consolato generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini minori di anni 12 che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna al genitore dei passaporti emessi Consolato generale d'Italia in San Paolo e restituzione Consolato generale d'Italia in San Paolo delle ricevute di avvenuta consegna;

i) ricezione e trasmissione Consolato generale d'Italia in San Paolo della documentazione relativa alle richieste di rilascio del documento di viaggio provvisorio - ETD - presentate da cittadini italiani e da cittadini degli Stati membri dell'UE, dopo avere acquisito la denuncia di furto o smarrimento del passaporto o di altro documento di viaggio e dopo aver effettuato gli idonei controlli, previsti ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica; consegna degli ETD, emessi Consolato generale d'Italia in San Paolo, validi per un solo viaggio verso lo Stato membro di cui il richiedente é cittadino, verso il Paese di residenza permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;

j) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte Consolato generale d'Italia in San Paolo;

k) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, Consolato generale d'Italia in San Paolo;

l) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato generale d'Italia in San Paolo dello schedario dei connazionali residenti

m) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.
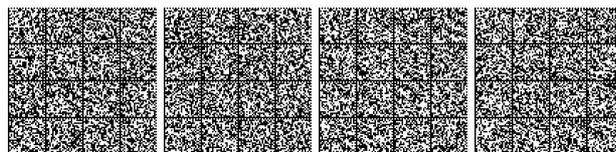
Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2018

Il direttore generale: SABBATUCCI

18A03180

Limitazione delle funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in San Juan (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Il signor Carlos Santiago del Torchio, Vice Console onorario in San Juan (Argentina), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Mendoza degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali o dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Mendoza degli atti dipendenti dall'apertura di successione di cittadini italiani o cui possono essere chiamati cittadini italiani;

c) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Mendoza delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

d) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Mendoza delle domande di rinnovo delle patenti di guida e consegna al richiedente del certificato di rinnovo;

e) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Mendoza, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

f) autentica amministrativa di firma di cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

g) consegna di certificazioni, rilasciate dal Consolato d'Italia in Mendoza;

h) certificazione dell'esistenza in vita ai fini pensionistici;

i) vidimazioni e legalizzazioni;

j) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà, a cittadini italiani, nei casi previsti dalla legge;

k) ricezione e trasmissione materiale al Consolato d'Italia in Mendoza della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario; diretta consegna ai titolari dei passaporti emessi dal Consolato d'Italia in Mendoza delle ricevute di avvenuta consegna;

l) ricezione e trasmissione al Consolato d'Italia in Mendoza della documentazione relativa alle richieste di visto di ingresso;

m) assistenza ai connazionali bisognosi od in temporanea difficoltà ed espletamento delle attività istruttorie ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario da parte del Consolato d'Italia in Mendoza;

n) svolgimento di compiti collaterali, ferme restando le competenze del Consolato d'Italia in Mendoza, relative alla formazione e all'aggiornamento delle liste di leva, nonché all'istruttoria delle pratiche di regolarizzazione della posizione coscrizionale per i renitenti alla leva, ai fini della cancellazione della nota di renitenza in via amministrativadalla lista generale dei renitenti. Restano esclusi i poteri di arruolamento;

o) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, al Consolato d'Italia in Mendoza;

p) collaborazione all'aggiornamento da parte del Consolato d'Italia in Mendoza dello schedario dei connazionali residenti;

q) tenuta dello schedario delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2018

Il direttore generale: SABBATUCCI

18A03181

Soppressione dell'Agenzia Consolare onoraria in Merlo (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Articolo unico

L'Agenzia consolare onoraria in Merlo (Argentina), posta alle dipendenze del Consolato generale d'Italia in Buenos Aires, è soppressa.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2018

Il direttore generale: SABBATUCCI

18A03182

Modifica delle circoscrizioni territoriali della cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia in Ankara, del consolato generale d'Italia in Istanbul, nonché del consolato d'Italia in Izmir (Turchia).

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 2018, le circoscrizioni territoriali degli Uffici diplomatico-consolari in Turchia sono determinate come segue:

Ambasciata d'Italia in Ankara:

Ankara, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir, Kırıkkale, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağri, Hakkari, Van.

Consolato generale d'Italia in İstanbul:

İstanbul, Amasya, Artvin, Bilpecik, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzurum, Erzincan, Giresun, Gumüşhane, Iğdır, Sakarya, Kocaeli, Ardahan, Bayburt, Kars, Kırklareli, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Sivas, Trabzon, Tokat, Tekirdağ, Yalova, Bartın, Düzce, Karabük, Kastamonu, Yozgat, Zonguldak.

Consolato d'Italia in İzmir:

İzmir, Aksaray, Adana, Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Denizli, Isparta, Karaman, Kayseri, Konya, Manisa, Mersin, Muğla, Niğde, Uşak, Kütahya, Nevşehir.
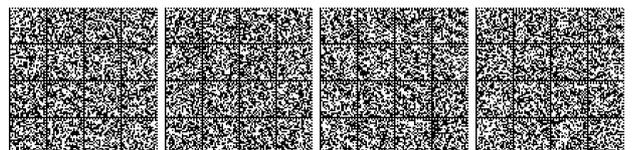
Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2018

Il direttore generale: SABBATUCCI

18A03183

Rilascio di *exequatur*

In data 18 aprile 2018 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al signor Agostino Sivilia, Console onorario della Repubblica Tunisina in Reggio Calabria.

18A03184

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 23 aprile 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2238
Yen	132,38
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,408
Corona danese	7,4477
Lira Sterlina	0,8764
Fiorino ungherese	311,38
Zloty polacco	4,1893
Nuovo leu romeno	4,6577
Corona svedese	10,3763
Franco svizzero	1,1941
Corona islandese	123,2
Corona norvegese	9,6258
Kuna croata	7,4153
Rublo russo	75,6527
Lira turca	5,0079
Dollaro australiano	1,601
Real brasiliano	4,1981
Dollaro canadese	1,5649
Yuan cinese	7,7208
Dollaro di Hong Kong	9,5974
Rupia indonesiana	17059,77
Shekel israeliano	4,3308
Rupia indiana	81,2845
Won sudcoreano	1318,33
Peso messicano	22,9
Ringgit malese	4,7636
Dollaro neozelandese	1,7052
Peso filippino	64,073
Dollaro di Singapore	1,6188
Baht tailandese	38,537
Rand sudafricano	14,96

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A03262

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 24 aprile 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2213
Yen	132,92
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,437
Corona danese	7,4478
Lira Sterlina	0,87468
Fiorino ungherese	312,83
Zloty polacco	4,1996
Nuovo leu romeno	4,653
Corona svedese	10,3775
Franco svizzero	1,1944
Corona islandese	123,25
Corona norvegese	9,629
Kuna croata	7,4194
Rublo russo	75,2566
Lira turca	4,9985
Dollaro australiano	1,6038
Real brasiliano	4,2085
Dollaro canadese	1,5662
Yuan cinese	7,7012
Dollaro di Hong Kong	9,5829
Rupia indonesiana	16941,1
Shekel israeliano	4,345
Rupia indiana	81,0765
Won sudcoreano	1314,66
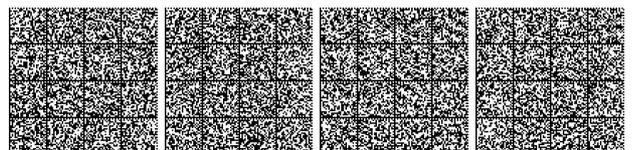
Peso messicano	22,9992
Ringgit malese	4,7698
Dollaro neozelandese	1,7134
Peso filippino	63,747
Dollaro di Singapore	1,6154
Baht tailandese	38,41
Rand sudafricano	15,0663

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A03263

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 aprile 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2185
Yen	133,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,466
Corona danese	7,4489
Lira Sterlina	0,8738
Fiorino ungherese	313,2
Zloty polacco	4,2241
Nuovo leu romeno	4,6453
Corona svedese	10,422
Franco svizzero	1,1986
Corona islandese	123
Corona norvegese	9,705
Kuna croata	7,4185
Rublo russo	75,7073
Lira turca	5,0008
Dollaro australiano	1,6118
Real brasiliano	4,2705
Dollaro canadese	1,5704
Yuan cinese	7,7048
Dollaro di Hong Kong	9,5625
Rupia indonesiana	16961,52
Shekel israeliano	4,3776
Rupia indiana	81,6095
Won sudcoreano	1320,61
Peso messicano	23,2194
Ringgit malese	4,7712
Dollaro neozelandese	1,7232
Peso filippino	63,773
Dollaro di Singapore	1,6199
Baht tailandese	38,486
Rand sudafricano	15,2415

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A03264

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 aprile 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2168
Yen	132,87
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,472
Corona danese	7,4509
Lira Sterlina	0,871
Fiorino ungherese	312,8
Zloty polacco	4,236
Nuovo leu romeno	4,6538
Corona svedese	10,4478
Franco svizzero	1,1976
Corona islandese	123
Corona norvegese	9,6735
Kuna croata	7,4226
Rublo russo	76,5029
Lira turca	4,9531
Dollaro australiano	1,607
Real brasiliano	4,2322
Dollaro canadese	1,5618
Yuan cinese	7,6962
Dollaro di Hong Kong	9,5493
Rupia indonesiana	16886,75
Shekel israeliano	4,3507
Rupia indiana	81,224
Won sudcoreano	1310,55
Peso messicano	22,8454
Ringgit malese	4,7652
Dollaro neozelandese	1,7194
Peso filippino	63,269
Dollaro di Singapore	1,6141

Baht tailandese	38,396
Rand sudafricano	15,0737

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A03265

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 aprile 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,207
Yen	131,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,471
Corona danese	7,4501
Lira Sterlina	0,877
Fiorino ungherese	312,84
Zloty polacco	4,2161
Nuovo leu romeno	4,6615
Corona svedese	10,5178
Franco svizzero	1,196
Corona islandese	122,6
Corona norvegese	9,659
Kuna croata	7,4195
Rublo russo	75,4175
Lira turca	4,8882
Dollaro australiano	1,5975
Real brasiliano	4,1992
Dollaro canadese	1,5549
Yuan cinese	7,6517
Dollaro di Hong Kong	9,4731
Rupia indonesiana	16723,29
Shekel israeliano	4,3376
Rupia indiana	80,4645
Won sudcoreano	1291,82
Peso messicano	22,6929
Ringgit malese	4,7231
Dollaro neozelandese	1,7116
Peso filippino	62,392
Dollaro di Singapore	1,6005

Baht tailandese	38,117
Rand sudafricano	14,9637

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A03266

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 30 aprile 2018

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2079
Yen	132,12
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,542
Corona danese	7,4501
Lira Sterlina	0,8796
Fiorino ungherese	313,55
Zloty polacco	4,2264
Nuovo leu romeno	4,6614
Corona svedese	10,4993
Franco svizzero	1,1968
Corona islandese	122,2
Corona norvegese	9,662
Kuna croata	7,41
Rublo russo	75,9587
Lira turca	4,8896
Dollaro australiano	1,6013
Real brasiliano	4,1932
Dollaro canadese	1,5542
Yuan cinese	7,6574
Dollaro di Hong Kong	9,4801
Rupia indonesiana	16796,15
Shekel israeliano	4,3378
Rupia indiana	80,1685
Won sudcoreano	1292,04
Peso messicano	22,5977
Ringgit malese	4,7409
Dollaro neozelandese	1,7145
Peso filippino	62,452
Dollaro di Singapore	1,6016

Baht tailandese	38,145
Rand sudafricano	15,0121

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

18A03267

MINISTERO DELLA SALUTE

Costituzione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici.

Con decreto del 19 aprile 2018, il Ministro della salute ha disciplinato la composizione del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, istituito presso l'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2013, n. 3.

Il centro di coordinamento è composto da quindici componenti, alle riunioni partecipano di diritto i presidenti del Comitato nazionale di bioetica, del Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita, e dell'Istituto superiore di sanità. Alle riunioni del Centro di coordinamento partecipa, altresì, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco.

Il centro svolge compiti di coordinamento, di indirizzo e di monitoraggio delle attività di valutazione degli aspetti etici relativi alle sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano, demandate ai comitati etici territoriali.

In particolare svolge le seguenti funzioni:

di supporto e consulenza, su richiesta dei singoli comitati etici territoriali;

di definizione di direttive di carattere generale finalizzate a garantire l'uniformità procedurale e il rispetto dei termini per la valutazione, da parte dei comitati etici territoriali, delle sperimentazioni cliniche sui dispositivi medici e sui medicinali per uso umano di fase I, II, III e IV;

di monitoraggio delle attività svolte dai comitati etici territoriali e segnalazione ai coordinatori dei comitati etici dei casi di mancato rispetto da parte dei comitati stessi, dei termini prescritti dal regolamento (UE) n. 536/2014;

proposta di soppressione al Ministro della salute di un comitato etico territoriale, nei casi di inerzia o nei casi di mancato rispetto dei termini prescritti dal regolamento (UE) n. 536/2014 da parte dello stesso;

di individuazione del contenuto minimo del contratto relativo alla sperimentazione clinica stipulato fra il promotore ed il centro clinico coinvolto nella sperimentazione, finalizzato a garantire l'omogeneità degli aspetti amministrativi, economici e assicurativi di cui all'art. 76 del citato regolamento (UE) n. 536/2014;

esprime parere, su richiesta dell'Agenzia italiana del farmaco, per gli studi clinici che richiedono una revisione a seguito della segnalazione di eventi avversi;

individua il comitato etico territoriale incaricato della valutazione dell'istanza in caso di mancata indicazione dello stesso da parte del promotore.

18A03261

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di modifica della denominazione registrata «BLEU DES CAUSSES».

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 135 del 17 aprile 2018 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Bleu des Causses» presentata dalla Francia ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Formaggi», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma (e-mail pqai4@politicheagricole.it - PEC saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della citata decisione.

18A03178

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Comunicato relativo al decreto 26 aprile 2018, concernente l'approvazione delle modalità operative per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese su portafogli di finanziamenti.

Con il decreto ministeriale 26 aprile 2018 sono state approvate le modalità operative per la concessione della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese su portafogli di finanziamenti, modificate e integrate in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto interministeriale 14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2018.

Le nuove modalità operative, allegate al decreto stesso, si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico, www.mise.gov.it

18A03224

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*
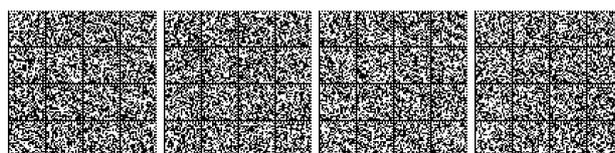
(WI-GU-2018-GU1-107) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
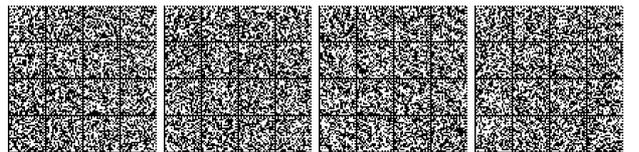
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
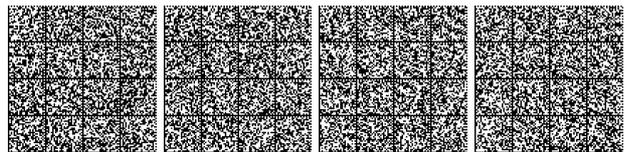
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€	**438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€	**68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€	**168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€	**65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€	**167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€	**819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€	**302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€	**166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€	**86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€	**55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo			€	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%			€	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00		

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.